



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale

“PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ E PROCEDIMENTO PENALE”

Relatore:
Chiar.mo. Prof. Mitja GIALUZ

Candidato:
Ciro GRILLO

Anno accademico 2023 -2024

“Pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perché l’opinione, che è forse il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perché il popolo dica noi non siamo schiavi e siamo difesi, sentimento che ispira coraggio e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi.”

Cesare Beccaria

*A mamma e papà
A Sofia, mia unica certezza*

SOMMARIO

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO I	7
IL PRINCIPIO DI PUBBLICITA': PROFILI GENERALI IN OTTICA STATICA	7
1. <i>Introduzione al principio di pubblicità</i>	7
2. <i>Sviluppo storico della pubblicità</i>	8
3. <i>I codici italiani fino al 1930</i>	10
4. <i>Il principio di pubblicità nella Costituzione</i>	12
5. <i>Il principio di pubblicità nelle fonti internazionali ed europee</i>	13
6. <i>Introduzione al "nuovo" codice di procedura penale del 1988</i>	14
CAPITOLO II	16
LA PUBBLICITA' NEL PROCEDIMENTO IN OTTICA DINAMICA	16
1. <i>Introduzione alla segretezza delle indagini preliminari</i>	16
2. <i>I divieti di pubblicazione nell'art.114: differenza tra pubblicazione dell'atto e contenuto del testo dell'atto</i>	17
3. <i>I divieti di pubblicazione a tutela di interessi processuali</i>	19
4. <i>Il dibattito: la pubblicità delle udienze, le riprese in dibattimento e i limiti</i>	32
5. <i>Gli illeciti derivanti dalla violazione del segreto processuale e dei divieti di pubblicazione</i>	40
6. <i>La pubblicazione della sentenza e della motivazione</i>	46
CAPITOLO III	48
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E INFORMAZIONE	48
1. <i>Premessa</i>	48
2. <i>Il diritto di cronaca: profili costituzionali e sovranazionali</i>	49
3. <i>Il segreto professionale del giornalista e i suoi limiti</i>	54
4. <i>Libertà d'informazione e diritti della persona (cenni)</i>	60
5. <i>La presunzione d'innocenza</i>	61
6. <i>Il diritto alla riservatezza</i>	67
7. <i>Il diritto all'onore e alla reputazione</i>	78
8. <i>Segue: il diritto all'oblio</i>	83
CAPITOLO IV	86
RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA CONTEMPORANEA	86

1. <i>Premessa</i>	86
2. <i>Il processo mediatico</i>	86
3. <i>Effetti distorsivi sul piano sostanziale</i>	89
4. <i>Effetti distorsivi sul piano processuale</i>	94
5. <i>La crisi della giurisdizione e la sfiducia nella giustizia</i>	98
CAPITOLO V	100
ANALISI COMPARATA DI ALTRI ORDINAMENTI	100
1. <i>Premessa</i>	100
2. <i>Sistemi giuridici di common law</i>	101
3. <i>Francia</i>	106
4. <i>Spagna</i>	112
5. <i>Ordinamenti non-democratici (Russia, Cina, Iran)</i>	116
CAPITOLO VI	119
CONCLUSIONI	119
1. <i>Riflessioni conclusive</i>	119
2. <i>Il d.d.l. Nordio</i>	123
3. <i>L'emendamento Costa: legge bavaglio o garanzia per i cittadini?</i>	124
BIBLIOGRAFIA	126
RINGRAZIAMENTI	136

INTRODUZIONE

L'obiettivo della ricerca è quello di offrire al lettore un'analisi scientifica del principio di pubblicità del procedimento penale, sia dal punto di vista giuridico che sociologico, in modo chiaro, completo e imparziale.

Nel primo capitolo viene fornita una definizione del principio e un'analisi delle diverse fonti normative che lo enunciano. Successivamente, viene esaminata l'applicazione del principio di pubblicità durante le varie fasi del procedimento penale: dalle indagini preliminari fino all'emissione e pubblicazione della sentenza. Il terzo capitolo si concentra sulle problematiche che emergono dal principio di pubblicità nel rapporto tra la giustizia e informazione e sui bilanciamenti necessari con altre esigenze dell'ordinamento giuridico.

Nel quarto capitolo, si passa dal piano teorico alla realtà pratica, analizzando gli effetti distorsivi determinati dal c.d. processo mediatico e da come questo influenzi la percezione della giustizia da parte dei cittadini. Infine, uno sguardo agli altri ordinamenti più vicini al nostro, Francia e Spagna e a quelli più lontani dai nostri ideali, andando ad analizzare la situazione in Russia, Cina e Iran. Si guarda ai diversi approcci adottati dagli altri Stati per cercare di risolvere le tensioni tra giustizia e informazione.

La conclusione è dedicata alle prospettive di riforma e contiene un commento personale sulle soluzioni che il legislatore potrebbe adottare per affrontare le problematiche emerse.

La scelta di questo tema è stata per me quasi "obbligata", determinata sia dal mio vissuto che dalla rilevanza dell'argomento per ogni cittadino.

La pubblicità del processo consente ai cittadini un vaglio sul funzionamento del sistema, garantisce la trasparenza e rafforza la fiducia nelle istituzioni. È un baluardo di democrazia.

Per condurre questa ricerca, sono state utilizzate molteplici fonti, tra cui riviste, banche dati, monografie e manuali.

CAPITOLO I

IL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ: PROFILI GENERALI IN OTTICA STATICA

SOMMARIO: – 1. Introduzione al principio di pubblicità. – 2. Sviluppo storico della pubblicità – 3. I codici italiani fino al 1930. – 4. Il principio di pubblicità nella Costituzione. – 5 Il principio di pubblicità nelle fonti internazionali ed europee. – 6. Introduzione al “nuovo” codice di procedura penale del 1988.

1. Introduzione al principio di pubblicità

La pubblicità dei processi è una delle più efficaci garanzie di libertà dei cittadini; essa impedisce che le leggi siano interpretate a seconda di interessi di parte, serve a mantenere la maestà delle leggi, a far rispettare i giudici, a ispirare terrore ai colpevoli e compassione agli innocenti. È una delle conquiste più nobili dell’umanità; dimostra che la società non ha bisogno di nascondere le sue azioni, ma che essa si sottopone al giudizio della ragione e della coscienza.

Il tribunale, inteso come ufficio giudiziario, è ricco di simbolismi volti a separare il mondo ordinario da quello del processo: la scalinata di ingresso dell’ufficio simboleggia la separazione tra le aule del processo governate dalla calma, dalla razionalità e dalla forma, dal mondo esterno invece caratterizzato dalla fretta, dall’emotività e dall’irrazionalità; l’indumento della toga, divisa che simboleggia l’obiettivo comune degli operatori del diritto, elimina le distrazioni che possano compromettere un sereno svolgimento del processo. Nonostante queste formalità, che apparentemente rendono chiuso e diviso il mondo del processo dal mondo “reale”, l’esigenza di consentire la partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia e di assicurare la conoscenza di ciò che avviene nelle aule di tribunale è cruciale per un ordinamento democratico perché la giustizia deve essere capace al contempo sia di “essere” che di “apparire”, libera da condizionamenti e pregiudizi, in omaggio al principio secondo il quale «*justice must not only be done; it must also be seen to be done*»¹.

¹ Testualmente, Corte e.d.u., 17 gennaio 1970, *Delcourt c. Belgio*, § 31

In sostanza il principio di pubblicità è uno dei principi fondamentali del processo, che si traduce nella possibilità per chiunque di assistere alle fasi processuali e di conoscere il loro contenuto.

La pubblicità ha una duplice funzione: da un lato, garantisce il controllo sociale sull'attività giudiziaria e la trasparenza delle decisioni; dall'altro, tutela i diritti delle parti coinvolte nel processo, in particolare il diritto di difesa dell'imputato. In generale, si può distinguere tra pubblicità interna ed esterna. La pubblicità interna riguarda la conoscenza degli atti processuali da parte delle parti e dei loro difensori, che hanno il diritto di accedere al fascicolo del pubblico ministero e al fascicolo del dibattimento, ed è garantita dagli art. 24 c. 2 e 111 c. 2 Cost. in quanto assicurano alle parti il diritto alla difesa e al contraddittorio; essa non ha alcun rapporto con il discorso che svolgiamo in questa sede.

La pubblicità esterna riguarda invece la possibilità per il pubblico e i mezzi di informazione di assistere alle udienze e di diffondere il contenuto degli atti. La pubblicità immediata implica il diritto di chiunque lo desideri ad accedere alle aule di giustizia, che dunque devono essere sufficientemente capienti, per avere personale cognizione del processo. La pubblicità mediata è il diritto, garantito anche dall'art. 21 c. 1 Cost., di chi fruisce o ha fruito della pubblicità immediata di informare i terzi, con la stampa e con altri mezzi di diffusione delle notizie, compresa la ripresa televisiva in diretta, di come il processo penale si svolge e si conclude, e nello stesso tempo il diritto di chi non fruisce della pubblicità immediata a ricevere una siffatta informazione².

2. *Sviluppo storico della pubblicità*

Analizzare l'origine del principio di pubblicità del processo significa ripercorrere il progressivo indebolimento del legame tra il diritto e il segreto. Si nota spesso l'uso del duplice concetto che associa, da una parte, il modello inquisitorio al segreto e, dall'altra, il modello accusatorio al principio della pubblicità³. Il segreto era considerato tipico delle procedure inquisitorie, dove la ricerca della verità era affidata a un'autorità senza controlli esterni⁴. Tuttavia, tali associazioni devono essere prese con cautela: se interpretate rigidamente, potrebbero portare alla conclusione errata che il sistema basato sul modello accusatorio respinga completamente qualsiasi forma di segreto processuale, sacrificandolo

² G. ILLUMINATI, *Giudizio* in G. CONSO - V. GREVI- M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Milano (9^a ed.), Padova, 2018, p. 759.

³ T. MAZZUCA, *Il mito del segreto istruttorio*, in *Giustizia e informazione, Atti XV Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati*, a cura di N. Lipari, Roma-Bari, 1975, p. 455

⁴ D. PULITANO, "Potere d'informazione" e "giustizia", Torino, 2009, p.167

in favore della trasparenza. In realtà, il segreto non è un elemento esclusivo del solo modello inquisitorio, ma può essere presente anche nel modello accusatorio per proteggere interessi fondamentali. Pertanto, non è corretto affermare che il segreto sia estraneo al modello accusatorio. Il segreto, inteso come il divieto di divulgare atti e informazioni relative alle indagini giudiziarie nella loro fase iniziale, è una protezione essenziale per il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia e viene adottato in tutti gli ordinamenti giuridici civili. Esistono limiti impliciti alla pubblicità della funzione giudiziaria, poiché un'eccessiva trasparenza potrebbe compromettere l'azione della giustizia stessa. Inoltre, la pubblicità può diventare uno strumento anche nel modello inquisitorio, specialmente quando il processo è visto come un mezzo di controllo sulle masse. La vera differenza tra i due modelli risiede non tanto nella struttura del processo come tale, ma nella sua funzione: nel modello inquisitorio, il processo non è un affare pubblico, ma uno strumento di controllo delle masse, mentre nel modello accusatorio, l'amministrazione della giustizia deve avvenire sotto il controllo della collettività per garantire i diritti degli accusati e un corretto esercizio del potere giurisdizionale.

In epoca antica del diritto romano, i pontefici detenevano il monopolio del segreto riguardante il calendario e i formulari degli atti processuali per far valere i propri diritti o contestare quelli altrui davanti al *rex* o a un magistrato⁵. Tuttavia, Tiberio Coruncanio fu il primo a esprimere pubblicamente pareri e insegnamenti in materia giuridica. Allo stesso tempo, Gneo Flavio rese pubblico gran parte del diritto civile romano.

Nel periodo repubblicano romano, i giudizi si svolgevano pubblicamente *in comitio* o *in foro*, con una solenne cerimonia intenzionalmente organizzata per permettere a tutti di assistere e controllare l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, durante l'Impero, si ebbe un'inversione di tendenza con i processi svolti in segreto nei palazzi, sostituendo il tribunale con il *secretarium*. Nonostante ciò, ci furono limitate affermazioni del principio di pubblicità anche durante l'Impero, soprattutto a livelli meno elevati della gerarchia funzionale. L'origine del segreto processuale viene individuata nei tribunali ecclesiastici, soprattutto nel rito inquisitorio del Concilio Laterano del 1225 contro gli eretici⁶. In Francia, prima della Rivoluzione, tutta la procedura penale, fino alla sentenza, rimaneva segreta; vale a dire oscura non solo al pubblico, ma anche allo stesso accusato⁷. Nell'ambito della giustizia

⁵ G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, 3^a ed., Torino, 1991, p. 36.

⁶ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale: tra indicazioni normative e profili attuativi*, Milano, 2019, p. 71

⁷ Si veda M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino, 1975, p. 38 ss.

penale, il sapere era privilegio dell'accusa. La forma segreta e scritta della procedura deriva dal principio secondo il quale, in materia penale, era per il sovrano e i suoi giudici un diritto assoluto e un potere esclusivo stabilire la verità. Il fondamento della segretezza della procedura traeva origine da «la paura dei tumulti, delle grida e delle acclamazioni che il popolo fa d'abitudine, la paura che ci fosse disordine, violenza, e impetuosità contro le parti o addirittura contro i giudici; il re avrebbe voluto mostrare con questo mezzo, che la potenza sovrana da cui deriva il diritto di punire non può in nessun caso, appartenere alla moltitudine. Davanti alla giustizia del sovrano, tutte le voci devono tacersi»⁸. L'istruzione processuale, prevalentemente scritta, e ricca di "prove legali" fa della verità in campo penale il risultato di un'attività assai complessa, che solamente gli specialisti possono conoscere, tenendo fuori dall'amministrazione della giustizia il popolo e, di conseguenza, rinforzando il principio del segreto. Nonostante la segretezza dell'istruzione e dell'emissione della sentenza, è da notare come l'esecuzione della pena si celebrasse nel castigo pubblico. Tocca al colpevole portare in piena luce la sua condanna e la verità del crimine che ha commesso. Il suo corpo, mostrato, portato in giro, esposto, suppliziato, deve essere come il supporto pubblico di una procedura che era rimasta finora nell'ombra; in lui, su di lui, l'atto della giustizia deve divenire visibile per tutti. Questa manifestazione, attuale e clamorosa, della verità nella esecuzione pubblica delle pene assume, nel secolo XVIII, diversi aspetti. Prima di tutto rendere nota la pena del colpevole al pubblico, facendolo passeggiare attraverso le vie, con un cartello appesa alla schiena o al petto o alla testa, per ricordare la sentenza, fermato ai differenti incroci con la lettura del decreto di condanna, che rappresentava una sorta di confessione pubblica alla porta delle chiese nella quale riconosce solennemente il suo crimine⁹.

La pubblicità dell'udienza, soprattutto in ambito penale, è stata un'aspirazione a lungo coltivata, specialmente nell'Illuminismo giuridico italiano, come evidenziato dal *Dei delitti e delle pene* di Beccaria. Questa battaglia per il processo pubblico è stata vista come un modo per garantire il controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio della giustizia, considerandola una questione di interesse pubblico anziché uno strumento del potere regio. Questo principio verrà poi consacrato in varie Costituzioni, come quella francese del 1791 e successive, e nello Statuto albertino.

3. I codici italiani fino al 1930

⁸ Testualmente, P. ARYAULT, *L'Ordre, formalité et instruction judiciaire*, Parigi, 1576, capp. LXXXI e LXXXIX, citato da M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 39

⁹ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 47

Nel 1848, un anno cruciale nella storia italiana, si verificarono importanti cambiamenti nell'ordinamento costituzionale e nel sistema giuridico penale. Nel Regno di Piemonte, venne istituito lo Statuto, che sarebbe diventato la base della Costituzione del Regno d'Italia dopo l'unificazione nel 1861. Inoltre, il 1° maggio 1848, fu introdotto un nuovo codice di procedura penale, basato sul modello napoleonico. Tuttavia, sia lo Statuto che il nuovo codice erano concessi dal sovrano, non il risultato di un'azione del movimento liberale. Nel 1859, venne promulgato un nuovo Codice penale basato su un sistema misto, che fu successivamente esteso all'intero Regno d'Italia nel 1865. A partire dal 1866, furono avviati studi per riformare il sistema di procedura penale, ma solo nel 1892 una commissione fu incaricata di redigere un nuovo codice. Nel frattempo, il parlamento si occupò di riformare il diritto penale, culminando nell'approvazione del codice liberale del 1889. Francesco Carrara, promotore di questa riforma, criticò il codice di procedura penale del 1865 come inadatto a un popolo che si considerava libero. Il primo codice di procedura penale italiano fu introdotto nel 1913. Nonostante fosse ancora basato su un sistema misto, includeva elementi del processo accusatorio. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il desiderio di ordine portò a cambiamenti significativi. Mussolini soppresse il sistema liberale, nominando personalmente i membri del Consiglio Superiore della Magistratura con un decreto-legge del 1923. Ciò portò a una riforma dei codici, con il nuovo codice di procedura penale promulgato nel 1930, insieme al nuovo Codice penale, entrato in vigore nel 1931¹⁰.

Nel sistema giuridico prevalentemente inquisitorio del 1930, si poneva una notevole attenzione alla pubblicità, con l'obiettivo di ostacolarne la sua attuazione e proteggere la segretezza del processo nei confronti del pubblico in maniera frammentata, disomogenea e talvolta in modo contraddittorio. Il segreto istruttorio può essere visto come tendenziale «carattere essenziale e distintivo del rito inquisitorio, in contrapposizione a quello accusatorio»¹¹, la cui conservazione veniva soprattutto garantita con i seguenti strumenti: con l'obbligo del segreto, presidio volto a tutelare la riservatezza dell'atto vietando la rivelazione a coloro che non vi prendono parte; con l'esclusione dal compimento dell'atto dei soggetti non strettamente indispensabili e, segnatamente, le parti private; con il divieto di pubblicazione, che impedisce a tutti la divulgazione degli atti istruttori e persino dei nomi dei giudici e l'indicazione dei voti individuali nelle delibere. Tali strumenti, volti a tutelare la segretezza della notizia processuale istruttoria, sono interdipendenti, uno attiene al

¹⁰ P. TONINI, *Manuale di Procedura Penale*, 21^a ed., Milano, 2019, p. 24.

¹¹ G.D. PISAPIA, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960, p. 39.

momento formativo dell'atto, i rimanenti, invece, alla conservazione della segretezza dell'atto già compiuto.

4. *Il principio di pubblicità nella Costituzione*

L'art 101, comma 1, Cost., stabilendo che «la giustizia è amministrata in nome del popolo», assicura la pubblicità dell'amministrazione della giustizia e con particolare importanza, per la delicatezza dei valori coinvolti, di quella penale. Il popolo italiano, in nome del quale la giustizia viene amministrata, deve poter conoscere, anche per poter valutare, i modi in cui una tale amministrazione si svolge ed i risultati che essa consegue.¹² La Corte costituzionale, con plurime decisioni, ha più volte ribadito che «la pubblicità del giudizio, specie quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale, in forza del art. 101, comma 1, Cost., trova in quella sovranità la sua legittimazione»¹³; e ancora: «la pubblicità è coesistente ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento»¹⁴. Con riguardo alla pubblicità delle udienze giudiziarie, l'assenza di un esplicito richiamo costituzionale non ne scalfisce il valore costituzionale, peraltro consacrato anche in altre carte internazionali dei diritti fondamentali. La pubblicità del giudizio specie di quello penale rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico. Il principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali. In Italia è solito criticare l'ampiezza con cui gli atti del processo penale sarebbero conoscibili dal pubblico e l'eccesso del dibattito di cui questi atti sarebbero oggetto sulla stampa. Si citano come modello le legislazioni anglosassoni, le quali vieterebbero la pubblica conoscenza e discussione degli atti delle indagini penali. In realtà, fermo che l'efficacia di tali indagini deve comunque essere preservata, la pubblica conoscibilità e discutibilità degli atti del processo penale, oltre ad essere garantite dalla Costituzione, sono essenziali alla democrazia.¹⁵

Con particolare riferimento alla pubblicità mediata, è utile sottolineare come tale categoria sia un corollario del principio di libertà di manifestazione del pensiero, derivato

¹² M. SCAPARONE, *Procedura penale*, vol. I-II, Torino (ultima ed.), 2012, p. 64.

¹³ Corte Cost n.93/2010 in www.cortecostituzionale.it

¹⁴ Corte Cost. n.25/1965 e n.12/1971, in www.cortecostituzionale.it

¹⁵ M. SCAPARONE, *Procedura penale*, vol. I-II, Torino (ultima ed.), pag. 65

dall' art. 21 Cost.; la sua trattazione con riferimento al diritto di cronaca sarà trattata nei capitoli successivi.

5. *Il principio di pubblicità nelle fonti internazionali ed europee*

L'articolo 6, par. 1, C.e.d.u., l'art. 47, par. 2 della Carta di Nizza, l'art. 14, par. 1 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (P.i.d.c.p.) e l'art 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (In inglese U.D.H.R.) includono esplicitamente tra le garanzie di equità processuale il principio di pubblicità del procedimento, il quale manca di specifiche disposizioni in alcune costituzioni nazionali, come quelle italiana, francese e tedesca¹⁶. La rilevanza di questo principio è collegata a una complessa rete di interessi, che non riguardano solo gli individui ma anche la collettività. La Corte di Strasburgo ha enfatizzato la trasparenza che la pubblicità processuale offre all'amministrazione della giustizia e ha evidenziato il suo stretto legame con i principi fondamentali di una società democratica. Si è sottolineato che questa garanzia «protegge gli individui da una giustizia non soggetta al controllo pubblico e rappresenta uno strumento per mantenere la fiducia nei tribunali»¹⁷. A differenza delle altre garanzie processuali, l'articolo 6.1 C.e.d.u. elenca esplicitamente numerose eccezioni alla regola della pubblicità, giustificate da diverse ragioni. Queste eccezioni possono essere suddivise in tre categorie: interessi di rilevanza generale, quali la morale, l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale in una società democratica; interessi specifici individuali dei minori e della tutela della vita privata delle parti; e "circostanze speciali" in cui la pubblicità potrebbe danneggiare gli interessi della giustizia¹⁸. Nell'interpretare questa previsione, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che gli Stati hanno una certa discrezionalità nell'escludere la pubblicità in base alla natura della controversia e ai poteri giurisdizionali coinvolti. Si è sottolineato che la complessità delle questioni tecniche potrebbe giustificare l'assenza di pubblicità, a condizione che la materia non richieda un controllo pubblico¹⁹. Inoltre, sono state ammesse udienze a porte chiuse per i casi nei quali sia necessario risolvere solamente questioni di diritto o questioni risolvibili in base agli atti processuali, specialmente se il principio di pubblicità è stato rispettato in una fase precedente del processo²⁰. Sotto il profilo del diritto alla pubblicità, la recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha evidenziato diversi problemi strutturali nel sistema penale italiano. In

¹⁶ R.E. KOSTORIS, *Manuale di procedura penale europea*, (ultima ed.) pag. 128

¹⁷ Corte e.d.u., 10 aprile 2012, C- 32075/09, *Lorenzetti c. Italia*.

¹⁸ C.e.d.u. art. 6

¹⁹ Corte e.d.u. 24/6/1993, *Schuler-Zgraggen c. Svizzera*

²⁰ Corte e.d.u. 22/2/1984, *Sutter c. Svizzera*

particolare, si è rilevata una violazione dell'articolo 6.1 della C.e.d.u. per quanto riguarda le specifiche procedure relative alle misure di prevenzione patrimoniali e alla riparazione per ingiusta detenzione, in cui la deliberazione in camera di consiglio della decisione è generalmente prescritta, senza la possibilità per le parti di richiedere un'udienza pubblica²¹. Riguardo al tema della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, si può dedurre dal costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che il requisito convenzionale, indicato nella disposizione che afferma che "la sentenza deve essere resa pubblicamente", può considerarsi rispettato anche nel caso in cui la pubblicità della sentenza non sia presente al momento della sua emanazione, ma venga garantita successivamente mettendo a disposizione il provvedimento per consentirne la visualizzazione e l'estrazione della copia corrispondente²².

6. *Introduzione al "nuovo" codice di procedura penale del 1988*

Il testo del nuovo codice di procedura penale, approvato dal Governo il 22 settembre 1988 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24 ottobre 1988, è entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Il progetto preliminare è stato redatto da una Commissione nominata dall'allora Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli e presieduta dal Prof. Gian Domenico Pisapia. La legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 è stata approvata dal Parlamento con l'intento di riformare la struttura del processo penale, tale intento aveva origini molto precedenti, risalenti al 1962. Inizialmente, si è cercato di apportare ripetute modifiche al codice del 1930. La nuova realtà nel procedimento penale rappresenta un cambiamento significativo rispetto all'approccio del codice Rocco, che è durato per oltre cinquant'anni. Questo nuovo codice è caratterizzato dall'adozione di un modello di processo prevalentemente accusatorio, sebbene con influenze inquisitorie, soprattutto nella fase dell'istruzione, e regole accusatorie, soprattutto durante il dibattimento. Già dalla legge delega 16 febbraio 1987 n.81, il governo è stato incaricato di creare una legge che incorporasse le caratteristiche del sistema accusatorio nel procedimento penale. Tale legge-delega conteneva due importanti direttive in tema di limiti alla pubblicazione di informazioni concernenti rispettivamente, il processo ordinario (art.2 n.71) e il processo a carico di minorenni (art. 3 lett. c). Già nella parte introduttiva della delega si avverte la necessità di ridimensionare il divieto di pubblicazione, con particolare riguardo al momento processuale più delicato: la fase delle indagini. Il

²¹ Corte e.d.u. 13/11/2007, Bocellari e Rizza c. Italia

²² CERESA-GASTALDO-LONATI, *Profili di procedura penale europea*, Milano, 2023, p. 145

divieto di pubblicazione è realizzato in maniera semplicistica mediante la previsione di un termine, al di là del quale, gli atti del giudice, del pubblico ministero e della polizia giudiziaria non erano più coperti da segreto e diventavano pubblicabili. Il testo, approvato il 18 luglio 1984 dalla Camera dei deputati, sanciva che nella fase in cui vi era il segreto l'immagine e le generalità dell'indiziato non erano pubblicabili sino all'udienza preliminare, e comunque non oltre il termine di sei mesi dall'iscrizione nel registro indagati; assoluto, invece, era il divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori, siano esse parti offese, danneggiati, o testimoni²³. Tali divieti di pubblicazione erano realizzati per una *ratio* di tutela dell'attività investigativa e garanzia di corretta formazione del convincimento giudiziale la cui trattazione sarà discussa nei capitoli successivi.

²³G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Giuffrè, Milano, 1989, pag. 280

CAPITOLO II

LA PUBBLICITÀ NEL PROCEDIMENTO IN OTTICA DINAMICA

SOMMARIO: –1. Introduzione alla segretezza delle indagini preliminari. –2. I divieti di pubblicazione nell' art 114: differenza tra pubblicazione dell'atto e contenuto del testo dell'atto. – 3. I divieti di pubblicazione a tutela di interessi processuali. – 4. Il dibattimento: la pubblicità delle udienze, le riprese in dibattimento e i limiti. – 5. Gli illeciti derivanti dalla violazione del segreto processuale e dei divieti di pubblicazione. – 6. La pubblicazione della sentenza e della motivazione.

1. Introduzione alla segretezza delle indagini preliminari

La segretezza della fase iniziale del procedimento è un dato comune a tutti gli ordinamenti, a prescindere dall'orientamento politico e dal sistema processuale adottato.¹ L'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, con la conseguente eliminazione della fase istruttoria e del relativo segreto (noto come "segreto istruttorio") del codice del 1930, non ha significato la fine della segretezza nella prima fase del procedimento. Anche nel codice attuale, basato sul modello accusatorio, persiste l'"obbligo del segreto" o "segreto investigativo", limitato a singoli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. Questo obbligo perdura fino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza o, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 comma 1 c.p.p.).

Secondo la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, questa previsione ha "oggettivizzato la segretezza" senza vincolarla all'identificazione specifica degli obbligati, a differenza del codice abrogato.² L'obbligo del segreto si estende a tutti coloro che sono a conoscenza degli atti coperti dal segreto, indipendentemente dalla loro qualifica. La segretezza delle indagini preliminari mira a garantirne l'autenticità ed efficacia, evitando interferenze che potrebbero comprometterne i risultati. Gli atti dichiarati segreti non possono essere pubblicati integralmente, parzialmente o riassuntivamente, né nel loro

¹ A.MALINVERNI, P. TONINI, voce *Segreto III) Segreto istruttorio*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1992, p.4

² V. MELE, *il segreto istruttorio*, Napoli, 1959

contenuto (art. 114 comma 1 c.p.p.). Questo divieto di pubblicazione evita che gli atti d'indagine siano resi noti al pubblico, preservando la loro segretezza.

2. *I divieti di pubblicazione nell'art.114: differenza tra pubblicazione dell'atto e contenuto del testo dell'atto*

Al fine di comprendere appieno la portata dell'art. 114 c.p.p. attuale, che costituisce la disposizione chiave sulla pubblicità del procedimento ed è strategicamente posizionato nel libro II del c.p.p. tra le disposizioni generali sugli atti processuali, è necessario inizialmente chiarire il concetto di "pubblicazione". Quest'ultimo deve essere differenziato dalla mera "rivelazione" considerando sia i destinatari che il mezzo di diffusione utilizzato. Si può ritenere appropriato definire la pubblicazione come la divulgazione di notizie in modo tale da informare un numero indefinito di persone. Tra i possibili mezzi di comunicazione elencati nel comma 1 dell'art. 114 c.p.p., rientrano la stampa (giornali, altri periodici, libri) e "ogni altro mezzo di diffusione", come la radio, la televisione, la cinematografia, le dichiarazioni pubbliche e le affissioni pubbliche. Più controverso è il mezzo di diffusione via Internet, che per via della caratteristica della "incontrollabile diffusività", precedenti giurisprudenziali sembrano escludere la possibilità di farlo rientrare nel divieto. La rete Internet, infatti, consente un accesso praticamente illimitato a dati, informazioni e immagini provenienti da tutto il mondo, raggiungendo un numero virtualmente infinito di utenti. Queste informazioni e immagini possono rimanere costantemente accessibili per periodi di tempo estremamente lunghi. Tuttavia, dato l'assenza di una specifica normativa dedicata a questo fenomeno, la diffusione degli atti processuali attraverso la consultazione telematica, già pratica consolidata in altri Paesi³, deve trovare legittimità e regolamentazione nella disciplina dei divieti di pubblicazione di atti e immagini stabilita dall'art. 114 c.p.p. Anche se le peculiarità tecniche del sistema di comunicazione in questione, ora evidenziate, sollevano particolari questioni riguardo all'applicazione dei divieti di pubblicazione e alle sanzioni in caso di violazione⁴.

Una volta chiarito il concetto di "pubblicazione", è fondamentale evidenziare che l'art. 114 c.p.p. regola due tipi di divieto: la "pubblicazione dell'atto" e la "pubblicazione del contenuto dell'atto". Il comma 1 proibisce "la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o

³ V. FANCHIOTTI, *Giudice contro giuria nel caso Massachusetts v. Woodward, la babysitter accusata di omicidio*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1998, p.255

⁴ P.P. PAULESU, *la presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, 2 ed., Torino, 2009, p.162

anche solo del loro contenuto". In contrasto, il comma 7 consente sempre la "pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto".

Si ritiene che la "pubblicazione dell'atto" implichi la divulgazione dell'atto "come risulta dalla documentazione procedimentale"⁵. Tale pubblicazione può essere "integrale", con la riproduzione testuale completa dell'atto; "parziale", divulgando solo una parte del testo originale; o "per riassunto", presentando in forma sintetica con l'interpolazione di parti del testo.⁶ La definizione di "contenuto" risulta più complessa, ma è certo che non coincide con il suo significato nel contesto dell'art. 164 c.p.p. del 1930. Mentre quest'ultimo copriva diverse modalità di divulgazione del contenuto di un atto, l'art. 114 c.p.p. attuale contrappone la pubblicazione dell'atto a quella del suo contenuto. La dottrina predominante suggerisce che la "pubblicazione del contenuto dell'atto" corrisponda a una riferibilità riassuntiva, "senza interpolazioni di carattere testuale", di ciò che l'atto esprime concettualmente.⁷ Un orientamento minoritario propone un'interpretazione assai più restrittiva, ritenendo che la norma che fa riferimento al contenuto dell'atto consenta la pubblicazione delle informazioni desumibili dall'atto, ma senza riferimenti al procedimento in cui esso è stato compiuto, ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, ecc., le cui dichiarazioni processuali costituiscono fonte dell'informazione.⁸ A questa esegesi - che verrebbe ad estendere notevolmente il divieto di pubblicazione- si è però replicato non solo che appare poco ancorata al dato letterale ma soprattutto che risulterebbe assai dubbia imposizione al giornalista dell'obbligo di "pubblicare solo notizie generiche, impedendogli così di fornire una chiara ed analitica descrizione dei fatti processuali che possono interessare l'opinione pubblica"⁹. Il divieto di pubblicazione (anche) del contenuto dell'atto, definito dalla dottrina come divieto "assoluto", si applica agli atti coperti dal segreto investigativo o a specifiche informazioni soggette a decreto di segretezza da parte del pubblico ministero. Al contrario, il divieto "relativo" riguarda gli atti non coperti o non più coperti dal segreto, fino al termine previsto dalla legge.

La distinzione tra divieto di pubblicazione del contenuto dell'atto e divieto di pubblicazione dell'atto mira a preservare il nuovo sistema giudiziario, in cui il giudice del dibattimento deve conoscere gli atti delle indagini preliminari solo tramite le contestazioni

⁵ G.P VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G.CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, 9 ed., Padova, 2016, p. 176

⁶ M. PISANI, *Gli atti*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, 8 ed., Bologna, 2008, p.144 s.

⁷ Così G.P VOENA, *Atti*, cit., p.176

⁸ F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, 2 ed., Torino, p.142

⁹ P. P. RIVELLO, *Prevedibili incertezze della distinzione, ex art 114 c.p.p., tra l'atto e il suo contenuto*, in *Riv. It. Proc. Pen.*, 1990, p.1067

dibattimentali. La norma evita distorsioni nella procedura e assicura che il giudice formi il suo convincimento in modo corretto. Tuttavia, la dottrina ha sottolineato le sfide pratiche nella distinzione tra pubblicazione dell'atto e del suo contenuto¹⁰, poiché tale differenza potrebbe vanificare l'efficacia della norma¹¹. Attraverso l'art. 114 c.p.p., il legislatore ha cercato di armonizzare i molteplici valori costituzionali coinvolti nel rapporto tra giustizia penale e informazione. La norma risultante è di difficile comprensione, definita in dottrina "labirintica"¹², e mira a proteggere sia "interessi processuali" (commi 1, 2, 3 e 7) che "interessi extraprocessuali" (commi 2-bis, 4, 5, 6 e 6-bis).

Il divieto assoluto di pubblicazione (art. 114 comma 1 c.p.p.) vuole tutelare l'interesse *endoprocessuale* alla segretezza delle indagini, garantendo la genuinità delle prove. In ultima analisi, impone un "limite all'uscita" delle notizie sul procedimento penale¹³. Il divieto relativo (commi 2 e 3) si propone di preservare la neutralità del giudice dibattimentale, limitando l'ingresso di informazioni nella sua sfera cognitiva. I divieti dei commi 2bis, 4, 5, 6 e 6-bis mirano a salvaguardare interessi extraprocessuali come il buon costume, l'interesse dello Stato e la riservatezza dei testimoni e delle parti private, la personalità dei minori e delle persone private della libertà. La disciplina, orientata alla segretezza degli atti, riflette le fasi del procedimento.

La tutela della riservatezza dell'indagato/imputato, dei coinvolti e dei terzi estranei è secondaria nella disciplina complessiva, risultando un obiettivo estraneo o, nella migliore delle ipotesi, solo eventuale ed indiretto¹⁴.

3. I divieti di pubblicazione a tutela di interessi processuali

L'articolo 329, comma 1 c.p.p., al quale l'articolo 114, comma 1, c.p.p. fa riferimento per individuare gli atti coperti dal segreto e quindi soggetti al divieto assoluto di pubblicazione, specifica chiaramente gli "atti di indagine" compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero¹⁵. Dal punto di vista oggettivo, la norma si riferisce ai suddetti "atti di indagine", mentre dal punto di vista soggettivo, tali atti devono essere compiuti dagli organi inquirenti pubblici, ossia la polizia giudiziaria e il pubblico ministero. Da un punto di vista oggettivo, ciò implica che non sono soggetti al segreto e quindi non rientrano nel divieto

¹⁰ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 348

¹¹ A.A. DALIA-M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, 7 ed., Padova, 2010, p.378

¹² F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, cit, p.139

¹³ E. LUPO, *sub art. 114*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.II, p.48

¹⁴ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit, p.300 e p. 331

¹⁵ G.RUELLO, *sub art.329*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e V. Grevi, Padova, 2005, p.1125

di pubblicazione gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero che non hanno una valenza di indagine. In altre parole, gli atti che non hanno contenuto investigativo e non sono diretti al reperimento e all'assicurazione di elementi di prova non rientrano nella categoria di atti soggetti al segreto. Il legislatore delegato ha interpretato in modo restrittivo l'articolo che impone "l'obbligo di segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria", limitandosi invece ai soli atti propriamente investigativi. Questi atti non coprono l'intera gamma di attività descritte nei titoli II, IV e V del libro V c.p.p., le quali sono finalizzate alle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale secondo l'articolo 326 c.p.p.¹⁶. Tra gli atti che non assumono una valenza propriamente investigativa si collocano: la ricezione delle notizie di reato ex art. 330 c.p.p.; le informative rese dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero ex art. 347 c.p.p.; la richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari al fine di ottenere l'autorizzazione a disporre un'intercettazione di comunicazioni ex art. 267 c.p.p.; la richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari di una misura cautelare ex art. 291 c.p.p.; la trasmissione al giudice per le indagini preliminari della richiesta di sequestro inoltrata dall'interessato e non accolta dal pubblico ministero ex art. 368 c.p.p.; la richiesta al giudice per le indagini preliminari di disporre l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta ex art. 376 c.p.p.; l'avviso ai familiari dell'avvenuto arresto in flagranza o fermo ex art. 387 c.p.p.¹⁷.

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato secondo l'articolo 335 c.p.p., di norma, non è soggetta al vincolo del divieto di pubblicazione del suo contenuto, poiché non costituisce un atto di indagine. Il regime autonomo di non divulgazione nei confronti della persona sottoposta alle indagini, che era in vigore fino alla formulazione dell'imputazione, è stato eliminato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 18 della legge 8 agosto 1995, n. 332. Questa modifica ha previsto che le iscrizioni siano comunicate alla persona a cui è attribuito il reato, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, se richiesto. Tuttavia, l'articolo 335, comma 3-bis, c.p.p., conferisce al pubblico ministero il potere di imporre il "segreto sulle iscrizioni" per un periodo non superiore a tre mesi se ravvisa "specifiche esigenze attinenti all'attività d'indagine". Ciò indica chiaramente che di per sé l'iscrizione non è segreta, a meno che non si proceda per alcuni specifici reati di particolare gravità, come quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a, c.p.p., relativi a fatti di criminalità organizzata, per i quali la comunicazione delle iscrizioni è esclusa per garantire una più

¹⁶ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit, p.301

¹⁷ N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, Torino, 2012 p. 41.

circospetta attività investigativa¹⁸. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, anche l'"informazione di garanzia" secondo l'articolo 369 c.p.p. è un atto che, pur essendo indirizzato alla persona sottoposta alle indagini e destinato a essere conosciuto da questa, non può tecnicamente qualificarsi come atto di indagine. Questo atto non è soggetto al divieto assoluto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 1, c.p.p., specialmente dopo la modifica introdotta dalla legge 332/1995, che prevede che il pubblico ministero debba inviarlo "solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere"¹⁹. Va notato che, nonostante si prescriva che l'informazione di garanzia debba essere inviata in forma riservata tramite piego chiuso raccomandato con avviso di ricevimento, nella pratica questa informazione spesso diventa di dominio pubblico prima che l'interessato la riceva²⁰, situazione che risulta in contrasto con l'articolo 111, comma 3, della Costituzione, come modificato nel 1999, il quale richiede che la persona accusata di un reato sia informata "riservatamente" della natura e dei motivi dell'accusa nel più breve tempo possibile²¹. Le stesse considerazioni si applicano all'invito a comparire; tuttavia, è importante notare una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali datata 2 luglio 1997, che ha dichiarato che la pubblicazione di un atto di questo tipo prima che l'interessato ne abbia effettivamente conoscenza costituisce una violazione delle norme sulla riservatezza²². Sempre sul piano oggettivo, occorre poi sottolineare che il termine di durata massima legislativamente fissato per il segreto investigativo (la chiusura delle indagini preliminari) induce fondatamente a ritenere che non siano coperti da segreto investigativo e dal correlato divieto di pubblicazione gli atti di indagine posti in essere dopo "le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale", vale a dire gli atti di indagine suppletiva (compiuti dopo la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 419 comma 3 c.p.p.) e gli atti di indagine integrativa (svolti successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio ex art. 430 c.p.p.)²³, ancorché diretti al reperimento e all'assicurazione delle fonti di prova²⁴.

¹⁸ G.P VOENA sub art 114. 114 c.p.p. in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano (ultima ed.) p. 1160.

¹⁹ Cfr F. CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi-M. Bargis Padova (ultima ed.), p. 613.

²⁰ P. CORSO, *Le indagini preliminari*, in AA. VV., *Procedura penale*, 2 ed., Torino, 2012, p.426

²¹ R. CARISAGHI, *Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell'accusa, alla pubblicità, alla pubblicità e alla riservatezza*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo e R.E Kostoris, Torino, 2008, p.197 ss.

²² G. BUTTARELLI, *I primi provvedimenti nel settore della giustizia del Garante della privacy*, p. 459 ss

²³ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Napoli, 2011, p.36

²⁴ N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit. p.44

Per quanto concerne i provvedimenti cautelari personali, nella normativa precedente, la notifica all'imputato dell'ordinanza di custodia cautelare personale comportava la cessazione dell'obbligo di segreto all'interno del procedimento, ma non del divieto di pubblicazione. Si faceva distinzione tra atti coperti da segreto e atti non pubblicabili, sottolineando che, mentre il segreto operava durante il procedimento, il divieto di pubblicazione riguardava la divulgazione attraverso la stampa e altri mezzi di comunicazione sociale²⁵. La recente modifica legislativa, sebbene sembri in contraddizione con l'obiettivo dichiarato di garantire una maggiore tutela della privacy, prevede ora che l'ordinanza cautelare sia pubblicabile anche durante le indagini preliminari o prima della conclusione dell'udienza preliminare. Tuttavia, questa eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari deve essere interpretata alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla riforma delle intercettazioni. Infatti, il decreto legislativo prevede diversi divieti di trascrizione relativi a conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili. Inoltre, impone limiti più stringenti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni nei provvedimenti cautelari (art. 293 comma 2 quater), consentendo la riproduzione solo delle parti essenziali delle conversazioni necessarie per sostenere i gravi indizi o le esigenze cautelari. Tali divieti e limitazioni sono stati introdotti per evitare il pericolo che il contenuto di conversazioni irrilevanti o private venga divulgato attraverso i provvedimenti di libertà. È importante notare che, secondo l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 216/2017, come modificato dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, queste disposizioni sarebbero entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 161/2019, convertito nella legge n. 7/2020, e successivamente dal decreto-legge n. 28/2020, convertito nella legge n. 70/2020, la data di efficacia è stata ulteriormente posticipata al 1 settembre 2020. Conformemente alla disposizione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 161/2019, convertito, con modifiche, dalla legge n. 7/2020, e come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modifiche, nella legge n. 70/2020, queste disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Questo rappresenta un significativo cambiamento rispetto alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 216/2017, che aveva come criterio per l'applicazione della modifica normativa non la data di iscrizione della notizia di reato, bensì il momento in cui veniva adottato il

²⁵ Cass. sez. V, 03 ottobre 2002 N. 3896

decreto di autorizzazione alle operazioni di intercettazione. Il legislatore ha quindi ulteriormente prorogato, anche per quanto riguarda i divieti di pubblicazione, il termine di applicazione di una parte significativa della riforma delle intercettazioni. Con l'introduzione del comma 2-bis nell'articolo 114, si stabilisce che la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite secondo le disposizioni degli articoli 268 e 415-bis è sempre vietata. Questa nuova norma deve essere interpretata nel contesto più ampio della riforma organica delle intercettazioni, specialmente considerando le modifiche apportate agli articoli 268 e 415-bis dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161. Riguardo all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, si prevede che il pubblico ministero fornisca indicazioni e supervisioni per evitare che nei verbali siano riportate espressioni dannose per la reputazione delle persone o dati personali considerati sensibili dalla legge, a meno che si tratti di intercettazioni rilevanti per le indagini. Inoltre, è previsto che siano garantiti spazi effettivi per il diritto di difesa nella selezione, conservazione e valutazione del materiale intercettivo rilevante. L'articolo 415-bis è stato poi modificato con l'introduzione del comma 2-bis. Secondo questa nuova disposizione, se non è stata eseguita la custodia e selezione del materiale secondo gli articoli 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve includere un avvertimento. Tale avviso informa l'indagato e il suo difensore della possibilità di esaminare in modalità telematica gli atti relativi alle intercettazioni, ascoltare le registrazioni o prendere visione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Inoltre, viene loro concessa la facoltà di estrarre copie delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero, e il difensore ha la possibilità di depositare, entro venti giorni, un elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Qualora tali diritti della difesa siano stati violati, la norma introduce un nuovo e indipendente divieto di pubblicazione. L'obiettivo di questa disposizione è evidente: prevenire la divulgazione di comunicazioni o conversazioni in cui la difesa dell'indagato non sia ancora stata in grado di intervenire, sia in merito alla precisione della trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria, sia riguardo alla loro rilevanza come prova. Ciò si applica sia al profilo della sensibilità dei dati che a quello dell'interpretazione.

Sotto il profilo soggettivo, la formula impiegata dal legislatore, richiamava inizialmente soltanto gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, tuttavia con la modifica del comma 1 dell'articolo 329 per il tramite dell'art 2, comma 1, lett. f), del D.L.vo 29 dicembre del 2017, n. 216 estende l'obbligo del segreto anche agli atti del giudice che provvedono sulle richieste del pubblico ministero. Devono ritenersi esclusi dal segreto, e,

quindi, dal divieto assoluto di pubblicazione, gli atti di indagine compiuti dal difensore della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa dal reato nell'esercizio delle facoltà ex art. 327-bis c.p.p., sia, ancora, gli atti provenienti da soggetti privati²⁶ e i documenti di origine extraprocessuale²⁷.

Quanto agli atti relativi all'investigazione difensiva, vale la pena notare che la legge 7 dicembre 2000, n. 397 ("Disposizioni in materia di indagini difensive") non ha apportato modifiche all'articolo 329 c.p.p. In questa categoria di atti rientrano, ad esempio, le dichiarazioni rilasciate da persone a conoscenza dei fatti o i risultati di perizie tecniche²⁸. È importante evidenziare che l'assenza di un obbligo di segretezza e la mancanza di un divieto di pubblicazione sollevano questioni di legittimità costituzionale, violando il principio di parità delle parti nel processo come stabilito dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione²⁹. Inoltre, in dottrina è stata evidenziata una conseguenza paradossale della normativa attuale in merito a questo punto: poiché gli atti derivanti dall'investigazione difensiva non sono soggetti al segreto e il fascicolo del difensore, secondo l'articolo 391-octies, comma 3, del c.p.p., deve essere incluso nel fascicolo del pubblico ministero, il divieto di pubblicazione, si applica agli atti contenuti in quest'ultimo fascicolo durante il dibattimento. Questo scenario porta alla situazione paradossale in cui gli atti che erano in precedenza liberamente divulgabili diventano soggetti al divieto di pubblicazione una volta inseriti nel fascicolo del pubblico ministero durante il dibattimento³⁰.

Per quanto riguarda gli atti compiuti da soggetti privati, includono denunce, querele e referti³¹; in particolare, le indagini giornalistiche di individui estranei al procedimento devono essere considerate pubblicabili³². Non rientrano nel segreto investigativo i documenti provenienti da fonti esterne al procedimento e non realizzati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. La Corte di cassazione ha chiarito che, nonostante l'attuale articolo 114 del c.p.p. non menzioni esplicitamente i "documenti" accanto agli "atti", a differenza dell'articolo 164 c.p.p. del 1930, i documenti disciplinati dall'articolo 234 c.p.p., una volta inclusi nei documenti d'indagine, diventano parte integrante di tali atti e

²⁶ L. CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale*, Torino, 2008, p. 25

²⁷ N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit. p.45

²⁸ F. GIUNCHEDI, *Informazione e processo*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p.660

²⁹ F. RANZATTO, *Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale*, in *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore. Investigazioni private-Difesa d'ufficio-Patrocinio per i non abbienti*, a cura di L. Filippi, Padova, 2001, p. 492

³⁰ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit. p.42 ss.

³¹ L. CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale*, cit. p.25

³² G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p.301, nota 5

quindi soggetti al divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114 c.p.p. Inoltre, l'articolo 684 c.p. - argomento che sarà esaminato più avanti nell'indagine sanziona la pubblicazione sia di atti che di documenti relativi a un procedimento penale la cui diffusione è vietata per legge. Tuttavia, poiché tali documenti non sono coperti dal segreto investigativo, la Corte ha escluso che siano soggetti al divieto assoluto di pubblicazione, consentendo quindi la divulgazione del loro contenuto ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del c.p.p.³³

Il vincolo del segreto e il relativo divieto di pubblicazione, definiti dalla dottrina come "assoluti", persistono - come già menzionato - fino a quando l'imputato ne sia a conoscenza e, in ogni caso, non oltre la conclusione delle indagini preliminari (articolo 329, comma 1, c.p.p.). Pertanto, il segreto cessa in presenza di due condizioni alternative: la prima è rappresentata dall'avvenuta conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, mentre la seconda è la scadenza del termine fissato con la chiusura della fase delle indagini preliminari. Per quanto riguarda la prima condizione, è importante notare che il termine "imputato" è inappropriato durante la fase delle indagini preliminari, poiché non è permesso parlare tecnicamente di "imputato" in quel contesto. L'articolo 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell'imputato anche alla "persona sottoposta alle indagini preliminari". Inoltre, l'obbligo del segreto e il divieto di pubblicazione diventano inoperanti al termine della fase investigativa, quando la persona sottoposta alle indagini assume la qualifica di imputato. Per ragioni di coerenza, si ritiene che, ai fini della cessazione del segreto, sia rilevante non solo la conoscenza dell'atto da parte dell'indagato ma anche del suo difensore, poiché la conoscenza deve essere collegata alla "difesa" nel suo complesso³⁴. L'articolo 329, comma 1, c.p.p. non richiede esplicitamente che la difesa "abbia conoscenza dell'atto", ma solo che "possa avere conoscenza dell'atto". Pertanto, è sufficiente la presenza di una "possibilità legale di conoscenza"³⁵. Un atto di indagine può diventare conoscibile per la difesa a causa delle sue caratteristiche "genetiche" o attraverso specifiche fasi di *discovery* connesse agli sviluppi delle indagini stesse³⁶. Gli atti che coinvolgono direttamente l'indagato, come l'interrogatorio, l'ispezione o il confronto, rendono il segreto immediatamente inoperante al momento della loro esecuzione. Altri atti di indagine, come perquisizioni, sequestri e accertamenti, ai quali il difensore ha il diritto di assistere, consentono la cessazione del segreto quando il difensore è effettivamente presente. Tuttavia, se il difensore decide di non

³³ Cass., Sez., 9 marzo 2011, n. 6

³⁴ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p.304,

³⁵ R. ADORNO, Sulla pubblicazione del contenuto di atti d' indagine coperti dal segreto, cit., p.217

³⁶ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit. p.44

esercitare il diritto di presenziare e l'atto è eseguito in sua assenza, il momento in cui il segreto cessa diventa dubbio. Un primo orientamento ritiene che il segreto cada comunque con il compimento dell'atto, mentre un secondo orientamento suggerisce che possa cessare solo con il deposito *ex art. 366 c.p.p.* del verbale dell'atto, specialmente se il difensore non è stato avvisato preventivamente. Infine, vengono affrontati problemi interpretativi relativi alla durata del segreto e del divieto di pubblicazione nei procedimenti contro ignoti e nei procedimenti con più indagati. La dottrina dibatte su quando la conoscenza dell'atto da parte di uno degli indagati determini la cessazione del segreto e del divieto di pubblicazione per tutti³⁷, sottolineando la necessità di considerare attentamente le circostanze specifiche di ogni situazione³⁸.

Una volta identificati i profili oggettivi, soggettivi e cronologici relativi all'obbligo del segreto d'indagine, è importante ricordare che i commi 2 e 3 dell'art. 329 c.p.p. introducono due eccezioni opposte alla regola generale del segreto. Tali eccezioni sono giustificate dalle esigenze concrete delle indagini e comportano una variazione della configurazione del segreto investigativo attraverso determinazioni specifiche del pubblico ministero³⁹. L'articolo 329, comma 2, disciplina la "desegretazione" degli atti, non espressamente prevista dalla legge-delega n. 81/1987. In questo caso, il pubblico ministero, nonostante la presenza del segreto, può autorizzare, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o parti di essi, se ciò è necessario per il proseguimento delle indagini. Tale autorizzazione può comprendere, ad esempio, la divulgazione di fotografie, videoriprese o identikit del sospetto autore di un reato. Gli atti pubblicati vengono poi depositati presso la segreteria del pubblico ministero⁴⁰. L'articolo 329, comma 3, lettera a e b, disciplina la "segretazione" o protrazione del segreto, in ottemperanza a una previsione espressa nell'articolo 2 della legge-delega n. 71/1987. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il pubblico ministero può, in caso di necessità per il proseguimento delle indagini, disporre l'obbligo del segreto per singoli atti. Questo può avvenire con il consenso dell'indagato o, indipendentemente dal consenso, se la conoscenza dell'atto può ostacolare indagini su altre persone. Inoltre, il pubblico ministero può vietare la pubblicazione del contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni investigative, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale. Tuttavia, in dottrina si osserva che i presupposti per

³⁷ L. CARLI, *Indagini preliminari e segreto investigativo*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1994, p.784

³⁸ N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit. p.52 ss.

³⁹ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p.310

⁴⁰ F. CAPRIOLI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., p. 614

l'esercizio di tali poteri sono molto flessibili, con il rischio di abusi⁴¹. Gli atti delle indagini preliminari svolti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, una volta privi del carattere di segretezza, non diventano automaticamente divulgabili attraverso la stampa o altri mezzi di diffusione. In tali casi, si applica un divieto limitato di pubblicazione, conforme all'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, che riguarda la riproduzione testuale degli atti. Questo divieto è destinato a diminuire progressivamente fino alla sua completa estinzione man mano che lo sviluppo del procedimento attenua la necessità stessa del divieto, il cui scopo è preservare il giudice dibattimentale da interferenze nella formazione della sua convinzione⁴².

La correlazione tra "segretezza interna" e "segretezza esterna", in termini tradizionali, non è assoluta, poiché gli atti che possono essere comunicati legalmente alle parti coinvolte non sono necessariamente divulgabili a un pubblico indeterminato. Il divieto mira a proteggere la "verginità conoscitiva" del giudice del dibattimento, evitando che quest'ultimo, nell'ambito dei principi di accusatorietà, oralità e separazione delle fasi del procedimento, sia influenzato dalle informazioni acquisite nelle fasi precedenti⁴³. In base all'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, in assenza di un dibattimento, il divieto di pubblicazione, anche in forma parziale (ma non in forma di riassunto)⁴⁴, degli atti conosciuti dall'indagato fin dall'inizio o diventati tali successivamente, perdura fino alla chiusura delle indagini preliminari o, nei procedimenti che non sono stati avviati mediante citazione diretta, fino alla fine dell'udienza preliminare (a condizione che si raggiunga questa fase e che non intervenga l'ipotesi del comma 3). Tuttavia, in conformità all'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale, il "contenuto" degli atti non più coperti da segreto è pubblicabile⁴⁵ (salvo provvedimenti di segretazione del pubblico ministero), sebbene la distinzione tra atto e suo contenuto abbia portato a interpretazioni divergenti. L'emissione del provvedimento di archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere determina l'integrale pubblicabilità degli atti del procedimento, ma solo dopo che tali decisioni sono diventate definitive. La dottrina ha individuato situazioni in cui il divieto di pubblicazione potrebbe ripristinarsi automaticamente, come la riapertura delle indagini preliminari dopo

⁴¹ C. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un'evoluzione bloccata*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2011, n.3, p. 136 s.,

⁴² G.P. VOENA, *sub art. 114 c.p.p.*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, cit., tomo I, cit., p. 1164

⁴³ M. PISANI, *Gli atti*, cit., p. 145

⁴⁴ M. PISANI, *Gli atti*, cit., p. 145, nota 8

⁴⁵ Cass., Sez.I, 10 ottobre 1995, Di Fiori, in *Cass. Pen.*, 1996, p.1183

l'archiviazione o la revoca della sentenza di non luogo a procedere⁴⁶. Solo la certezza che la fase dibattimentale non si instaurerà elimina, secondo l'articolo 114, comma 2, c.p.p., ogni limite alla pubblicabilità degli atti non segreti delle indagini e dell'udienza preliminare⁴⁷. L'emanazione di una sentenza anticipata di proscioglimento, ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale, comporta anch'essa l'integrale pubblicabilità degli atti del procedimento.

La questione della pubblicabilità degli atti nei procedimenti speciali che non prevedono una fase dibattimentale (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti e procedimento per decreto) è meno chiara. La dottrina diverge sull'individuazione del momento in cui gli atti diventano pubblicabili, con alcune opinioni che considerano la sentenza come il momento chiave⁴⁸, mentre altre attribuiscono importanza alla richiesta del rito⁴⁹ o all'ordinanza che ne dichiara l'ammissibilità⁵⁰. Nell'eventualità, differente da quella contemplata dall'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, in cui si prosegue con il dibattimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero fino alla pronuncia della sentenza in grado di appello (articolo 114, comma 3, c.p.p.). Si sottolinea che, data la natura tassativa della norma, è consentita soltanto la pubblicazione in forma riassuntiva⁵¹. In ogni caso, il contenuto degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero è sempre pubblicabile ai sensi dell'articolo 114, comma 7, c.p.p. La ragione alla base di questo divieto di pubblicazione è la necessità di impedire al giudice del dibattimento di acquisire informalmente, al di fuori del processo, la conoscenza di atti di cui non gli è permesso avere consapevolezza durante il procedimento⁵². Ciò è in linea con il concetto del "doppio fascicolo", ideato per preservare la neutralità psicologica del giudice del dibattimento, il quale deve formare il proprio convincimento esclusivamente durante l'iter processuale. La finalità di questa disposizione emerge chiaramente dai lavori preparatori, in particolare dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, che sottolinea come gli atti delle indagini preliminari presenti nel fascicolo del pubblico ministero debbano essere conosciuti dal giudice del dibattimento solo attraverso le

⁴⁶ F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 141

⁴⁷ E. ANDOLINA, *sub art. 114 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, tomo I, Milano 2008, p. 963

⁴⁸ *La Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, cit., p.49; F. CORDERO, *Procedura penale*, 9 ed., Milano, 2012, p.354; G.P. VOENA, *Atti*, cit., p.183;

⁴⁹ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit. p. 342 s.

⁵⁰ G. UBERTIS, *sub artt 114-115*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, vol III, Milano, 1989, p. 38

⁵¹ M.PISANI, *Gli atti*, cit., p. 145, nota 8

⁵² G. LOZZI, *Lezione di procedura penale*, cit., p.341

contestazioni dibattimentali⁵³. La caduta del divieto avviene solo con l'emissione della sentenza di secondo grado per garantire la libertà di convincimento anche del giudice d'appello, il quale potrebbe essere influenzato dalla pubblicazione degli atti dopo la sentenza di primo grado, nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale⁵⁴. Il venir meno del divieto di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, in caso di mancata acquisizione durante l'appello, è giustificata per consentire un controllo da parte dell'opinione pubblica sull'operato del pubblico ministero, generalmente impossibile fino alla scadenza stabilita dalle norme sugli archivi dello Stato⁵⁵. Tuttavia, si evidenzia che tale divieto potrebbe riprendere vigore nel caso in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio una sentenza di condanna⁵⁶.

Il divieto testuale di pubblicazione non si applica agli atti integrativi d'indagine effettuati secondo l'articolo 430 c.p.p., poiché, nonostante siano considerati "atti di indagine", non sono coperti dal segreto investigativo a causa del termine finale stabilito dall'articolo 329, comma 1, c.p.p. Tuttavia, la documentazione relativa è inclusa nel fascicolo del pubblico ministero solo quando le parti la utilizzano per richieste al giudice del dibattimento che vengono accettate. Tale dinamica paradossale, in cui il divieto di pubblicazione scatta quando dovrebbe cessare, cioè proprio quando il giudice ne ha preso conoscenza⁵⁷, è ritenuta da alcuni come inadeguata a garantire il libero convincimento del giudice. Alcuni studiosi ritengono che gli atti di indagine integrativa non siano pubblicabili, basandosi sulla ratio del divieto di pubblicazione nella fase dibattimentale, nonostante ciò costituisca una forzatura del tenore letterale della disposizione⁵⁸. Importante notare che la giurisprudenza ha chiarito che il divieto di pubblicazione degli atti processuali, come stabilito dall'articolo 114, comma 3, c.p.p., si applica indipendentemente dalla scelta di alcuni coimputati di optare per il giudizio abbreviato, poiché permane la necessità di evitare turbamenti nel giudizio in corso per coloro che procedono secondo le forme ordinarie del rito⁵⁹.

Mentre gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero possono essere pubblicati testualmente solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, a meno che la sentenza di primo grado non sia inappellabile, in tal caso potrebbero essere diffusi immediatamente

⁵³ M. PISANI, *Gli atti*, cit., p.145 s.

⁵⁴ M. SCARPARONE, *Procedura penale*, cit., p.244

⁵⁵ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 355; G.P VOENA, *Atti*, cit., p.184

⁵⁶ G. UBERTIS, *sub artt 114-115*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., vol II, cit., p. 30, nota 13;

⁵⁷ G.GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 346 s

⁵⁸ L. CAMALDO, *sub art 114 c.p.p.*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, 2ed., Piacenza, 2008, p.514

⁵⁹ V. trib. Ancona, Sez. riesame, ord. 15 marzo 2008, Battei, in *Arch. N. proc. Pen.*, 2010, p.211

dopo la sua emissione, gli atti inclusi nel fascicolo per il dibattimento sono completamente pubblicabili dal momento della loro formazione, come previsto dall'articolo 431 del codice di procedura penale. La Corte costituzionale, tramite la sentenza n. 59/1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 114, comma 3, c.p.p. nella parte in cui vietava la pubblicazione testuale, prima della sentenza di primo grado, degli atti contenuti in tale fascicolo⁶⁰. La Corte ha sostenuto che l'analiticità con cui il legislatore delegato ha delineato i casi di divieto di pubblicazione degli atti non poteva giustificare il divieto in questione, specialmente considerando che le motivazioni addotte per giustificarlo, volte a garantire la corretta formazione del convincimento del giudice, non potevano razionalmente applicarsi agli atti nel fascicolo per il dibattimento, che il giudice deve necessariamente conoscere per compiere l'accertamento sul capo d'imputazione. La Consulta ha esaminato la questione di legittimità sollevata solo rispetto all'articolo 76 della Costituzione, ritenendo assorbite le questioni relative agli articoli 3 e 21 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che il divieto superasse i limiti imposti dalla legge-delega, sottolineando che questa prevedeva il divieto solo per gli atti depositati e quelli da assumere a dibattimento a porte chiuse, senza menzionare gli atti nel fascicolo per il dibattimento⁶¹. La sentenza di illegittimità ha trovato ampio consenso nella maggior parte della dottrina, che ha condiviso la finalità esclusivamente endoprocessuale del divieto⁶². Tuttavia, alcuni autori hanno sostenuto che la norma dichiarata illegittima aveva una funzione precisa come anticipazione nel caso di lettura di atti destinati a svolgersi in una parte di dibattimento a porte chiuse. Essi hanno indicato che, qualora il giudice decidesse successivamente di procedere a porte chiuse, gli atti precedentemente pubblicati non sarebbero più divulgabili, causando una lesione irreparabile dell'interesse tutelato. Si è anche osservato che l'imputato potrebbe subire danni dalla pubblicazione di atti che, pur essendo nel fascicolo per il dibattimento, non hanno ancora passato attraverso il vaglio dibattimentale. Al fine di affrontare gli inconvenienti derivanti dalla decisione della Corte costituzionale, alcuni suggeriscono di estendere analogamente il divieto dell'articolo 114, comma 5, c.p.p. agli atti del fascicolo per il dibattimento, consentendo al giudice, al momento della loro formazione, di tutelare gli

⁶⁰ Corte cost., 24 febbraio 1995, n. 59, in *Giur. Cost.*, 1995, p.503

⁶¹ G. UBERTIS, *sub* artt 114-115, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., vol II, cit. p.37

⁶² S. CAVINI, *È incostituzionale il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Cass. Penn.*, 1995, p. 2451; M. CERESA GASTALDO, *Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Giur. Cost.*, p. 2129; L. LUPARIA, voce *Pubblicazione di atti e di immagini*, in *Dizionario sistematico di procedura penale*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008, p. 263 s; E. LUPO, *La pubblicabilità degli atti d'indagine preliminare*, in *Leg. Pen.*, 1995., p. 500; G. GIOSTRA, *Alt al divieto di pubblicare*, cit., p. 659

interessi legati all'udienza dibattimentale a porte chiuse⁶³. Inoltre, si propone di affiancare al potere del pubblico ministero di vietare la pubblicazione per scopi investigativi, l'ulteriore potere di inibirne la divulgazione per salvaguardare continuamente le esigenze dell'articolo 472, commi 1 e 2, c.p.p. (buon costume, interesse dello Stato, riservatezza di testimoni e parti private)⁶⁴. Si è anche notato che situazioni simili potrebbero emergere per gli atti eliminati dal fascicolo per il dibattimento in seguito all'accoglimento di una questione preliminare e restituiti al pubblico ministero, con l'ulteriore considerazione che il divieto di pubblicazione dovrebbe ripristinarsi automaticamente in tali casi⁶⁵.

Infine, è specificamente stabilito nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 114 c.p.p. che la pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero "utilizzati per le contestazioni" ai sensi degli articoli 500 comma 1, 501 e 503 comma 3 c.p.p. è "sempre consentita". La lettura di tali atti durante il dibattimento per condurre le contestazioni rende superfluo il divieto di pubblicazione su tali atti⁶⁶. La formulazione della norma suggerisce che l'atto nella sua interezza e non solo la parte utilizzata per la contestazione, sarebbe pubblicabile⁶⁷. Tuttavia, è stato giustamente evidenziato che la pubblicazione integrale dell'atto potrebbe essere ingiustificata, danneggiando la coerenza sistematica del divieto legislativo⁶⁸ e potenzialmente incentivando contestazioni strumentali⁶⁹. Pertanto, considerando lo spirito della disposizione, si dovrebbe concludere che la pubblicazione riguardi solo la parte specifica dell'atto o la singola dichiarazione utilizzata per la contestazione⁷⁰. Questa interpretazione è pienamente sostenibile, specialmente dopo l'introduzione delle norme sul giusto processo nell'art. 111 Cost. e la conseguente modifica dell'art. 500 c.p.p. con la legge 1° marzo 2001, n. 63. In base a queste modifiche, le dichiarazioni lette per le contestazioni di solito possono essere valutate solo per stabilire la credibilità del teste, e possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento solo in casi specifici (articolo 500 commi 4, 5 e 7 c.p.p.)⁷¹.

Per quanto riguarda gli atti originariamente inclusi nel fascicolo del pubblico ministero e successivamente "migrati" in quello del dibattimento a seguito di una lettura consentita

⁶³ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 355

⁶⁴ S. CAVINI, *È incostituzionale il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, cit., p. 2452, nota 9

⁶⁵ G.P. VOENA, *Atti*, cit., p.183

⁶⁶ M. PISANI, *Atti*, cit., p. 146

⁶⁷ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 347 s

⁶⁸ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 107

⁶⁹ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 347

⁷⁰ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 347

⁷¹ E. ANDOLINA, *sub art. 114 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, cit., tomo, cit., p. 965

dalla legge, ad esempio, in caso di impossibilità di ripetizione dovuta a fatti o circostanze imprevedibili secondo l'art. 512 c.p.p., sembra ragionevole ritenere che il loro trattamento debba essere identico a quello degli atti formati in dibattimento. Una volta letti, essi diventano parte della conoscenza del giudice e, acquisiti al fascicolo dibattimentale, possono essere utilizzati per la deliberazione, eliminando così la necessità di proteggere l'integrità mentale del giudice del dibattimento. Oltre al contenuto, pertanto, dovrebbe essere possibile divulgare liberamente anche il testo, tranne che nei casi di lettura "a porte chiuse" previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2 del c.p.p., in conformità con quanto stabilito dall'articolo 114 comma 4 del codice di procedura penale.

4. *Il dibattimento: la pubblicità delle udienze, le riprese in dibattimento e i limiti*

Il procedimento penale si basa sul principio della pubblicità delle udienze dibattimentali, come stabilito dall'articolo 471, comma 1, c.p.p., a pena di nullità⁷². Dottrina e

⁷²Sul tema risultano fondamentali F. CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 3 5s.; M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, 3* ed., tomo II, *Le garanzie fondamentali*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 277 ss.; G.P. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 1 ss.

Con riferimento al codice vigente, v. R. ADORNO, *sub art. 471*, in G. ILLUMINATI-L. GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3° ed., Wolters Kluwer Ce-dam, Milano, 2020, p. 2377 ss.; B. BOCCHINI, voce *Pubblicità delle udienze*, in *Dig. disc. pen.*, V Agg., Utet, Torino, 2010, p. 700 ss.; M. CIAPPI, voce *Pubblicità (principio della)*, *ivi*, vol. X, 1995, p. 453 ss.; A. DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, in A. GAITO (a cura di), *I principi del processo penale*, Dike, Roma, 2016, p. 427 ss.; S. FURFARO, *La pubblicità dell'udienza nel sistema del «giusto processo»: un problema da risolvere*, in F.R. DI-NACCI (a cura di), *Processo e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 377 ss.; K. LA REGINA, *Le disposizioni generali sul dibattimento*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. SPANGHER, Utet, Torino, 2009, p. 60 ss.; V. Maffeo, *Il contributo della giurisprudenza sovranazionale all'evoluzione del principio di pubblicità*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 2, p. 11 ss.; A. MALINVERNI, voce *Oralità - II) Principio dell'oralità e pubblicità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, p. 1 ss.; D. MANZIONE, *sub art. 471*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 59 SS.; O. MAZZA, voce *Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, cit., I Agg., 2000, p. 357 ss.; F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale. tra indicazioni normative e profili attuativi*, cit., p. 21 ss.; M. SCARPARONE, *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 161 ss.; G.UBERTIS., voce *Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale*, in *Dis. disc. pen.*, cit., vol. III, 1989, p. 453 ss.; ID., voce *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, *ivi*, vol. V, 1991, p. 521 ss.; G. VARRASO, *sub art. 471*, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 2238 ss.; G.P. VOENA, voce *Udienza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 513 ss.; M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, 9° ed., Utet, Torino, 2022, p. 666 s.; E. FASSONE, *Il giudizio*, in E. FORTUNA-S. DRAGONE-E. FASSONE-R. GIUSTOZZI, *Manuale pratico del processo penale*, Cedam, Padova, 2007, p. 885; G. GARUTTI, *Il giudizio ordinario*, in O. DOMINONI-P. CORSO-A. GAITO-G. SPANGHER-N. GALANTINI-L. FILIPPI-G. GARUTTI-O. MAZZA-G. VARRASO-D. VIGONI, *Procedura penale*, 7 ed., rist. agg., Giappichelli, Torino, 2020, p. 605; in giurisprudenza, *Cass., Sez. Un.*, 21 aprile 1995, Zoccoli, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3319; *Cass., Sez. I*, 2 dicembre 1998, *Archina*, *ivi*, 1999, p. 3490; *Cass., Sez. IV*, 17 novembre 1995, Noceo, in *C.E.D. Cass.*, n. 203531.

giurisprudenza concordano nel ritenere che la nullità ex art. 471, comma 1, c.p.p. sia difficilmente riconducibile a qualcuna tra le ipotesi di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p. e debba pertanto essere qualificata come «relativa» ex art. 181 c.p.p., risultando pertanto sanata se non tempestivamente eccepita. Lo stesso articolo 471, stabilisce che alcune tipologie di persone non possono accedere all'aula di udienza. In particolare, non sono ammessi coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale (art. 471, comma 2, c.p.p.) e, qualora una di queste persone debba intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non sia più necessaria (art. 471, comma 3, c.p.p.). Non è consentita neppure la presenza di persone armate, fatta eccezione ovviamente per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare, con possibilità per il presidente - o, in sua assenza, del pubblico ministero - di ordinare l'espulsione delle persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali (art. 471, comma 4, c.p.p.). Il presidente può inoltre disporre, per ragioni di ordine e in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone (art. 471, comma 5, c.p.p.).

In un'era in cui l'accesso alle informazioni diventa sempre più pressante e gli strumenti di comunicazione, a causa del progresso tecnologico, diventano più efficienti ma anche più invasivi, il principio di pubblicità delle udienze si scontra con altri interessi costituzionali. Il legislatore ha cercato di bilanciare questi interessi con le disposizioni contenute nell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che regola le riprese audiovisive delle udienze dibattimentali. La normativa distingue tra ripresa e trasmissione, cercando di tutelare sia gli interessi processuali che quelli extraprocessuali, come l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia, il diritto alla riservatezza e all'onore, il diritto di cronaca giudiziaria. È stata adottata una disciplina che richiede un'autorizzazione per le riprese e le trasmissioni audiovisive, differenziando tra riprese dirette e differite. Tuttavia, questo iter normativo è stato oggetto di discussioni e revisioni nel corso del tempo. Si è passati da una concezione restrittiva a una più liberale, ma sempre nel rispetto degli interessi in gioco, compreso il diritto alla riservatezza delle parti del processo. L'ambito di applicazione dell'articolo 147 è limitato ai casi in cui le riprese audiovisive sono destinate all'esercizio del diritto di cronaca, escludendo altri fini come quelli scientifici o didattici. Inoltre, si è sollevato il problema della compatibilità delle riprese con i principi costituzionali, come la presunzione di non colpevolezza e il divieto di

trattamenti contrari al senso di umanità. La dottrina ha anche discusso se l'uso delle riprese audiovisive sia conforme all'articolo 36 del codice penale, che regola le pene accessorie, come la pubblicazione della sentenza. Tuttavia, la lettura della sentenza in udienza, spesso ripresa, non è stata oggetto di contestazioni, essendo considerata un atto pubblico⁷³. Dopo aver esaminato le questioni generali, è possibile procedere con una più dettagliata esposizione della normativa stabilita dal legislatore.

In conformità con l'articolo 147, comma 1, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, il giudice, con un'ordinanza motivata e con il consenso delle parti coinvolte, può autorizzare, in tutto o in parte, la registrazione fotografica, audio o video del dibattimento, nonché la trasmissione radiofonica o televisiva dello stesso, a condizione che ciò non interferisca con la tranquillità e la regolarità dello svolgimento dell'udienza o con la decisione⁷⁴. Questa disposizione si allinea al principio 14 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 2003 sulla divulgazione di informazioni da parte dei media riguardanti i procedimenti penali. Tale principio stabilisce che le trasmissioni in diretta e le registrazioni effettuate dai media durante le udienze non dovrebbero essere consentite, a meno che la legge o le autorità giudiziarie competenti lo permettano esplicitamente, e che tali trasmissioni debbano essere autorizzate solo se non vi è alcun rischio significativo di influenzare indebitamente le vittime, i testimoni, le parti dei procedimenti penali, i giurati o i magistrati. Tuttavia, il consenso delle parti coinvolte è considerato una condizione necessaria ma non sufficiente per autorizzare le riprese. Il giudice deve valutare se la divulgazione delle riprese possa arrecare pregiudizio alla tranquillità e alla regolarità dell'udienza o alla decisione⁷⁵. L'accordo delle parti deve essere ottenuto da tutte le parti coinvolte nel processo (pubblico ministero, imputato, altre parti private), e anche se solo una parte si oppone, le riprese non possono essere effettuate⁷⁶. È prassi comune che le richieste di utilizzo dei mezzi audiovisivi vengano avanzate al presidente prima dell'udienza, e i decreti autorizzativi vengono emessi durante la fase preliminare al dibattimento⁷⁷. Tuttavia, ciò può violare la disciplina prevista, sia riguardo al

⁷³ P. TRIGGIANI, *Informazione e giustizia penale*, Cacucci Editore, Bari, 2022, p. 383 ss.

⁷⁴ R. ADORNO, *sub art.471*, in G. ILLUMINATI-L. GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3 ed, cit., p. 2391

⁷⁵ M. GIALUZ, *I concordati atipici*, In F. PERONI- M. GIALUZ, *La giustizia penale consensuale, Concordati, mediazione e conciliazione*, Torino, 2004, p. 102

⁷⁶ G. DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale e problemi della pubblicità mediata "tecnologica" in Italia*, in *Foro it.*, 1988, V, c. 277.

⁷⁷ Corte Ass. app. Firenze, 17 gennaio 1996, Pacciani, *inedita*; Corte Ass. Milano, 12 giugno 2000, Maggi, *inedita*; Corte Ass. Firenze, 19 aprile 1994, Pacciani, *inedita*; Corte Ass. Firenze, 15 aprile 1994, Pacciani, *inedita*; Trib. Torino, 30 ottobre 2003, Agricola, *inedita*.

momento che alla forma del provvedimento autorizzativo, il quale dovrebbe essere emesso sotto forma di ordinanza e non di decreto, e riguardo all'organo competente a concedere l'autorizzazione, che deve essere il giudice o il collegio giudicante, non il presidente del collegio⁷⁸. La dottrina ha dibattuto se le parti debbano essere necessariamente consultate sull'accettazione delle riprese e se possano manifestare il loro consenso o dissenso anche riguardo al tipo di riprese. Alcuni ritengono che il giudice abbia l'obbligo di ascoltare le parti preliminarmente e informarle della loro facoltà di non consentire; pertanto, se le parti non si oppongono, si presume che acconsentano implicitamente. Tuttavia, ci sono opinioni contrastanti su questo punto. In ogni caso, l'accordo delle parti è essenziale, ma il giudice può comunque negare l'autorizzazione se ritiene che le riprese possano pregiudicare la tranquillità e la regolarità del processo o la decisione stessa. Questo potere discrezionale del giudice è ampio e deve essere esercitato con attenzione. Ci sono opinioni divergenti sull'impatto delle riprese audiovisive sui procedimenti penali. Alcuni ritengono che possano interferire con la giustizia stessa, influenzando i soggetti ripresi ad apparire bene per le telecamere piuttosto che essere accurati per quanto saranno chiamati a compiere⁷⁹; mentre altri vedono nella trasmissione un modo per garantire la trasparenza e il controllo democratico⁸⁰. Tuttavia, è importante notare che gli effetti delle riprese televisive sul processo sono molto diversi da quelli derivanti dall'informazione mediatica durante le indagini o dai talk show televisivi⁸¹.

Il consenso delle parti non è richiesto per autorizzare le riprese o le trasmissioni del dibattimento quando esista un interesse sociale particolarmente significativo alla conoscenza del procedimento giudiziario. Questo è quanto stabilito dall'articolo 147, comma 2, disp. att. c.p.p.⁸². In dottrina si è osservato che i primi due commi dell'articolo 147 prefigurano due categorie distinte di processi: quelli "ordinari", in cui prevale il diritto alla riservatezza, e quelli di "rilevante interesse sociale", in cui prevale il diritto di cronaca e il rifiuto delle parti alle riprese risulta inefficace. Tuttavia, resta ferma l'importanza di non compromettere la regolare conduzione del processo o la decisione. L'autorizzazione del giudice all'utilizzo di riprese o trasmissioni, anche senza il consenso delle parti, deve essere adeguatamente motivata, dimostrando il particolare rilevante interesse sociale per la conoscenza del

⁷⁸ E. VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, in *Ind. Pen.*, 2005, p. 589.

⁷⁹ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 925

⁸⁰ G. DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale*, cit., c. 281 ;

⁸¹ E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale, Prassi, media, fiction*, Milano, 2016

⁸² *Osservazioni governative sull'art. 128 prog. prel. c.p.p.*, IN G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo I, Padova, 1989

dibattimento a favore del pubblico⁸³. È dubbia la valenza di tale "interesse". Si ritiene che la norma richieda un interesse che vada oltre la semplice curiosità, giustificando la prevalenza rispetto alla volontà delle parti e al diritto alla riservatezza. Il requisito della particolare rilevanza mira a limitare le situazioni in cui le riprese sono permesse nonostante il dissenso delle parti⁸⁴, ma la norma non fornisce criteri oggettivi di valutazione, affidandosi alla discrezionalità del giudice.

Alcuni critici sostengono che il concetto di "interesse sociale" sia troppo ampio e che la valutazione della sua rilevanza sia troppo sfumata, dando al giudice un'eccessiva discrezionalità⁸⁵. Le decisioni giurisprudenziali variano, talvolta basandosi sul tipo di reato⁸⁶, nella natura del processo⁸⁷ o sulla notorietà degli imputati⁸⁸, altre volte sull'eccezionale risonanza mediatica del caso. La formula utilizzata implica che l'interesse sociale debba esistere prima delle riprese e non derivare dalla loro diffusione mediatica, al fine di evitare che i media creino un circo mediatico-giudiziario; tuttavia, alcune decisioni giurisprudenziali hanno individuato un interesse sociale particolarmente rilevante nella grande attenzione dei media al caso⁸⁹. Un ulteriore vincolo all'effettuazione di riprese o trasmissioni durante il dibattimento viene imposto dal possibile provvedimento del giudice che ordina la celebrazione del processo a porte chiuse, se sussistono i presupposti normativi indicati nell'articolo 472 del codice di procedura penale. Questi presupposti includono situazioni in cui la pubblicità potrebbe danneggiare il buon costume, causare la divulgazione di informazioni segrete a vantaggio dello Stato, violare la riservatezza dei testimoni o delle parti non coinvolte nell'accusa, o quando il giudice decide che l'interrogatorio dei minori debba avvenire senza la presenza del pubblico⁹⁰. L'articolo 147, comma 4, disp. att. c.p.p., stabilisce che in ogni caso, in tali situazioni, non possono essere autorizzate riprese o trasmissioni del dibattimento, il che significa che l'esclusione della pubblicità immediata implica anche l'impossibilità di pubblicità mediata, vietando quindi l'ingresso dei mezzi audiovisivi nell'aula di udienza. Tuttavia, il divieto di ripresa o trasmissione non si applica quando il dibattimento si svolge totalmente o parzialmente a porte chiuse, per tutte quelle

⁸³ ACH. MELCHIODA, *sub art 147*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare*, vol I, *Norme di attuazione*, Torino, 1992, p.568

⁸⁴ E. FASSONE, *Il giudizio*, cit., p. 887

⁸⁵ E. VALENTINI, *Le riprese audiovisive del dibattimento*, cit., p.607

⁸⁶ Trib. Milano, Sez. II, ord. 19 febbraio 1999, in *Foro ambr.*, 1999 p. 208

⁸⁷ Tib. Milano, ord. 12 ottobre 2004, Marchi, *inedita*; Trib. Palermo, Sez VII, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, in *Dir. Pen. Proc.*, 1996, p.76

⁸⁸ Trib. Milano, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, in *Dir. inf. e inform.*, 1997, p. 295

⁸⁹ Corte Ass. Taranto ord., 10 gennaio 2012, Misseri, *inedita*

⁹⁰ N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione*, cit., p. 77ss.

altre ipotesi in cui si possa arrecare nocumento alla pubblica igiene, o a causa di possibili disordini del pubblico presente in aula che potrebbero interrompere lo svolgimento regolare dell'udienza, o per proteggere la sicurezza dei testimoni o degli imputati, in conformità con l'articolo 472, comma 3, del c.p.p. In queste situazioni, in cui il giudice emette un provvedimento restrittivo riguardo alla presenza del pubblico in aula, non vi è una violazione della regolare conduzione dell'udienza tale da giustificare il divieto di presenza di fotografi e cineoperatori per le riprese e la successiva trasmissione delle immagini. Tuttavia, per quanto riguarda l'ipotesi contemplata dall'articolo 472, comma 3-bis c.p.p., vi è una mancanza di coordinamento tra questa specifica norma e la disciplina contenuta nell'articolo 147, comma 4, disposizione attuativa del codice di procedura penale, che continua a richiamare solo i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 472 c.p.p. Ciò potrebbe portare a interpretazioni contraddittorie della legge, permettendo la ripresa dei dibattimenti che escludono anche la presenza normale del pubblico. Questa discrepanza normativa sembra derivare dall'omissione del legislatore nel coordinare l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 472 del codice di procedura penale con il contenuto della norma di attuazione riguardante le riprese audiovisive. Tuttavia, questa omissione non sembra rappresentare un ostacolo significativo alla possibilità di interpretare che la garanzia aggiuntiva di riservatezza prevista nell'articolo 147, comma 4, disposizione attuativa del codice di procedura penale, si applichi anche alle situazioni disciplinate dall'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, poiché entrambe mirano a proteggere la riservatezza durante il processo⁹¹.

Analizzando tutti i mezzi di comunicazione di massa, la televisione ha il massimo potenziale rappresentativo ma anche il più alto rischio di alterare la rappresentazione del fenomeno processuale⁹². Di conseguenza, la pubblicità mediata attraverso la televisione dovrebbe essere gestita in modo da evitare eccessi spettacolari e influenze sull'opinione pubblica⁹³, mirando a riflettere al meglio la realtà del processo così come si svolge in aula. Si dovrebbe garantire che lo spettatore che segue il processo attraverso lo schermo televisivo si trovi nella stessa posizione del pubblico presente in aula⁹⁴, e pertanto, le trasmissioni televisive dovrebbero mostrarlo integralmente e senza interruzioni⁹⁵. Tuttavia, in alcuni casi,

⁹¹ E. DI EDDA, *Il consenso delle parti nel processo penale*, Cedam, Padova, 2002, p. 38

⁹² G. DI CHIARA, *Processo penale e pubblicità mediata tecnologica: rileggendo le premesse della "sentenza Cusani"*, in *Foro.it.*, III, c. 157; G. GIOSTRA, *La televisione nei dibattimenti penali*, in *Gazz. Giur.*, 1999, n. 1, p.5

⁹³ A. GRASSO, *Retorica, televisione e processo*, in A. TRAVERSI (a cura di), *Arte della persuasione e processo* (Atti del Convegno – Firenze, 28-29 novembre 1997), Giuffrè, Milano, 1998, p. 69 ss.

⁹⁴ GIUL. AMATO, *Dignità, riservatezza, onore della persona e pubblicità televisiva del processo*, in *Quad. avv.*, 1995, n. 2, p. 34

⁹⁵ M. CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XII, Utet, Torino, 1997, p.373

la giurisprudenza ha vietato la trasmissione integrale, ritenendola dannosa per gli interessi di terzi e potenzialmente influenzante sulle testimonianze. Allo stesso tempo, è stato criticato il concetto di trasmissione integrale, poiché potrebbe compromettere la capacità di selezionare i momenti salienti del processo⁹⁶.

La differenza di tempi tra il processo e la televisione, insieme alla complessità delle udienze, riduce l'interesse mediatico per i dibattimenti. Le riprese dovrebbero essere neutre e descrittive, utilizzando telecamere fisse⁹⁷ e in numero predefinito⁹⁸, mentre è stato escluso l'uso di telecamere mobili⁹⁹ ed evitando tagli e montaggi che potrebbero influenzare la percezione del pubblico. Anche se è riconosciuto l'importante ruolo della pubblicità mediata nel garantire la trasparenza del processo, vi è una preoccupazione costante per il possibile impatto negativo sulla regolarità e l'equità del procedimento, in particolare si vuole evitare ogni rischio di diffusione di immagini suggestive che producano disomogeneità tra elementi valutabili dal pubblico e utilizzabili processualmente, è stata esclusa la possibilità di effettuare riprese in primo piano¹⁰⁰, le quali, realizzando una situazione di innaturale prossimità con la persona inquadrata¹⁰¹, sono capaci di amplificare a dismisura ogni accenno di agitazione, incertezza, o smarrimento sul volto. Per quanto riguarda la diffusione, la giurisprudenza è pressoché costante nell'escludere la trasmissione diretta del dibattimento in quanto si ritiene che possa nuocere la genuinità dell'acquisizione della prova, per esempio uniformando le deposizioni e vanificando la regola di "non comunicazione" fra testimoni e altri soggetti processuali¹⁰². Il giudice ha limitati poteri regolamentari in merito alla diffusione delle riprese autorizzate, può solamente regolare le modalità di come gli operatori tele-foto-cineoperatori agiscono in udienza, tuttavia, non ha alcun controllo sul loro utilizzo una volta registrate, dai tempi della differita ai tagli, né vi sono state pronunce a riguardo¹⁰³.

Per quanto riguarda la fotografia durante il processo, potrebbe essere sensato prevedere un regime di autorizzazione diverso da quello per i mezzi audiovisivi, poiché le necessità dei fotografi richiedono maggior spazio e modalità operative che potenzialmente possono interferire con lo svolgimento regolare del processo, considerando ad esempio i bagliori dei

⁹⁶ G. BIANCHI, *Il dibattimento penale e le riprese audiovisive: un connubio possibile?*, in *Dir. Inf. e inform.*, 1997, p.309

⁹⁷ Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti

⁹⁸ Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti

⁹⁹ Trib. Brescia, ord. 23 settembre 1996, Berlusconi

¹⁰⁰ Corte Ass. Firenze, dec. Pres. 17 gennaio 1996, Pacciani, *inedito*

¹⁰¹ R. CANESTRERARI, *Reazioni psicologiche differenziali e spettacolarizzazione del processo*, in *Quad. Avv.*, 1995, n.2, p.53

¹⁰² F.R. MITTICA, *Mezzi di diffusione dell'istruttoria dibattimentale e genuinità della testimonianza*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, p. 1466

¹⁰³ N. TRIGGIANI, *Informazione e giustizia penale*, cit., p. 410ss.

flash¹⁰⁴. Nella pratica, l'accesso delle attrezzature fotografiche all'aula dibattimentale ha avuto soluzioni diverse. In alcuni casi è stato imposto un netto divieto di riprese fotografiche durante l'udienza, temendo un disturbo maggiore rispetto alle telecamere (e quindi un pregiudizio al regolare svolgimento dell'udienza) poiché la cattura delle immagini tramite macchina fotografica richiede necessariamente la mobilità del fotografo¹⁰⁵ o a causa della natura "improvvisa e intermittente" dello scatto fotografico¹⁰⁶. In altri casi è stata concessa l'autorizzazione alle riprese fotografiche durante il dibattimento, ma con il preciso divieto di utilizzare il flash, per evitare disturbi durante l'udienza, e ai fotografi è stato concesso l'accesso solo alle tribune sopra l'aula di udienza¹⁰⁷ oppure è stato impedito loro l'accesso alla zona dell'aula riservata alle parti durante l'udienza¹⁰⁸. In altri casi ancora, l'ingresso dei fotografi in aula è stato consentito solo per pochi minuti prima dell'inizio dell'udienza¹⁰⁹ o per scattare foto nelle fasi iniziali e finali delle udienze e durante gli intervalli¹¹⁰. Allo stesso modo, è stato talvolta vietato l'accesso degli operatori fotografici durante la lettura del dispositivo della sentenza, che rappresenta la sintesi del giudizio del tribunale e in cui la necessità di riservatezza per tutte le parti del processo deve essere maggiormente garantita¹¹¹.

Quanto alla registrazione e alla trasmissione radiofonica, la letteratura ha a lungo indicato che sia il miglior strumento per informare sul procedere del dibattimento, sottolineando che la radio è in grado di garantire la più ampia e completa diffusione dell'evento giudiziario e di trasmetterlo nel modo più fedele possibile, risultando notevolmente meno invasiva rispetto alla televisione¹¹²: la presenza dei microfoni in aula è decisamente discreta¹¹³ e ha scarso impatto sui comportamenti dei partecipanti al processo. È stato osservato che la diffusione del suono sarebbe più efficace nel soddisfare l'interesse per una corretta informazione, poiché l'ascoltatore, coinvolto in un solo senso, è portato a partecipare criticamente agli eventi trasmessi senza essere attratto dagli aspetti spettacolari della ripresa video. Anche la giurisprudenza generalmente considera le riprese e le trasmissioni fonografiche meno invasive rispetto a quelle televisive, negando che esse influenzino lo svolgimento dell'udienza. Su questo principio sono state autorizzate

¹⁰⁴ GIUS. PECORELLA, *Il fotografo nell'aula giudiziaria penale, il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto alla riservatezza della immagine*, in *Giust pen.*, 1980, III, c.178 ss

¹⁰⁵ Corte Ass. Taranto, ord. 10 gennaio 2012, Misseri, cit.

¹⁰⁶ Trib. Milano, ord. 27 ottobre 1993, Cusani, *inedita*

¹⁰⁷ Trib. Palermo, ord. 26 settembre 1995, Andreotti, cit.

¹⁰⁸ Trib. Milano, Sez VII, ord. 17 gennaio 1996, Berlusconi, cit.

¹⁰⁹ Trib. Milan, ord. 8 novembre 1993, Cusani, *inedita*

¹¹⁰ Corte Ass. App. Firenze, dec. Pres. 17 gennaio 1996, Pacciani, *inedita*

¹¹¹ Trib. Milano, ord. 26 aprile 1996, Cusani, *inedita*

¹¹² ID., *Televisione, giudici e avvocati: lo spettacolo non fa giustizia*, in *Guida dir.*, 1995, n.4, p.10

trasmissioni radiofoniche integrali e in diretta dei processi. In particolare, è stato stabilito che poiché la regolamentazione delle riprese audiovisive del dibattimento deve bilanciare le esigenze di riservatezza delle parti e la pubblicità dei giudizi penali, tale equilibrio deve tener conto delle diverse caratteristiche e del grado di invasività dei mezzi di ripresa; quindi, in determinate situazioni può essere ammesso il collegamento radiofonico, ma non la ripresa televisiva¹¹⁴.

5. *Gli illeciti derivanti dalla violazione del segreto processuale e dei divieti di pubblicazione*

L'articolo 2 n. 71, ultima parte, della legge-delega del 16 febbraio 1987, n. 81, incaricava il legislatore delegato di istituire sanzioni per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione. Tuttavia, il legislatore delegato ha ritenuto di non avere l'autorità necessaria per aumentare le pene relativamente lievi stabilite dall'art. 684 c.p. riguardanti la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Ha anche considerato impraticabile l'introduzione di sanzioni di carattere processuale o di sanzioni amministrative pecuniarie, optando invece per la creazione di un'ipotesi di illecito disciplinare¹¹⁵ prevista dall'art. 115 del codice di procedura penale. Questo si applica quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato, di altri enti pubblici o da persone che svolgono una professione che richiede una speciale abilitazione statale. In genere, la sanzione disciplinare si affianca a quella penale¹¹⁶, come specificato dall'articolo 115 comma 1 del codice di procedura penale. L'art. 684 c.p., che punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, è il punto principale di considerazione. Tuttavia, va notato che, in caso di violazione del segreto processuale, possono essere applicate anche le disposizioni relative alla rivelazione e all'utilizzo di segreti di ufficio e alla rivelazione di segreti relativi a un procedimento penale. Specifiche disposizioni sanzionano anche la pubblicazione indebita di notizie sul segreto della camera di consiglio, la pubblicazione degli atti istruttori del Comitato per i procedimenti d'accusa contro il Presidente della Repubblica e la divulgazione delle informazioni personali e dell'immagine di una persona vittima di violenza sessuale o pedofilia. Per completezza, è opportuno esaminare brevemente le diverse situazioni punibili. L'articolo 684 del codice penale, collocato tra le contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti, punisce con arresto fino a trenta giorni o con ammenda da 51 a 258

¹¹⁴ N. TRIGGIANI, *Informazione e giustizia penale*, cit., p. 414

¹¹⁵ Cfr. la *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, in *GU*, 24 ottobre 1988, n. 250, *suppl. ord. n. 2*, p.49

euro chiunque pubblica atti o documenti di un procedimento penale la cui pubblicazione è vietata per legge¹¹⁷. Questo reato è considerato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione come generico e plurioffensivo perché mira a garantire il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria e la reputazione delle parti coinvolte nel procedimento penale¹¹⁸. È importante notare che la giurisprudenza ha stabilito che le modifiche introdotte dall'articolo 114 del codice di procedura penale del 1988 non hanno cambiato sostanzialmente il reato descritto dall'articolo 684 del codice penale. Anche se le leggi processuali sono cambiate, la tipologia degli atti protetti e la natura del reato rimangono essenzialmente invariate, non creando così un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo¹¹⁹. Inoltre, la pubblicazione ripetuta di atti coperti da segreto è considerata punibile anche se la notizia è stata già diffusa da altre fonti¹²⁰. Nel caso di divulgazione di documenti protetti dal segreto d'indagine, potrebbe essere applicabile l'articolo 326 del codice penale, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, violando i propri doveri o abusando della propria posizione, divulga informazioni ufficiali che dovrebbero rimanere segrete, causando danni al buon funzionamento della pubblica amministrazione¹²¹. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la divulgazione della notizia dell'arresto di una persona indagata non costituisce il reato di rivelazione di segreto d'ufficio perché l'arresto, una volta eseguito, è di conoscenza dell'indagato stesso e quindi non può essere considerato segreto secondo quanto stabilito dall'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, a meno che il pubblico ministero, per evitare danni alle

¹¹⁷ Sulla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale cfr. F. MANTOVANI, *appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 239; A. DE SANCTIS, *sub art. 684*, in *Codice penale commentato*, a cura di M. Ronco e B. Romano, 4° ed., Torino, 2012, p. 3542 ss.; G. DE VERO, voce *Pubblicazioni arbitrarie*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, spec. p. 939 ss.; L. EUSEBI, *sub art. 684*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di A. Crespi-G. Forti-G. Zuccalà, 5° ed., Padova, 2008, p. 2056 ss.; L. FIORAVANTI, voce *Segreti (contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, p. 54 ss.; P. FURLOTTI, *Le contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-M. Papa-A. Manna, Parte speciale, vol. XI, Le contravvenzioni, Torino, 2012, p. 300 ss.; A. LAGO, *sub art. 684*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, 3° ed., tomo III, Milano, 2011, p. 6805 ss.; E. PERGOLA, *sub art. 684*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, 5° ed., tomo II, Milano, 2011, p. 4925 ss.; P.P. RIVELLO, voce *Pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, p. I ss.; P. SILVESTRI, *sub art. 684*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XIII, *Le contravvenzioni* (Libro III - Artt. 650-734 bis), Milano, 2010, p. 204

¹¹⁸ Cass. Sez., I, 28 novembre 2004, Perone, in *Riv. pen.*, 2005, p.427

¹¹⁹ Cass., Sez. VI, 9 marzo 1994, Paris, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 242, con osservazioni di R. OLIVIERI

¹²⁰ Cass., Sez. I, 11 luglio 1994, Leonelli, in *Cass. Pen.*, 1995, p.2164

¹²¹ C. BENUSSI, *sub art. 326*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, tomo II, Milano, 2011, p. 3288

indagini, abbia disposto il segreto immediatamente dopo l'arresto¹²². Una conclusione analoga è stata raggiunta anche per la divulgazione alla stampa da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria del contenuto di un provvedimento di sequestro riguardante i beni dell'indagato, poiché una volta eseguito il sequestro non è più coperto dal segreto, fatta eccezione per i casi di segretazione ai sensi dell'articolo 329, comma 3, c.p.p.¹²³. Per quanto riguarda la nostra analisi, è importante sottolineare che la responsabilità del giornalista come complice può sussistere solo se egli sollecita attivamente il pubblico ufficiale a rivelare le informazioni vietate, mentre al di fuori di questo scenario - che deve essere dimostrato dall'accusa e non può essere presunto - la semplice pubblicazione della notizia da parte del giornalista non costituisce concorso nel reato di divulgazione di informazioni ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, poiché il reato è già stato consumato¹²⁴.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000, n. 397, l'ambito dei soggetti vincolati al segreto investigativo si è esteso, comprendendo non solo i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che, violando i loro doveri o abusando delle loro qualità, divulgano informazioni ufficiali che devono rimanere segrete o ne agevolano la conoscenza (come previsto dall'articolo 326 del codice penale), ma anche altri soggetti che per qualche motivo siano coinvolti o assistano ad atti di un procedimento penale, nonché le persone che, avendo rilasciato dichiarazioni al pubblico ministero, siano state istruite a non divulgare a terzi le informazioni a loro note¹²⁵. Con l'introduzione di queste nuove tipologie di reato, il legislatore ha riconosciuto che la violazione del segreto investigativo e la conseguente divulgazione di notizie riservate possono coinvolgere non solo magistrati, personale di polizia giudiziaria e collaboratori di cancelleria, ma anche tutti coloro che occasionalmente vengono a conoscenza di atti del procedimento penale, per avervi partecipato, assistito o possedendo informazioni riservate del pubblico ministero. Secondo quanto stabilito dall'articolo 379-bis, primo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 21 della legge n. 397/2000, a meno che il fatto costituisca un reato più grave (come indicato nell'articolo 326 del codice penale), chiunque divulghi indebitamente informazioni segrete riguardanti un procedimento penale di cui sia venuto a conoscenza partecipando o assistendo a un atto dello stesso procedimento è punito con la reclusione fino

¹²² Così Cass., Sez. VI, 16 maggio 1995, Miccoli, in *Giust.pen.*, 1996, II, c.67

¹²³ Cfr. Cass., Sez. VI, 19 marzo 2008, Rotolo, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2921

¹²⁴ E. GALLO, *Nuove ipotesi accusatorie per i giornalisti che violano il segreto investigativo*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 490

¹²⁵ E. APRILE, *Prova penale e indagini difensive*, in E. APRILE-P. SILVESTRI, *Strumenti per la formazione della prova penale*, 2ed., Milano, 2009, p. 510

a un anno. Avvocati, testimoni, consulenti tecnici e altre persone coinvolte o presenti in atti del procedimento devono quindi osservare il dovere di non divulgare informazioni segrete per tutto il periodo in cui il segreto investigativo è in vigore secondo quanto stabilito dall'articolo 329, comma 1, c.p.p.¹²⁶. Tuttavia, questa disposizione non sembra applicabile agli atti compiuti nell'ambito delle investigazioni difensive, poiché l'articolo 329 del codice di procedura penale stabilisce che solo gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto, e un'estensione del principio andrebbe contro il principio di tassatività¹²⁷. È importante notare che la Corte di cassazione ha recentemente precisato che il reato di divulgazione di segreti riguardanti un procedimento penale, come previsto dall'articolo 379-bis, primo comma, del codice penale, si riferisce alle informazioni apprese durante la partecipazione o l'assistenza a un atto del procedimento stesso, nonché alla sua documentazione, ma non al fatto oggetto dell'atto e dell'indagine di cui il soggetto aveva già conoscenza in precedenza¹²⁸. La seconda parte dell'articolo 379-bis del codice penale prevede che la stessa pena si applichi a chi, dopo aver rilasciato dichiarazioni durante le indagini preliminari, non rispetti il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale. Si specifica che questo divieto può durare fino a due mesi, e il pubblico ministero deve avvisare le persone coinvolte delle conseguenze penali in caso di violazione. Secondo la dottrina, essendo chiaro che le dichiarazioni devono essere fatte "nel corso delle indagini preliminari", sembra escluso che il reato si estenda alle indagini successive, quando gli atti non sono più segreti ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.¹²⁹. In linea con quanto già osservato per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, è corretto ritenere che, se il dichiarante non rispetta il divieto imposto dal pubblico ministero comunicando le informazioni segrete a persone che le divulgano successivamente attraverso i media, non si possa ipotizzare una responsabilità congiunta di questi ultimi per il reato di divulgazione di segreti, a meno che non abbiano indotto o istigato il dichiarante stesso. Lo stesso principio si applica al caso previsto e sanzionato dalla prima parte dell'articolo 379-bis del c.p., riguardante la persona che ha divulgato indebitamente informazioni segrete riguardanti un procedimento penale di cui era a conoscenza in seguito alla partecipazione o all'assistenza a un atto dello stesso

¹²⁶ Trib. Trapani, 30 aprile 2009, in *Giur. mer.*, 2010, p. 2262, con nota di G. PICCIOTTO, *Processo penale e libertà d'informazione*

¹²⁷ P. GUALTIERI, *Le investigazioni del difensore*, Padova, 2001, p. 297

¹²⁸ Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 20105 in *C.E.D. Cass.*, n. 250493

¹²⁹ P. GUALTIERI, *Le investigazioni del difensore*, cit., p. 298

procedimento¹³⁰. Merita di essere tenuto presente l'articolo 685 c.p., sebbene sia considerato una parte marginale delle norme sanzionatorie,. Questo articolo stabilisce che coloro che divulgano i nomi dei giudici insieme ai voti individuali da loro espressi durante le deliberazioni di procedimenti penali, saranno soggetti a sanzioni che vanno dall'arresto fino a quindici giorni o a un'ammenda da 25 a 103 euro¹³¹. Secondo la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza¹³², questa disposizione mira a garantire la segretezza delle votazioni e la libertà e l'indipendenza dei giudici, limitando la libertà di informazione. Tuttavia, c'è chi ritiene che l'articolo non tratti della segretezza ma imponga semplicemente un divieto di pubblicazione. Va notato che questa norma non si applica quando la decisione ha perso interesse attuale nel tempo e assume unicamente un valore storico, non arrecando più danno all'interesse tutelato dalla norma¹³³. La violazione si verifica nel momento e nel luogo della pubblicazione e richiede una specifica attribuzione nominativa dei voti dei giudici. È chiaro che questa norma si riferisce solo alle deliberazioni prese in camera di consiglio da parte di organi collegiali giudiziari penali, non alle decisioni del giudice monocratico¹³⁴ o a decisioni in ambito civile o amministrativo.

Oltre alle citate fattispecie penali, attraverso l'articolo 115 del codice di procedura penale ha introdotto un titolo specifico riguardante la responsabilità disciplinare per violazioni del divieto di pubblicazione stabilito dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b del medesimo codice. Tale titolo disciplinare si applica agli autori di divulgazioni sia di atti segreti che non coperti dal segreto, indipendentemente dalle norme penali vigenti. I potenziali destinatari delle sanzioni disciplinari sono numerosi e comprendono gli impiegati statali o di altri enti pubblici, come magistrati, personale giudiziario ausiliario, membri della polizia giudiziaria, eccetera, e anche le persone che svolgono professioni che richiedono una particolare autorizzazione statale, come avvocati, periti, consulenti tecnici, giornalisti, pubblicisti, e così via. Per i giornalisti, in particolare, il riferimento è alla l. 3 febbraio 1963, n. 69 ("*Ordinamento della professione di giornalista*") che contempla quattro diverse sanzioni: avvertimento, censura, sospensione, radiazione, a seconda della gravità dell'illecito. È stata osservata l'ampiezza di questa categoria, che include non solo giornalisti professionisti ma anche tutti gli "operatori della giustizia", riflettendo una consapevolezza

¹³⁰ G. MANTOVANI, *Informazione giustizia penale e diritti della persona*, cit., p.32

¹³¹ G. DE VERO, voce *Pubblicazioni arbitrarie*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 935

¹³² Cass., Sez I, 10 gennaio 2001, Lignola, in *Foro.it.*, 2004, II, c. 137

¹³³ P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 256

¹³⁴ G. Canzio, *Appunti in tema di indebita pubblicazione di notizie riguardanti il segreto della camera di consiglio nel procedimento penale*, c. 138

precisa delle cause del diffuso abuso passato¹³⁵. Tuttavia, curiosamente, restano esclusi dalla sanzione disciplinare coloro che traggono maggior vantaggio dalla violazione del divieto, come gli editori di periodici o i proprietari di emittenti radio o televisive attraverso cui avviene la pubblicazione¹³⁶. Inoltre, secondo l'articolo 13 del Codice deontologico dei giornalisti, chiunque svolga attività giornalistica in modo occasionale e non retribuito è immune dalla sanzione disciplinare¹³⁷, riservata solo ai giornalisti iscritti all'albo professionale. Il pubblico ministero è tenuto a segnalare all'organo disciplinare qualsiasi violazione del divieto di pubblicazione da parte delle persone indicate dall'articolo 115, consentendo l'azione disciplinare anche senza questa segnalazione¹³⁸, anche se spesso essa costituisce l'unica prova della violazione¹³⁹. La responsabilità disciplinare può coesistere con quella penale, ma ci sono casi in cui la prima non trova riscontro penale, come nel caso della violazione del divieto di pubblicazione disposto dal pubblico ministero o dal giudice. In tali situazioni, l'unico tipo di sanzione applicabile è quella disciplinare, ad eccezione dei soggetti soggetti al segreto d'ufficio, ai quali può applicarsi anche l'articolo 326 del codice penale¹⁴⁰. Altre violazioni, come quelle dell'articolo 13 del DPR n. 448/1988 o dell'articolo 114 comma 6-bis del codice di procedura penale, sono punibili solo con sanzioni disciplinari. Al contrario, vi sono casi in cui la violazione del divieto di pubblicazione è punibile solo penalmente, poiché gli autori non rientrano tra i soggetti indicati dall'articolo 115 comma 1 del codice di procedura penale, come nel caso dei giornalisti occasionali e non retribuiti.

¹³⁵ G.P. VOENA, *Atti*, cit., p. 186; ID., *sub art. 115 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, cit., tomo I, cit., p. 1177s.

¹³⁶ G. UBERTIS, *sub art. 114-114*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, col II, Milano, 1989, p. 25

¹³⁷ A. TOSCHI, voce *Segreto (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1113, nota 80

¹³⁸ L. CAMALDO, *sub art. 114 c.p.p.*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, 2 ed., Piacenza 2008, p. 520;

¹³⁹ E. LUPO, *sub art. 115 c.p.p.* in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. II, Torino, 1990, p. 34

¹⁴⁰ L. CASTELLUCCI, *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. 1, *Soggetti e atti*, tomo I, *Gli atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2008, p. 31; G. DEAN, *Gli atti*, in AA.VV., *Procedura penale*, 2ª ed., Torino, 2012, p. 166; G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 329; M. MASSARO, *Il divieto di pubblicazione di atti e di immagini*, cit., p. 214; E. LUPO, *sub art. 115*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., vol. II, cit., p. 51; A. MANNA, *Segreto delle indagini e diritto di cronaca: fra esigenze di tipicità dell'illecito e effettività della tutela*, in *Dir. inf.*, 1997, p. 43; R. MENDOZA, *Divieto di pubblicazione e beni giuridici tutelati*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1083; G.P. VOENA, *sub art. 115 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, cit., tomo I, cit., p. 1178; G.P. VOENA, *Atti*, cit., p. 186

6. *La pubblicazione della sentenza e della motivazione*

La crescente attenzione mediatica sui casi giudiziari negli ultimi anni ha portato il pubblico a interessarsi molto ai dettagli delle decisioni prese dalle autorità giudiziarie, arricchendo così il significato extraprocessuale della motivazione più di quanto sia accaduto in passato. L'introduzione dell'obbligo di spiegare le motivazioni rappresenta uno dei principi fondamentali dei moderni sistemi giudiziari, e la sua importanza al di fuori del processo stesso è stata oggetto di un acceso dibattito tra gli studiosi. In Europa continentale, l'obbligo di motivare le decisioni giudiziarie è nato dall'illuminismo con l'obiettivo di limitare l'arbitrarietà delle decisioni e permettere un controllo diffuso sull'amministrazione della giustizia¹⁴¹. Tale principio ha due radici principali: una politica, che mirava a consentire un controllo sull'attività giudiziaria da parte della pubblica opinione e dei poteri legislativi, e un'altra basata sul principio della democrazia nella giustizia, che deriva dal concetto di sovranità nazionale¹⁴². L'obiettivo è garantire un'applicazione precisa e trasparente della legge, in netto contrasto con l'arbitrio del sovrano giudice, rendendo le decisioni giudiziarie pubbliche e motivate per evidenziare sia i fatti alla base della decisione, sia il ragionamento seguito per applicare la legge al caso specifico. Sebbene negli anni molti studiosi abbiano approfondito la funzione endoprocessuale della motivazione, analizzandone tutte le sue potenzialità, è evidente che la sua funzione extraprocessuale è rimasta più una dichiarazione di principio che un effettivo strumento di verifica da parte dell'opinione pubblica sull'operato della magistratura. Il tema della linguistica giudiziaria può inizialmente sembrare secondario rispetto ai problemi ben noti che affliggono il sistema giudiziario, come i costi elevati, i tempi lunghi e le indagini prolungate. Tuttavia, una riflessione più approfondita rivela che il linguaggio giuridico chiaro e tecnicamente corretto può effettivamente contribuire a semplificare e garantire la certezza del diritto, specialmente in ambito processuale, che è particolarmente complesso e tecnico. La fiducia e la credibilità nella giustizia e nella magistratura dipendono sempre più dalle modalità con cui i giudici rendono comprensibili le loro decisioni alle parti coinvolte e ai cittadini. Altrimenti, altri attori come le forze dell'ordine, gli avvocati, i giornalisti e addirittura i responsabili delle relazioni pubbliche potrebbero influenzare l'opinione pubblica manipolando la trasmissione dei significati giudiziari.

¹⁴¹ A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 6

¹⁴² A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della corte costituzionale*, cit., p. 11

L'obbligo normativo di fornire una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto delle decisioni giuridiche è sancito dagli artt. 125, comma 2, e 546, comma 1 lett. a, c.p.p., dove il termine concisione non può, naturalmente, essere inteso in senso meramente quantitativo. Certo, la sinteticità è apprezzata, ma l'estensione della motivazione non può che dipendere, caso per caso, dalla complessità della fattispecie processuale, dall'ampiezza dell'istruzione dibattimentale, dalla quantità degli elementi di prova dedotti dalle parti e delle questioni, in fatto e in diritto, che il giudice è chiamato a risolvere. La "concisione" va, piuttosto, intesa quale dovere etico-professionale del magistrato di dar vita ad apparati motivazionali che, in modo esaustivo, si limitino all'esposizione delle argomentazioni logico-giuridiche seguite dal giudicante per pervenire alla decisione, senza perdersi in sconfinata dotte digressioni di diritto non strettamente funzionali alla risoluzione della controversia. La concisione, pertanto, non significa sinteticità, ma va interpretata come il dovere di fornire una motivazione sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in argomenti superflui e inutili¹⁴³. È quindi essenziale che la magistratura adotti un linguaggio chiaro e comprensibile nella redazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, non solo per garantire la certezza del diritto, ma anche per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e per garantire fiducia nella giustizia.

¹⁴³ A. PAGLIANO, *Il valore extraprocessuale della motivazione*, in *Informazione e giustizia penale*, a cura di N. TRIGGIANI, cit., p. 431

CAPITOLO III

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E INFORMAZIONE

SOMMARIO: –1. Premessa. –2. Il Diritto di cronaca: profili costituzionali e sovranazionali. –3. Il segreto professionale del giornalista e i suoi limiti – 4. Libertà d'informazione e diritti della persona (cenni). –5. La presunzione d'innocenza. –6. Il diritto alla riservatezza. –7. Il diritto all'onore. –8. (segue) Il diritto all'oblio.

1. Premessa

Dopo aver esaminato e definito il principio di pubblicità in generale e le sue manifestazioni nel corso del procedimento, è necessario equilibrare i diritti che possono entrare in conflitto tra loro. Da un lato, si è pervenuti alla conclusione che il miglior modo per prevenire tendenze autoritarie sia rendere accessibile al pubblico tutto ciò che avviene nel processo, persino durante parte della fase investigativa. D'altro canto, si ritiene che ciò possa entrare in conflitto con altri diritti delle persone coinvolte in un procedimento penale. Questo capitolo è dedicato all'analisi di come l'ordinamento bilanci le diverse esigenze di informare il pubblico sulla giustizia e contemporaneamente proteggere tutti quei valori fondamentali che costituiscono anch'essi il pilastro della democrazia. Il compito di bilanciare le norme giuridiche basate su principi e valori, come riflette il quadro normativo costituzionale italiano, è estremamente complesso e delicato. Questo è dovuto alla natura dinamica degli equilibri tra principi all'interno di una democrazia pluralista come quella italiana, dove i principi sembrano essere tutti di pari importanza. Inoltre, il progresso tecnologico e la diffusione dei mezzi di comunicazione hanno ulteriormente complicato il lavoro interpretativo, aumentando il rischio di divergenza tra informazione e verità. Nel contesto dell'informazione riguardante la giustizia penale, nonostante gli interventi normativi, persistono zone grigie, mancando un punto di riferimento oggettivo per verificare la liceità della cronaca. Ciò rende difficile contenere il "diritto alla cronaca", soprattutto quella giudiziaria, all'interno dei limiti della libertà di informazione sancita dalla Costituzione italiana e dalle fonti internazionali. Il lavoro svolto dall'Assemblea costituente per l'art. 21 Cost. riflette i principi di libertà di espressione e di stampa, come enunciati nella Costituzione americana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tuttavia, sorgono perplessità riguardo all'applicazione pratica di tali principi e alla loro interazione

con altri diritti meritevoli di tutela. Le dinamiche moderne di formazione dell'opinione pubblica, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione digitali, mettono in discussione il ruolo di "cane da guardia della democrazia" attribuito ai media. Questo si riflette anche nell'informazione sul processo penale, dove è necessario bilanciare il diritto di informare con altri diritti e doveri¹. Si esaminerà il diritto di cronaca dei giornalisti, derivante dall'art. 21 Cost., e il diritto del pubblico ad essere informato. Successivamente, prenderemo in considerazione tutte le limitazioni giustificate da altri diritti della persona, quali la presunzione d'innocenza, il diritto alla riservatezza e il diritto all'onore.

2. *Il diritto di cronaca: profili costituzionali e sovranazionali*

La rilevanza costituzionale della libertà d'informazione, ormai ampiamente accettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, consiste in due aspetti: uno attivo, che comprende il diritto di comunicare notizie e opinioni, e uno passivo o "recettivo", che garantisce il diritto di essere informati². La Corte Cost. ha chiarito che la Costituzione riconosce e protegge la libertà di espressione in tutte le sue forme, inclusi il diritto di informare e il diritto di essere informati, considerandola un valore primario garantito dall'inviolabilità costituzionale³. La libertà di espressione è fondamentale nelle relazioni tra Stato e cittadini, contribuendo in modo significativo alla definizione dello Stato e costituendo un presupposto essenziale per il funzionamento di un sistema democratico⁴. A confermare ulteriormente l'importanza di tale libertà, la Corte costituzionale ha definito la libertà di informazione come «ordine dell'ordinamento democratico»⁵ e «pietra angolare dell'ordine democratico»⁶. Il dettato normativo dell'art. 21 Cost., pur non menzionando espressamente il diritto di cronaca, è stato oggetto di ampie letture ermeneutiche che hanno consentito di ritenere ricomprese, nella libertà di manifestazione del pensiero, anche il diritto alla divulgazione di opinioni, notizie, informazioni, che si sostanziano nello stesso diritto di cronaca. La tutela costituzionale, pertanto, pur pienamente riconosciuta, presenta le medesime limitazioni cui si è detto in premessa, atte ad assicurare il contemperamento con altri valori costituzionalmente protetti (ad es., quello della riservatezza e quello dell'onore). Sicché il superamento dell'opposto

¹ F. PERCHINUNNO, *Diritto all'informazione giudiziaria e altri interessi primari: un difficile bilanciamento in Informazione e giustizia penale* a cura di N. Triggiani, cit., p.60.

² S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014, p.1.

³ Corte Cost., 24 marzo 1993, n. 112.

⁴ R. ZACCARIA, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 1988, p.5

⁵ Corte Cost., 2 luglio 1968, n. 98, §3.

⁶ Corte Cost., 2 aprile 1969, n. 84, §5.

indirizzo interpretativo che riteneva il diritto di cronaca non sussumibile nella citata previsione costituzionale - in quanto mera manifestazione del proprio pensiero e non certo semplice narrazione di fatti e notizie ha consentito di superare il rischio che si potesse restringere esageratamente il campo semantico della libertà in esame, con la conseguenziale esclusione di ulteriori espressioni della personalità umana⁷. La Corte di Cassazione ha contribuito a definire il lavoro del giornalista sottolineando che la "cronaca" e la "critica" sono attività che si contraddistinguono per l'elemento della creatività, dove chi le svolge raccoglie, elabora o commenta notizie destinate alla comunicazione attraverso i media, mediando tra l'evento di cui è a conoscenza e la sua diffusione attraverso un messaggio influenzato dalla sua sensibilità e formazione culturale e ideologica⁸. Inoltre, l'orientamento espresso dalla Cassazione ha permesso di identificare l'attività giornalistica come una prestazione intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso i media⁹. Il "diritto di cronaca giudiziaria" si inserisce nell'ambito più ampio del "diritto di cronaca", concentrandosi sull'attività informativa riguardante le vicende giudiziarie di interesse pubblico¹⁰. L'orientamento della Suprema Corte ha delineato nel tempo i criteri per individuare il legittimo esercizio del diritto di cronaca, quali la pertinenza dei fatti rispetto all'interesse pubblico, la verità dei fatti e la correttezza della forma espositiva¹¹.

In merito all'interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione, si tratta di una valutazione legata alla necessità che una notizia risponda all'interesse della collettività, tenendo conto della notorietà dei soggetti coinvolti e della rilevanza del fatto. La giurisprudenza ha sottolineato anche l'importanza della notorietà locale del soggetto quando il fatto assume una specifica rilevanza per la comunità¹². Le recenti decisioni della Corte di Giustizia europea sono in piena sintonia con l'orientamento della Suprema Corte, la quale si è pronunciata a favore della rilevanza, per la collettività, di una notizia riguardante fatti di reato, privilegiando il diritto-dovere di informare i propri consociati a scapito dei diritti personali degli individui coinvolti. Nell'occasione, si è rilevato che il profilo temporale ha anch'esso una particolare incidenza sul criterio della pertinenza: basti pensare agli effetti di

⁷ F. PERCHINUNNO, *Diritto all'informazione giudiziaria e altri interessi primari: un difficile bilanciamento*, cit., p. 64

⁸ Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007

⁹ Cass., Sez. lav., 1° febbraio 1996, n. 889

¹⁰ Corte Cost., 10 febbraio 1981, n. 16

¹¹ Cass. pen., Sez. Un., 30 maggio 2001, n. 37140

¹² Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10925, in *C.E.D. Cass.*, n. 644016

una ritardata diffusione di informazioni e notizie e al rischio che le stesse possano perdere rilevanza sociale e pertinenza, in considerazione della loro inattualità¹³.

Quanto al requisito della veridicità, la Corte ha insistito sull'obbligo del giornalista di verificare l'accuratezza delle informazioni, anche quando gli siano state riferite da terze parti¹⁴, e solo quando vengono riportati fatti veri e accuratamente verificati si rispettano i parametri di legittimità. Per quanto riguarda il "giornalismo di inchiesta", caratterizzato dalla ricerca autonoma della notizia, è stata ribadita il suo ampio riconoscimento legale, purché siano rispettati l'interesse pubblico alla divulgazione e la correttezza professionale¹⁵.

Infine, il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza di quanto necessario per l'interesse pubblico, evitando che la cronaca e la critica diventino lesive dei diritti fondamentali¹⁶, valutando in modo sistematico l'intero contesto in cui la notizia viene divulgata. La valutazione della liceità della cronaca non deve limitarsi agli aspetti formali, ma deve anche esaminare le espressioni utilizzate dal giornalista, evitando linguaggio offensivo o aggressivo.

La base normativa-giuridica della libertà di espressione trova una vasta protezione anche nelle fonti sovranazionali, poiché la comunità internazionale ha assunto impegni significativi per garantire tale libertà. Questi impegni includono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sulla libertà di espressione e informazione, la Carta di Parigi per una Nuova Europa e altri accordi nell'ambito dell'O.C.S.E¹⁷. L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, ha una formulazione più estesa rispetto alla disposizione corrispondente nella nostra Costituzione e testualmente recita: « Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere» . I principi espressi in questa Dichiarazione vengono ampliati nel Patto internazionale sui diritti

¹³ F. PERCHINUNNO, *Diritto all'informazione giudiziaria e altri interessi primari: un difficile bilanciamento*, cit., p. 65

¹⁴ Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10928, in *C.E.D. Cass.*, n. 644067, e Cass. pen. Sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619, in *C.E.D. Cass.*, n. 271628

¹⁵ Cass. civ., Sez. III, 9 luglio 2010, n. 16236, in Foro it; A. MANNA, *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Dir. inf. e inform.*, 1999, p. 271

¹⁶ P. NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951, p. 19

¹⁷ V.Z. ZENCOVICH, *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004, p. 10

civili e politici del 1966, che ribadisce quasi testualmente l'articolo 19 della Dichiarazione universale. L'art. 10 C.e.d.u., stabilisce che la "libertà di espressione" comprende anche la libertà di opinione e la libertà di ricevere o trasmettere informazioni o idee senza interferenze da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera¹⁸. Tuttavia, si prevede che l'esercizio della libertà di espressione possa essere soggetto a limitazioni necessarie in una società democratica per ragioni quali la sicurezza nazionale, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Per quanto concerne l'attività giornalistica, la Corte e.d.u. ha sottolineato che il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è protetto a condizione che agiscano in buona fede, basandosi su fatti accurati e fornendo informazioni affidabili e precise nel rispetto dell'etica giornalistica. Riguardo alla pubblicazione di documenti coperti da segreto investigativo, la Corte ha affermato che è legittimo proteggere la riservatezza delle indagini, sia per garantire una corretta amministrazione della giustizia che per tutelare il diritto alla presunzione di innocenza delle persone indagate¹⁹, sottolineando che l'interferenza derivante dal segreto delle indagini mira a garantire il corretto svolgimento dell'indagine, e quindi a proteggere l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. L'orientamento suindicato è in linea con quanto previsto nella Recommendation Rec(2003) 13 of the Committee of Ministers to member states on the provision of information through the media in relation to criminal proceedings.

La sentenza Dupuis e Pontaut c. Francia è significativa in merito al tema trattato. Il caso coinvolgeva due cittadini francesi, Jérôme Dupuis e Jean Marie Pontault, insieme alla società francese Libraire Arthème Fayard. Nel gennaio del 1996, poco dopo la morte del presidente Mitterand, la Libraire Arthème Fayard aveva pubblicato un'opera scritta dai due ricorrenti, entrambi giornalisti, intitolata "Le orecchie del presidente", che descriveva il sistema di intercettazioni illegali durante la presidenza di Mitterand. Il vicecapo di gabinetto del presidente, coinvolto nelle intercettazioni, era stato incriminato nel 1993 e condannato nel 2005. Nel settembre del 1998, il Tribunale di Parigi aveva dichiarato Dupuis e Pontault colpevoli di utilizzare informazioni ottenute violando il segreto istruttorio, condannandoli a pagare 50.000 franchi di danni e dichiarando la Libraire Arthème Fayard responsabile civilmente.

¹⁹ Corte e.d.u., Sez. III, 7 giugno 2007, Dupuis e Pontaut c. Francia,

La Corte e.d.u., dopo aver rilevato che tale sanzione fosse prevista dalla legge e funzionale alla tutela della presunzione di innocenza, si è chiesta se fosse necessaria e proporzionata. Ha sottolineato il ruolo cruciale della stampa in una società democratica, sottolineando che, pur avendo dei limiti (come la protezione della reputazione e dei diritti altrui), deve comunque fornire informazioni e idee su questioni di interesse generale. Ha riconosciuto alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento nella valutazione dei bisogni sociali che giustificano le limitazioni al diritto di cronaca.

Nonostante il legittimo interesse a proteggere il segreto istruttorio, la Corte ha notato che il libro riguardava un argomento di notevole interesse pubblico e che al momento della pubblicazione era già noto che il vicecapo di gabinetto era stato incriminato. Ha anche osservato che il governo francese non aveva specificato in che modo la divulgazione di informazioni segrete avesse influenzato negativamente la presunzione di innocenza del vicecapo di gabinetto. La Corte ha concluso che l'ingerenza subita dai ricorrenti era sproporzionata e violava l'art. 10 della Convenzione, che protegge il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale in buona fede, basate su fatti precisi e affidabili, nel rispetto dell'etica giornalistica.

Ha sottolineato l'importanza di non punire eccessivamente i giornalisti che partecipano a un dibattito pubblico di estrema importanza, esercitando il loro ruolo di guardiani della democrazia. Ha anche evidenziato il diritto del pubblico ad avere accesso a tali informazioni e commenti, bilanciando però questo diritto con il diritto di ciascuno di beneficiare di un processo equo. I giornalisti devono fare attenzione a non influenzare negativamente i processi penali in corso con i loro commenti²⁰.

Recentemente, la Corte ha delineato una serie di linee guida che gli Stati membri sono tenuti a seguire nella valutazione della liceità delle pubblicazioni giornalistiche che coinvolgono la violazione del segreto investigativo e nella determinazione delle relative sanzioni. Queste linee guida, o parametri di valutazione, sono stati individuati come segue: il metodo di ottenimento delle informazioni, il contenuto dell'articolo, il contributo al dibattito di interesse generale, l'impatto dell'articolo sul procedimento penale, l'intrusione nella vita privata dell'imputato, l'intrusione nella vita privata di altre parti coinvolte nel procedimento come criterio aggiuntivo, e la proporzionalità della sanzione imposta.

²⁰ Corte e.d.u., Sez. III, 7 giugno 2007, *Depuis e Pontaut c. Francia*

3. *Il segreto professionale del giornalista e i suoi limiti*

Il diritto di cronaca dei giornalisti è tutelato anche dal c.d. segreto giornalistico. Secondo l'art. 200 c.p.p., alcuni soggetti, in virtù del loro ruolo professionale, non possono essere costretti a testimoniare su ciò che sanno, a meno che non sia richiesto dalla autorità giudiziaria. Questo gruppo include ministri religiosi, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e altri operatori sanitari, oltre a coloro che svolgono altre professioni o incarichi che la legge riconosce come soggetti al segreto professionale. Tale disposizione lascia spazio al legislatore per proteggere nuove forme di diritti fondamentali nel tempo.²¹ Questa norma rappresenta un'eccezione al principio generale, stabilito dall'art. 198 c.p.p., che impone ai testimoni di comparire in tribunale e di seguire le istruzioni impartite. Questa eccezione è basata su principi di civiltà giuridica, che derivano dalla necessità di proteggere interessi costituzionali come il diritto alla difesa e la libertà di culto, che possono essere considerati almeno equivalenti all'esercizio della giurisdizione e dell'indagine dei fatti. È importante notare che l'esenzione dal dovere di testimonianza non dipende dalla semplice volontà della persona coinvolta, ma è basata su criteri più ampi. Oltre a introdurre una categoria aperta, che può essere ampliata nel tempo per proteggere nuovi interessi, il codice ha incluso espressamente i giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, garantendo loro il diritto di non rivelare le fonti delle informazioni ricevute nell'esercizio della loro professione. Questa inclusione dei giornalisti tra coloro protetti dall'art. 200 c.p.p. è basata su disposizioni legali e su raccomandazioni della Corte costituzionale²². Anche se la Corte ha riconosciuto l'importanza del segreto giornalistico, sottolineando i valori sottesi all'art. 21 Cost., non ha stabilito che l'interesse protetto da tale disposizione costituzionale sia superiore a quello della corretta amministrazione della giustizia. Questo compito è stato demandato al legislatore per bilanciare i diversi interessi in gioco. Tuttavia, la disciplina del segreto giornalistico si differenzia da quella prevista per altre categorie professionali. A differenza di queste, i giornalisti potrebbero essere costretti a rivelare le fonti delle loro informazioni se necessario per provare un reato e se la veridicità delle informazioni può essere accertata solo identificando la fonte²³. Questa differenza è dovuta al fatto che i giornalisti non dipendono necessariamente da confidenti per svolgere il loro lavoro, e che il privato con cui

²¹ P. SPAGNOLO, *Il segreto giornalistico nel processo penale*, Milano, 2014, p.29.

²² Corte Cost., 28 gennaio 1981, n.1, in *Giur. cost.*, 1981 p.3.

²³ Corte Cost., 28 gennaio 1981, n.1, cit.

entrano in contatto non è obbligato a ricorrere a loro per proteggere i propri interessi giuridici²⁴.

Nel nostro sistema legale è stata fatta una scelta che richiede ai giornalisti di essere iscritti in un albo specifico per svolgere la loro attività. L'art. 1 l. 3 febbraio 1963, n. 69, ha istituito l'Ordine dei Giornalisti, al quale devono essere iscritti tutti i giornalisti professionisti e i pubblicisti²⁵. Secondo l'art. 26 della stessa legge, in ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e nelle province autonome è creato un elenco dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti²⁶. L'art. 2 della l. 69/1963 stabilisce che tutti i giornalisti e gli editori devono mantenere il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando richiesto dalla loro natura fiduciaria, e devono promuovere la collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti e editori e la fiducia tra la stampa e i lettori. Per quanto riguarda i giornalisti, così come per tutti i soggetti contemplati dall'art. c.p.p., il legislatore non ha imposto un divieto assoluto di testimoniare. Non c'è alcun divieto di ammissione della testimonianza del giornalista, ma solo la possibilità per lui di astenersi²⁷. Il giornalista, come chiunque altro tenuto al segreto ricevuto nel contesto del proprio lavoro o stato professionale, è obbligato a mantenere il segreto, altrimenti commetterebbe un reato secondo l'art. 622 c.p.²⁸. Nonostante alcune differenze tra l'applicazione dell'art. 200 c.p.p. e l'art. 622 c.p., quest'ultimo trova giustificazione nella necessità di proteggere chi, nell'esercizio di attività protette dalla Costituzione, ha bisogno di condividere informazioni con un terzo. Il reato di cui all'articolo 622 c.p. è quindi specifico e può essere commesso solo da determinate categorie di persone legalmente vincolate al segreto. Tuttavia, tale vincolo deve avere una base legale, quindi non può essere esteso a situazioni in cui la persona che condivide le informazioni non ha il diritto di aspettarsi una particolare riservatezza associata all'esercizio di una professione²⁹.

L'art. 200 c.p.p. stabilisce che la disciplina del segreto si applica anche ai giornalisti professionisti, intendendo proteggere non tanto la fonte delle informazioni, ma piuttosto un soggetto rigorosamente identificato dal punto di vista professionale e chiaramente definito dalla normativa nell'esercizio della sua attività³⁰. Questo significa che il giornalista è tenuto a mantenere il segreto indipendentemente dal mezzo utilizzato per la pubblicazione delle

²⁴ A. DIDI, *Limiti al segreto professionale del giornalista* in *Informazione e giustizia penale*, cit. p. 211.

²⁵ C. BARTOLI, *Introduzione al giornalismo. L'informazione tra diritti e doveri*, Pisa, 2017, p. 19.

²⁶ R. BIANCO, *Il diritto del giornalismo. Guida alla professione. Cronaca giudiziaria. Segreto investigativo. Tutela della privacy. Banche dati*, Padova, 1997, p. 5 ss.

²⁷ A. CRESPI, *Il segreto di confessione e consenso alla rivelazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1954, p. 373.

²⁸ R. BORGONO, *Segreto professionale e riservatezza. Profili penali e implicazione sistematiche*, Roma 2011, p. 122.

²⁹ P. SPAGNOLO, *Il segreto giornalistico nel processo penale*, cit., p. 21.

³⁰ A. DIDI, *Limiti al segreto professionale del giornalista*, cit. p. 216.

notizie, che sia su carta stampata tradizionale, su testate online o tramite piattaforme digitali, anche se non coperte dalla normativa sulla stampa³¹. Recentemente, la Corte di cassazione ha sottolineato che «la tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati»³². Inoltre, solo alcune categorie di persone che svolgono l'attività giornalistica hanno il diritto di non rivelare la fonte della notizia. L'art. 200 c.p.p. esclude esplicitamente i giornalisti pubblicisti e i praticanti da questa facoltà, nonostante la legge preveda che tutti i giornalisti e gli editori debbano rispettare il segreto professionale sulla fonte delle informazioni. L'unica differenza che intercorre tra i giornalisti professionisti e pubblicisti è che i primi, esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, mentre i secondi, svolgono l'attività giornalistica in modo non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi³³. Inoltre, i praticanti potrebbero avere accesso alle fonti utilizzate dai giornalisti professionisti, come stabilito dalla legge che richiede che la pratica giornalistica si svolga in determinati contesti; tuttavia, la legge impedisce la testimonianza dei praticanti sui fatti appresi dai giornalisti professionisti, poiché ci sarebbe il rischio di aggirare il segreto professionale per il tramite di una testimonianza *de relato*. È importante notare che la legge equipara solo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nei registri dei praticanti e dei pubblicisti. Questo significa che i giornalisti stranieri al di fuori dell'Unione europea potrebbero non godere della stessa protezione legale riguardo al segreto professionale.

Come già accennato, l'art. 2 legge n. 69 del 1963 consente al giornalista di mantenere il segreto in tutte le circostanze e i contesti in cui normalmente si applicherebbe la normativa sulla privacy, inclusi nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali e i cittadini. Inoltre, il giornalista può opporre il segreto anche nei procedimenti civili in base

³¹ Cas. Sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535.

³² Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23469, §51.

³³ R. BIANCO, *Il diritto del giornalismo*, cit., p. 21.

all'art. 249 c.p.c., che si riferisce all'art. 200 c.p.p. La caratteristica principale del segreto giornalistico è che non riguarda tanto la notizia in sé, come avviene per altre categorie contemplate dalla legge, ma piuttosto la fonte. Questo perché mentre per altri professionisti l'attività si basa su un accordo fiduciario riguardante il contenuto dell'informazione ricevuta, per il giornalista la comunicazione dall'informatore è destinata per sua natura alla divulgazione e la necessità di mantenere il segreto sulla fonte serve a garantire la libertà di informazione, senza la quale sarebbe compromessa³⁴. Ciò significa che il giornalista può essere chiamato a testimoniare, e la sua deposizione non può essere esclusa solo perché potrebbe avvalersi del segreto professionale. Tuttavia, una volta ammesso, il giornalista deve rispondere a tutte le domande relative ai fatti di sua conoscenza, potendo solo tacere il nome dell'informatore se è confidenziale³⁵. È importante sottolineare che la speciale prerogativa del segreto giornalistico riguarda esclusivamente i nomi delle persone dalle quali i giornalisti hanno ottenuto informazioni riservate nell'esercizio della loro professione, non le fonti informative in generale. Questo perché la legge collega il segreto ai nomi delle persone coinvolte e perché limita l'obbligo per i giornalisti di mantenere il segreto alle sole fonti. Infine, per quanto riguarda le modalità con cui la relazione tra il giornalista e la fonte si sia instaurata, non vi sono particolari requisiti formali da seguire per rendere non divulgabile la fonte. Anche se la comunicazione è avvenuta verbalmente o per iscritto, il giornalista è comunque autorizzato a mantenere il segreto, senza dover rivelare la fonte, se questa è stata confidata in una relazione fiduciaria³⁶.

Il giornalista, chiamato a testimoniare e citato in giudizio, durante l'esame diretto e il contro-esame, ha il diritto di non rivelare la fonte da cui ha ottenuto la notizia³⁷. Tuttavia, il giornalista non può evitare di rispondere alle domande riguardanti ciò che ha appreso dalla fonte, indipendentemente dal fatto che la notizia sia stata pubblicata o meno³⁸. A differenza di quanto previsto per il "segreto familiare" dall'art. 199 c.p.p., al giornalista non è richiesto di essere informato del suo diritto di mantenere il segreto. Se decide di farlo, la sua testimonianza, anche se non utilizzabile ai fini del processo, sarà comunque inutilizzabile come una testimonianza indiretta ex art. 195, c. 7, c.p.p. In sostanza, la decisione di rivelare o meno il nome della fonte è lasciata alla discrezione del giornalista e delle altre categorie

³⁴ A. DIDDI, *Limiti al segreto professionale del giornalista*, cit. p. 220.

³⁵ P. SPAGNOLO, *Il segreto giornalistico nel processo penale*, cit., p. 135.

³⁶ A. DIDDI, *Limiti al segreto professionale del giornalista*, cit. p. 222.

³⁷ P. SPAGNOLO, *Il segreto giornalistico nel processo penale*, cit., p. 167.

³⁸ *Ibidem*, p. 180.

previste dalla legge³⁹. La testimonianza del giornalista può essere utilizzata solo se il soggetto che si avvale del segreto decide di rivelare la notizia segreta, altrimenti sarebbe inutilizzabile. Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni in cui il giornalista potrebbe essere obbligato a rivelare la fonte delle sue informazioni, ad esempio quando la conoscenza della fonte è indispensabile per la prova del reato e non può essere verificata in altro modo. In tali casi, il giudice, con ordinanza, qual ora ritenga infondata l'opposizione del segreto professionale, può ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. In caso di mancato adempimento all'ordine del giudice, potrebbe incorrere in responsabilità penale per falsa testimonianza⁴⁰.

L'attività giornalistica viene coinvolta non solo nei casi di prova testimoniale, ma anche quando si tratta del sequestro di documenti e carte ricevuti nel contesto di rapporti confidenziali, e durante le attività di intercettazione. Tuttavia, la tecnica legislativa per garantire la protezione in quest'ambito non è completamente soddisfacente. L'art. 256 c.p.p. prevede che le persone indicate nell'art. 200, compresi i giornalisti professionisti, devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, su richiesta, tutti gli atti, documenti e informazioni pertinenti al loro ufficio o professione. Se l'autorità giudiziaria dubita della validità del segreto, può ordinare il sequestro. Anche in queste attività investigative, l'autorità giudiziaria non è tenuta ad avvertire il giornalista della possibilità di opporsi al sequestro. Questo processo richiede due valutazioni principali: la fondatezza del segreto e la necessità degli atti per le indagini. È chiaro che il cuore della segretezza del giornalista, in caso di sequestro, risiede nei documenti che potrebbero rivelare la fonte del giornalista⁴¹. Sebbene si sia discusso in dottrina se l'autorità giudiziaria valuti rigorosamente l'indispensabilità degli atti, è evidente che questa disposizione riflette in parte il processo applicato alla testimonianza. In pratica, l'autorità giudiziaria può emettere un decreto di sequestro senza formale opposizione al segreto professionale, basandosi sulla norma generale anziché su quella specifica. Tuttavia, il giornalista può proporre un riesame del decreto di sequestro se dubita della sua fondatezza. È importante notare che il codice non affronta adeguatamente altre attività investigative che potrebbero essere utilizzate per individuare le fonti del giornalista, come l'acquisizione di tabulati o l'osservazione

³⁹ *Ibidem*, p. 166.

⁴⁰ A. DIDI, *Limiti al segreto professionale del giornalista*, cit. p. 227.

⁴¹ P. SPAGNOLO, *Il segreto giornalistico nel processo penale*, cit., p. 264

elettronica. Nonostante le critiche, al momento la legge non limita tali indagini, soprattutto se rientrano nelle attività atipiche⁴².

Anche la Corte e.d.u. ha costantemente sottolineato l'importanza della protezione delle fonti giornalistiche come uno dei principi fondamentali della libertà di stampa. Secondo i giudici di Strasburgo, senza una simile tutela, le fonti giornalistiche potrebbero essere scoraggiate dal collaborare con i media, limitando così la capacità della stampa di fornire al pubblico informazioni accurate e affidabili e di svolgere efficacemente il ruolo di "cane da guardia" della democrazia. Particolarmente significative in questo contesto sono la Raccomandazione R(2000)7 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del marzo 2000 sul diritto dei giornalisti a non rivelare le proprie fonti, che afferma che la protezione delle fonti giornalistiche costituisce una condizione basilare per il lavoro giornalistico e per la libertà dei media, e la Raccomandazione 1950(2011) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del gennaio 2011 sulla protezione delle fonti giornalistiche, che ribadisce che la tutela delle fonti giornalistiche è una condizione essenziale sia per il pieno esercizio del lavoro giornalistico che per il diritto del pubblico di essere informato su questioni di interesse pubblico, come stabilito dalla Corte di Strasburgo nella sua giurisprudenza in base all'art. 10 C.e.d.u.⁴³.

Nel campo del segreto giornalistico, un caso di riferimento nella giurisprudenza della Corte e.d.u. è rappresentato dalla sentenza *Goodwin* contro il Regno Unito⁴⁴. In questa vicenda, un giornalista britannico aveva ricevuto da una fonte anonima informazioni riguardanti le difficoltà finanziarie di una società. Dopo aver contattato la società per confermare i fatti e ottenere un commento, il giornalista aveva scoperto che le informazioni provenivano da un progetto segreto rubato illegalmente. In base alla legge del 1981 sul contempt of court, la High Court of Justice aveva ordinato al giornalista di rivelare l'identità della fonte, ma egli si era rifiutato e aveva subito una multa. Il giornalista aveva quindi fatto appello alla Corte europea di Strasburgo. La Corte, pur riconoscendo che il divieto imposto dalla legge era sufficientemente chiaro, ha sottolineato che un ordine di rivelare la fonte, in una società democratica, avrebbe potuto limitare la libertà di stampa solamente se fosse stato dimostrato che serviva a uno scopo legittimo. Tuttavia, in questo caso, non c'era una giustificazione sufficiente poiché gli interessi della società non superavano l'interesse pubblico alla protezione della fonte giornalistica.

⁴² *Ibidem*, p. 270.

⁴³ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit., p.382.

⁴⁴ Corte e.d.u., 27 marzo 1996, *Goodwin* c. Regno Unito, n. 17488/90

La Corte e.d.u. è stata spesso chiamata a pronunciarsi su casi in cui giornalisti sono stati perquisiti o le loro fonti confidenziali sono state cercate. In generale, la Corte ha osservato che una perquisizione per individuare la fonte di un giornalista è una misura più invasiva rispetto a un ordine di rivelare l'identità della fonte, come nel caso di Goodwin. Questo perché durante una perquisizione, gli investigatori hanno accesso a tutti i documenti detenuti dal giornalista. Un altro caso emblematico è stato quello di Martin c. la Francia⁴⁵, in cui la Corte ha ritenuto che una perquisizione nei locali di un giornale, sebbene prevista dalla legge e mirata a proteggere la presunzione di innocenza, non fosse necessaria in una società democratica poiché non erano stati bilanciati correttamente gli interessi coinvolti, inclusa la protezione delle fonti giornalistiche e la repressione del crimine. Un altro caso rilevante è stato quello di Sanoma Uitgevers B.V. contro i Paesi Bassi⁴⁶, in cui la Corte ha stabilito che qualsiasi interferenza con il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche deve essere accompagnata da garanzie adeguate, compreso un controllo preventivo da parte di un organo indipendente prima della consegna del materiale rilevante. La Corte ha ritenuto che, se il pubblico ministero, invece di un giudice indipendente, ha il potere di ordinare la rivelazione della fonte, potrebbe non essere sufficientemente imparziale e ciò potrebbe violare il diritto alla libertà di stampa.

4. *Libertà d'informazione e diritti della persona (cenni)*

Nell'ambito dei c.d. "diritti della personalità" e delle garanzie individuali (diritto alla riservatezza, all'onorabilità, alla reputazione, alla dignità sociale e presunzione d'innocenza) possono essere individuate situazioni giuridiche idonee a giustificare limitazioni alla libertà d'informazione e, in particolare, alla cronaca giudiziaria. Mentre gli interessi di natura pubblicistica concernenti in particolare l'amministrazione della giustizia, determinano di regola una prima limitazione del materiale divulgabile (ed eventualmente del conoscibile), incidendo in senso restrittivo sul diritto di cronaca tramite istituti quali il segreto d'indagine e il divieto di pubblicazione disciplinati nel codice di rito⁴⁷, i diritti della personalità e le esigenze di tutela dell'individuo sono fonte anche di un altro genere di limiti alla divulgazione, suscettibili di restringere l'area delle notizie pubblicabili al di là di quanto stabilito dal c.p.p. Ne deriva l'obbligo da parte del giornalista di operare una selezione del materiale divulgabile, successiva a quel filtro che lo stesso giornalista "subisce" forza dei

⁴⁵ Corte e.d.u., 12 aprile 2012, Martin ed altri c. Francia, n. 30002/08.

⁴⁶ Corte e.d.u., 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi, n. 38224/03.

⁴⁷ Su questo profilo, come ampiamente analizzato *supra*, Cap. II.

limiti posti dalla normativa del codice di procedura penale. Tale considerazione, peraltro, non esclude che proprio il codice di rito garantisca già, in alcune circostanze, un filtro sulle notizie divulgabili per garantire direttamente interessi individuali come, ad esempio, la riservatezza (artt. 114, commi 4 e 5 e 472, comma 2, c.p.p.) e non (come di regola accade) interessi di natura pubblicistica (ad es., l'efficacia delle indagini). Tuttavia, la tutela di altri diritti della persona, come il diritto d'onore, la presunzione d'innocenza e il diritto all'oblio, non si soddisfa con il mero codice di rito ma va ricercata anche in altre fonti normative, sia interne che comunitarie o internazionali.

5. *La presunzione d'innocenza*

La presunzione di non colpevolezza, o, secondo una differente formulazione, la presunzione di innocenza, trova riconoscimento non solo nell'art. 27, comma 2, Cost., ma altresì, «sia pur con accenti lessicali diversi», in una pluralità di convenzioni internazionali e carte dei diritti dall'eterogeneo valore giuridico: si pensi, in particolare, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e infine allo Statuto della Corte penale internazionale⁴⁸. Si sottolinea che l'art. 27, comma 2, Cost. rappresenta una garanzia di natura liberale a favore dell'imputato, senza implicazioni cognitive⁴⁹.

La presunzione di non colpevolezza assume un ruolo significativo nel contesto dei rapporti tra il sistema di giustizia penale e l'informazione, richiedendo un'applicazione che vada oltre il mero procedimento legale. Chiunque sia coinvolto in un procedimento penale ha il diritto costituzionalmente garantito di essere considerato "non colpevole", non solo durante il processo stesso, ma anche da parte di coloro che rendono pubbliche le informazioni riguardanti il caso. È essenziale evitare di sottovalutare il ruolo dell'informazione come una forma di "sanzione atipica"⁵⁰. Tuttavia, va notato che il principio sancito dall'art. 27, comma 2, Cost. non limita le informazioni che possono essere divulgate al pubblico durante il processo, ma piuttosto stabilisce le modalità attraverso le quali queste informazioni devono essere diffuse. Questa osservazione evidenzia la situazione attuale della normativa sulla riservatezza degli atti e sui divieti di pubblicazione. Ne l'art. 329 e neppure l'art. 114 c.p.p. sembrano tener conto della necessità di garantire la

⁴⁸ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit., pp. 409 ss.

⁴⁹ P.P. Paulesu, *la presunzione di non colpevolezza*, cit., p. 61.

⁵⁰ P.P. Paulesu, *la presunzione di non colpevolezza*, cit., pp. 159 ss.

presunzione di innocenza come principio guida nel trattamento degli indagati o imputati al di fuori del procedimento, ma piuttosto mira a preservare l'efficacia delle attività investigative condotte dagli inquirenti e a proteggere la riservatezza dei minori dall'eccessiva esposizione mediatica.

Discorso solo in parte diverso merita il divieto di pubblicazione dell'immagine della persona *in vinculis*, previsto dall'art. 114, comma 6 bis, c.p.p., il quale peraltro mostra spiccate peculiarità rispetto alle altre previsioni del medesimo articolo, fra le quali emerge la riferibilità del divieto de quo non già ad atti del procedimento, ma ad immagini riferite al soggetto "protagonista" dello stesso⁵¹. È stato introdotto per affrontare problemi di coscienza morale e civiltà giuridica, al fine di contrastare pratiche che ledono la dignità delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà durante un procedimento penale⁵². Si mira a prevenire situazioni di spettacolarizzazione della giustizia, che ricordano pratiche medievali di esposizione pubblica dei presunti colpevoli, evitando una sorta di "gogna virtuale"⁵³. La norma riguarda anche la protezione dell'identità dei minori coinvolti nei procedimenti penali. Il divieto si applica alle persone, adulte e minori, coinvolte nel procedimento penale che sono private della libertà personale e sono visibili in catene o altri mezzi di coercizione fisica. Anche le persone accompagnate coattivamente dalle forze dell'ordine rientrano nel divieto. Tuttavia, non si estende alla divulgazione di immagini di persone private della libertà personale che non sono in catene o sotto altri mezzi di coercizione fisica. Il divieto riguarda tutti i mezzi di comunicazione, inclusi stampa, supporti digitali e trasmissioni televisive. Per quanto riguarda le udienze, il divieto deve essere coordinato con le regole sulle riprese audiovisive, garantendo che le persone soggette al divieto non vengano riprese durante l'udienza. Inoltre, vale la pena menzionare l'articolo 42-bis dell'ordinamento penitenziario (introdotto dalla legge n. 492 del 12 dicembre 1992), che stabilisce le condizioni per l'uso delle manette durante le traduzioni e richiede l'adozione di "opportune cautele" per proteggere i soggetti da qualsiasi forma di pubblicità⁵⁴.

È pacifico ritenere che l'introduzione del divieto di pubblicazione dell'immagine del soggetto in catene mira a proteggere la presunzione di non colpevolezza, prevista dall'art. 27, comma 2, Cost. e dalle norme delle Convenzioni internazionali. Non c'è dubbio che la pubblicazione dell'immagine dell'indagato o dell'imputato in manette comporta nella

⁵¹ F. PORCU, *Publicità e segretezza nel processo penale*, cit., p. 415.

⁵² Cfr. *Relazione al Senato sulla legge n. 479/1999*, in www.senato.it

⁵³ G. CONSO, *Contro l'uso perverso del mezzo televisivo*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p.1425

⁵⁴ L. CAMALDO, *La tutela delle persone in vinculis*, in *Informazione e giustizia penale* a cura di N. Triggiani, cit. pp. 360 ss.

visione del pubblico un'anticipazione del giudizio di colpevolezza⁵⁵. La predisposizione di strumenti coercitivi della libertà personale fa, infatti, ritenere alla pubblica opinione che vi siano indizi o prove di rilevante spessore a carico del soggetto *in vinculis* tali da giustificare le misure restrittive adottate nei suoi confronti. L'imputato in manette è scenicamente presentato nella veste pubblica di un colpevole e la pubblicazione della sua immagine in questa situazione comporta una anticipata stigmatizzazione di colpevolezza⁵⁶. L'unica deroga al divieto di pubblicazione dell'immagine della persona *in vinculis* è il consenso dell'interessato.

La violazione *ex art.* 114, comma 6-bis, c.p.p. non è accompagnata da una sanzione specifica, la sola conseguenza prevista sembra essere quella disciplinare, come stabilito dall'art. 115, comma 1, c.p.p., che considera tale comportamento come illecito disciplinare quando commesso da funzionari pubblici o da persone esercitanti professioni regolamentate. Gli individui soggetti a questa possibile sanzione possono essere identificati facendo riferimento ai lavori preparatori, che menzionano magistrati, personale giudiziario ausiliario, personale della polizia giudiziaria, avvocati, consulenti legali, giornalisti e pubblicitari⁵⁷. Tuttavia, alcuni hanno criticato questa disposizione per la mancanza di efficacia della sanzione nei confronti di coloro che traggono maggiore vantaggio dalla violazione del divieto, come editori di periodici e titolari di emittenti radio-televisive che pubblicano le immagini⁵⁸. La valutazione del fatto e la determinazione della sanzione è rimessa all'autorità disciplinare, informata della violazione dal pubblico ministero. L'informativa del pubblico ministero non è sempre necessaria per l'applicazione della sanzione disciplinare, anche se spesso è l'unica fonte di prova della violazione del divieto di pubblicazione. Questa disposizione richiede quindi un coordinamento con le leggi professionali che disciplinano il processo e le sanzioni disciplinari per i membri delle singole categorie professionali coinvolte. Tuttavia, le sole sanzioni disciplinari non sono sempre sufficienti a prevenire la pubblicazione di atti, notizie o immagini che costituiscono un importante scoop giornalistico⁵⁹. Anche se l'art. 115 c.p.p. prevede un concorso tra sanzioni disciplinari e sanzioni penali, la violazione del divieto di pubblicazione delle immagini non è soggetta alla sanzione penale prevista per la pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale.

⁵⁵ C. DE MARTINI, *Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza*, in *Dir. inf. e inform.*, 1997, p. 195.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 198.

⁵⁷ L. CAMALDO, *La tutela delle persone in vinculis*, cit., p. 372.

⁵⁸ G. UBERTIS, *sub artt* 114-115, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, vol II cit., p.39.

⁵⁹ L. CAMALDO, *La tutela delle persone in vinculis*, cit., p. 375.

Questo perché estendere il concetto di "atto" o "documento" all'immagine violerebbe il principio di legalità⁶⁰. Anche se sono state adottate misure regolamentari e pronunciamenti da parte del Garante per la protezione dei dati personali, talvolta la pubblicazione delle immagini delle persone con le manette non è stata impedita.

Per quanto concerne la tutela della presunzione d'innocenza nel rapporto tra giustizia e informazione in ambito comunitario, è opportuno analizzare una parziale revisione della disciplina per il tramite del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 in attuazione della Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016⁶¹. Tale provvedimento è stato introdotto dal ragionevole timore dell'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese. L'art. 2, comma 1, del decreto in commento disciplina le "condotte comunicative" che le «autorità pubbliche» debbono tenere allorquando si riferiscano «pubblicamente» alla persona sottoposta a indagini o imputata in un «procedimento penale»: si fa divieto, in tali circostanze, di indicare questi soggetti come colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sia stata accertata con pronuncia irrevocabile. Per autorità pubblica si intende "organismo che esercita funzioni pubbliche": autorità giudiziaria, di polizia, ministri e altri pubblici funzionari quali, ad esempio, membri di autorità indipendenti o enti pubblici territoriali⁶². Anche qui, devono tenersi all'evidenza esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i giornalisti, con riferimento ai quali, pertanto, nessuna limitazione potrà essere imposta. Tale esclusione è stata molto criticata, tuttavia, il legislatore ha predisposto una soluzione di compromesso: salve le eventuali sanzioni di carattere penale o disciplinare la lesione della presunzione di non colpevolezza – così come tutelata all'art. 2, comma 1, del decreto – importa il diritto in capo al soggetto leso di ottenere il risarcimento del danno, nonché la rettifica della dichiarazione resa dall'autorità pubblica. Se l'autorità pubblica riconosce la violazione, deve procedere immediatamente alla rettifica entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, utilizzando le stesse modalità della dichiarazione che ha leso la garanzia prevista dall'art. 27, comma 2, Cost. Se non è possibile fare la rettifica nello stesso modo, allora deve essere fatta in modo che abbia lo stesso impatto e la stessa diffusione della dichiarazione originale.

Al contrario, se la richiesta non viene accolta, o se l'autorità non agisce (come suggerito da alcuni commentatori), la persona interessata può rivolgersi al giudice civile.

⁶⁰ Cass., Sez. I, 10 ottobre 1995, Di Fiori, in *C.E.D. Cass.*, n. 202854.

⁶¹ A. MALACARNE, La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in www.sistemapenale.it, 2022.

⁶² N. Rossi, *Il diritto a non essere "additato" come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere*, in www.questionegiustizia.it, 3 settembre 2021.

Quest'ultimo, seguendo la procedura d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c., può ordinare la pubblicazione della rettifica. Tuttavia, tali rimedi hanno suscitato nella dottrina delle perplessità, sottolineando come la necessità di presentare l'istanza allo stesso organo che ha reso la dichiarazione lesiva della presunzione di non colpevolezza, comporterà una sostanziale inoperatività del rimedio.

A soluzione di questa problematica, una parte della dottrina⁶³ e l'avvocatura riunita⁶⁴, hanno espresso una posizione condivisa (e condivisibile): l'istituzione di un'autorità garante, autonoma ed indipendente, che potesse rispondere in maniera più celere ed efficace ad eventuali violazioni della presunzione di non colpevolezza.

La nuova normativa disciplina, inoltre, i requisiti che devono sussistere per la legittimità del rapporto il Procuratore della Repubblica e i giornali: a) stretta necessità ai fini della prosecuzione delle indagini; b) specifiche ragioni di interesse pubblico. Per via della genericità del primo requisito, il Procuratore della Repubblica di Perugia, in una circolare, ha specificato che la finalità sarebbe quella di «richiamare l'attenzione della popolazione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità»⁶⁵. La seconda condizione è più complessa da definire. Si discute se si debba fare affidamento su criteri prestabiliti o su valutazione caso per caso⁶⁶. La Procura di Perugia ha indicato alcuni tipi di provvedimenti che giustificano la divulgazione (tra questi, ad esempio, l'esecuzione di provvedimenti cautelari personali e reali, l'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di carcerazione o confische e le richieste di rinvio a giudizio, nonché le ordinanze o i decreti di archiviazione)⁶⁷. In una prospettiva in parte differente, invece, il CSM, richiesto di esprimersi sullo schema di decreto legislativo, aveva ritenuto, con riguardo al requisito in esame, che «la verifica della [sua] effettiva ricorrenza [...] chiama in causa valutazioni di

⁶³ G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza : verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, p. 22-23.

⁶⁴ Osservatorio UCPI sull'informazione giudiziaria, *Note sullo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali"*, in *www.dirittodidifesa.eu*, 28 settembre 2021, p. 2.

⁶⁵ la *Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia relativa alle novità in tema di comunicazione delle informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine introdotte dal d.lgs. 188/2021*, in *www.sistemapenale.it*, 7 dicembre 2021, p. 2.

⁶⁶ Secondo F. Porcu, *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva*, in *www.ilpenalista.it*, 9 dicembre 2021, il requisito in esame dovrebbe «declinarsi come comprensivo dell'interesse pubblico all'informazione sull'amministrazione della giustizia, quale strumento necessario per un effettivo controllo democratico sull'esercizio del potere giurisdizionale».

⁶⁷ *Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia*, cit., p. 2.

opportunità rimesse al solo Procuratore e dunque inevitabilmente influenzata dalla sua sensibilità culturale»⁶⁸.

Per quanto riguarda il *quomodo*, ovvero le modalità con cui devono essere comunicate le informazioni sui procedimenti penali, possono essere utilizzati solo "comunicati ufficiali" o, in casi di particolare importanza pubblica, conferenze stampa, previa motivazione specifica. Il decreto mira a evitare un'eccessiva esposizione mediatica degli inquirenti e a vietare la divulgazione informale di notizie agli organi di stampa. Tuttavia, sorgono questioni interpretative su come applicare queste regole.

In primo luogo, sembra che il Procuratore debba motivare sia la necessità di divulgare informazioni sia la scelta di tenere una conferenza stampa anziché un comunicato scritto. Questo doppio onere di motivazione potrebbe causare confusione e rischia di rendere vuote le disposizioni. Inoltre, la legge richiede che sia chiarito in modo preciso in quale fase del procedimento penale ci si trovi quando vengono fornite informazioni alla stampa, per proteggere il diritto dell'indagato o dell'imputato di non essere considerato colpevole. Tuttavia, questa disposizione potrebbe risultare superflua, poiché la pratica attuale dei giornalisti tende già a rispettare questo principio.

Infine, la legge vieta l'assegnazione di denominazioni lesive della presunzione di innocenza ai procedimenti pendenti nei comunicati ufficiali e nelle conferenze stampa. Anche se l'intento del legislatore è lodato, questa disposizione potrebbe rivelarsi difficile da applicare, specialmente considerando che spesso sono i giornalisti a utilizzare formulazioni sensazionalistiche.

Per il tramite del decreto vi sono state pure delle modifiche al codice di rito: il nuovo articolo 115-bis del Libro II, titolo I introduce misure per contrastare i "provvedimenti giudiziari colpevolisti", ovvero quelli che violano la presunzione di innocenza.

La disposizione comprende quattro commi: i primi due identificano i provvedimenti soggetti al divieto di considerare l'indagato o l'imputato colpevole prima della sentenza definitiva; i successivi due stabiliscono un sistema di tutela nel caso di violazione di questa garanzia. Il primo comma elenca le categorie di provvedimenti giudiziari escluse dal divieto, tra cui quelli che riguardano la decisione sulla responsabilità penale o che mirano a dimostrare la colpevolezza. La prima categoria è chiara, mentre la seconda solleva dubbi interpretativi. Il secondo comma richiede che, nei provvedimenti che coinvolgono una

⁶⁸ *Delibera del CSM relativa allo schema di decreto legislativo in materia di presunzione di innocenza*, in www.csm.it, 3 novembre 2021, p. 12.

valutazione di prove o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limiti i riferimenti alla colpevolezza all'essenziale per motivare la decisione. Il terzo comma prevede sanzioni solo per la violazione delle disposizioni del primo comma, senza chiarire il motivo di questa scelta. La questione della collocazione sistematica degli ordinamenti cautelari solleva dubbi, poiché potrebbero rientrare sia nel primo comma sia nel secondo. Il quarto comma stabilisce la procedura per la correzione dei provvedimenti che violano la presunzione di innocenza, consentendo all'interessato di proporre un'istanza entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento. Il giudice dovrà decidere entro quarantotto ore e comunicare la decisione alle parti, che potranno opporsi entro dieci giorni. Nonostante le opinioni divergenti, è evidente che la procedura presenta criticità, soprattutto riguardo alla sua conformità con la Direttiva e l'effettiva tutela dei diritti conferiti dalla stessa.

Infine, il Governo ha modificato l'art. 329, comma 2, c.p.p. aggiungendo l'avverbio "strettamente". Questo impone al pubblico ministero, che voglia derogare al regime di pubblicazione degli atti previsto dall'articolo 114 del codice di procedura penale, di fornire una motivazione adeguata e rinforzata sulle specifiche ragioni legate alla necessità di continuare le indagini⁶⁹.

6. *Il diritto alla riservatezza*

Il dibattito sull'origine costituzionale del diritto alla riservatezza dell'individuo è ben noto, essendo questa fondamentalmente intesa come il "diritto di essere lasciato solo", o il diritto di impedire ad altri l'accesso alla propria sfera intima⁷⁰. Alcuni studiosi⁷¹ legano la riservatezza alle libertà fondamentali che dichiarano inviolabili il domicilio, la libertà personale e la segretezza delle comunicazioni, citando gli art. 14 e 15 Cost., che la Corte costituzionale ha descritto come «espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona»⁷². Altri vedono questo diritto come parte della libertà (c.d. negativa) di non esprimere il proprio pensiero⁷³, o si riferiscono all'art. 13 Cost. come rappresentazione di una «libertà personale morale»⁷⁴. Tuttavia, da tempo, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti individuano nell'art. 2 Cost., che protegge i diritti inviolabili della persona, la base del diritto alla riservatezza. Questo articolo tutela il diritto dell'individuo di autodeterminarsi

⁶⁹ A. MALACARNE, La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d. lgs. 8 novembre 2021, cit.

⁷⁰ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit., p. 398.

⁷¹ A. PACE, *Problematiche delle libertà costituzionali*, Padova, 1984, p.64.

⁷² Corte Cost., 11 aprile 2002, n. 135, §2.1.

⁷³ A. CERRI, *Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione: Diritto all riservatezza: fondamento e limiti*, in *Giur. cost.*, 1974, p.610.

⁷⁴ Cfr. A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione*, Roma, 1974.

riguardo questioni che riguardano la propria vita privata, includendo aspetti personali e familiari che, pur avvenendo fuori dalla propria abitazione, non presentano un interesse di rilievo sociale per terzi. La discussione se l'elenco dei diritti inviolabili sia "aperto" o "chiuso" è lunga. Da un lato, alcuni ritengono che la frase "diritti inviolabili dell'uomo" riassume solamente i diritti esplicitamente riconosciuti e che, quindi, l'art. 2 debba essere interpretato come una norma a catalogo chiuso, che non ammette nuove eccezioni non previste esplicitamente. Dall'altro lato, ci sono coloro che sostengono che la natura dell'articolo invita a interpretazioni estensive, permettendo di includere diritti non espressamente menzionati nella Costituzione, derivati forse dal diritto naturale o da una sensibilità ai cambiamenti sociali, politici e culturali. La giurisprudenza costituzionale, negli anni, ha propeso per una interpretazione dell'articolo 2 come norma a fattispecie aperta, espandendone l'applicazione al diritto alla privacy. In particolare, con il primo uso del termine "privacy", la Corte Costituzionale ha riconosciuto la privacy come un diritto strumentale per l'esercizio pieno di altri diritti fondamentali⁷⁵.

Non si può ignorare, inoltre, la protezione della privacy garantita da normative sovranazionali, come l'art. 8 C.e.d.u., che assicura il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni di ogni individuo, ammettendo limitazioni a questi diritti solo se previste dalla legge e necessarie in una società democratica per una serie di motivi legati alla sicurezza e al benessere sociale⁷⁶.

Nel contesto della disciplina processuale prevista dal codice di procedura penale, la tutela della riservatezza dell'indagato è estremamente limitata. I divieti di pubblicazione delineati nei primi tre paragrafi dell'art. 114 c.p.p., come già discusso in precedenza, sono orientati a proteggere principalmente gli interessi interni al processo. In base a questa logica, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che il reato di pubblicazione arbitraria di atti relativi a un procedimento penale, come definito dall'art. 684 c.p., costituisce un reato monoffensivo. Questo reato tutela solo l'amministrazione della giustizia e non la reputazione o la riservatezza del soggetto coinvolto nel procedimento penale. Prima della conclusione delle indagini preliminari, l'obiettivo della norma è evitare di compromettere il regolare svolgimento delle stesse, mentre dopo questo momento, mira a preservare i principi fondamentali del processo accusatorio. Pertanto, nessuna richiesta autonoma di risarcimento può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la mera violazione dell'art. 684 c.p., a meno che tale violazione non abbia causato danni a beni personali protetti

⁷⁵ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit., p. 401.

⁷⁶ Sul tema cfr. Corte e.d.u., 4 maggio 2000, Rotaru c. Romania, in www.echr.-coe.int.

autonomamente da altre disposizioni giuridiche. La protezione della riservatezza viene garantita, se pur in maniera indiretta, dagli artt. 194, comma 1, e 220, comma 2, c.p.p. che vietano rispettivamente al testimone di deporre sulla moralità dell'imputato (con alcune eccezioni) e alla disposizione di una perizia per definire la personalità dello stesso, "così impedendo che gli aspetti intimi della persona dell'imputato divengano di pubblico dominio".

La protezione della riservatezza assume un ruolo prioritario nell'art. 472, comma 2, c.p.p., che prevede che il giudice, su richiesta dell'interessato, possa ordinare che si svolgano udienze a porte chiuse per proteggere la riservatezza dei testimoni o delle parti private in relazione a fatti non direttamente correlati all'imputazione⁷⁷. Quando l'interessato non è presente o non è coinvolto nel processo, il giudice può decidere autonomamente di tenere l'udienza a porte chiuse. In tali casi, è vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento, anche parziale, a meno che non siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato o che non sia passato un decennio dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione sia autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia. Tuttavia, la pubblicazione del contenuto degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse è sempre lecita.

Quando non si svolge un dibattimento, il giudice può, sentite le parti, vietare la pubblicazione degli atti o di parte di essi se ciò può ledere la riservatezza dei testimoni o delle parti private, con il limite temporale previsto dal comma precedente.

L'articolo 472, comma 3 bis, c.p.p. consente alla persona offesa di chiedere che parte dell'udienza si svolga a porte chiuse in determinati casi, ma questa disposizione non è coordinata con la disciplina del divieto di pubblicazione degli atti del procedimento, né con la normativa sulle riprese audiovisive dei dibattimenti, il che lascia spazio a interpretazioni e lacune.

La deroga alla pubblicità delle udienze, tuttavia, si applica solo alle vittime di specifici reati, mentre le disposizioni per la tutela generale della riservatezza della persona offesa sembrano limitate all'articolo 194, comma 2, c.p.p. il quale limita la deposizione sui fatti che definiscono la personalità della persona offesa solo quando il comportamento dell'imputato deve essere valutato in relazione a quella persona.

Non sembra meritare particolare apprezzamento, nell'ottica di tutela del diritto in parola, neanche la disposizione di cui all'art. 269 c.p.p., secondo cui gli interessati, quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria per il procedimento, possono

⁷⁷ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit., p. 406.

chiedere la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato la captazione: si tratta, infatti, di un rimedio che può intervenire soltanto a seguito del deposito dei verbali e delle registrazioni e, dunque, in un momento nel quale è ormai venuto meno il segreto e, con esso, il divieto di pubblicazione del contenuto delle conversazioni. D'altra parte, ove gli "interessati" siano estranei al procedimento, è altamente probabile che la conoscenza, da parte loro, dell'avvenuta captazione di proprie conversazioni scaturisca proprio dalla pubblicazione delle stesse (o soltanto del loro contenuto, come peraltro sarebbe lecito) ad opera dei mezzi di comunicazione: in tal caso la distruzione contemplata dall'art. 269 c.p.p. potrebbe al limite rappresentare un rimedio ex post dall'efficacia assai incerta, atteso che lo stesso verrebbe attivato solo quando il vulnus alla riservatezza si è ormai integralmente consumato⁷⁸.

La ridefinizione del diritto alla privacy nel contesto dei limiti al diritto di cronaca è principalmente il risultato delle decisioni della giurisprudenza ordinaria, chiamata a bilanciare valori di importanza costituzionale in assenza di chiare indicazioni normative. Solo dopo diversi anni sono intervenute leggi per recepire e dare valore legale a principi e orientamenti già consolidati nella prassi giuridica. La "codificazione" dei limiti sviluppati attraverso le decisioni giudiziarie è stata prima attuata con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivamente con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale fa riferimento anche al "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica". Le disposizioni di queste leggi devono ora essere interpretate anche alla luce del General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679)⁷⁹. Il testo normativo in questione si applica non solo ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, ma anche a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. Tuttavia i giornalisti sono esenti dall'obbligo di ottenere il consenso delle persone interessate al trattamento dei loro dati, a condizione che ciò avvenga nell'ambito dell'esercizio della professione, sia strettamente funzionale alla raccolta di informazioni e avvenga in conformità al codice deontologico. In queste circostanze, il consenso non è richiesto non solo per il trattamento dei dati, definito in modo ampio dall'art. 4, ma anche per la loro comunicazione e diffusione a individui specifici o indeterminati, fatta eccezione per le limitazioni previste dal codice deontologico riguardanti il diritto di cronaca, in particolare per quanto riguarda l'essenzialità dell'informazione e le precauzioni speciali per i dati sensibili come quelli relativi alla salute e alla vita sessuale. I dati resi pubblici

⁷⁸ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit., p. 409.

⁷⁹ G. VISENTINI, *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2019, pp. 1ss.

direttamente dagli interessati o rivelati attraverso il loro comportamento in pubblico sono liberamente utilizzabili.

Da notare anche l'art. 137 del decreto, il quale esclude l'applicazione delle garanzie previste dall'art. 27 ai trattamenti effettuati nell'esercizio della professione giornalistica e per i relativi scopi, limitatamente alle finalità di cui all'art. 136, che regola il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati o enti pubblici economici, subordinando la legittimità di tali trattamenti a un'autorizzazione specifica prevista dalla legge o dal Garante della privacy.

Esso delimita i limiti al diritto di cronaca, contribuendo in particolare a definire il concetto di "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico", sviluppando e specificando i limiti già imposti dalla legge n. 675 del 1996 e ora dal decreto legislativo n. 196 del 2003⁸⁰. La violazione di questo codice deontologico non solo può comportare sanzioni disciplinari per i soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro, ma può anche risultare nel risarcimento del danno per decisione del giudice ordinario. Inoltre, può determinare un intervento diretto del Garante per la protezione dei dati personali al fine di vietare il trattamento dei dati, qualora risulti illecito o non corretto in base alle disposizioni del codice deontologico.

Inoltre, secondo la Corte di cassazione, la violazione di questo codice può essere rilevante anche ai fini dell'integrazione del reato di trattamento illecito di dati, come attualmente previsto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003⁸¹.

Ci troviamo quindi in un terreno intermedio tra soft law e hard law⁸². L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003 esplicita le finalità perseguite, garantendo che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato e con particolare attenzione alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Come accennato, nel tempo la categoria delle condizioni e delle vicende meritevoli di tutela della riservatezza ha mostrato una tendenza ad ampliarsi, a causa dell'evoluzione della nozione tecnica di sfera privata. Di conseguenza, crescono le informazioni che possono essere legittimamente diffuse dai media solo se hanno una rilevanza pubblica tale da giustificare la prevalenza dell'interesse dell'individuo a mantenerle riservate.

In linea di principio, la comunicazione di dati appartenenti alla propria sfera privata all'interno di una cerchia ristretta di persone non esclude necessariamente un interesse alla

⁸⁰ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., pp. 384 ss.

⁸¹ Cass., sez., III, 5.3.2008, n. 16145, B.P. e altri, in *Corr. Giur.* 2008, pp. 1228 ss.

⁸² G. BUSIA, *Deontologia parametro di liceità delle operazioni*, in *Guida dir.* 2003, *Dossier* n.8, p.152.

non diffusione degli stessi presso un pubblico indeterminato attraverso i media. Questo vale soprattutto se la comunicazione non è stata spontanea da parte dell'interessato. Ad esempio, le dichiarazioni rese nel contesto di un procedimento penale da chi è legalmente obbligato a rispondere o da chi, pur avendo il diritto di tacere, è indotto a parlare per difendersi⁸³, possono rientrare in questa categoria. Il fatto che un'informazione entri nel "circuito" giudiziario non esclude di per sé la configurabilità di un interesse alla sua non diffusione all'esterno.

Pertanto, se la comunicazione non è spontanea, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (sotto forma di diffusione) contenuta nell'articolo 137, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 non dovrebbe essere considerata operante. Questo principio dovrebbe applicarsi anche per quanto è detto durante un'udienza pubblica.

La nozione di "sfera privata" comprende non solo la sfera strettamente intima della persona, ma anche le relazioni che l'individuo intrattiene con terzi. La protezione da ingerenze in questo settore della vita è considerata funzionale al pieno sviluppo della persona umana, come sancito dall'art. 8 C.e.d.u. La Corte di Strasburgo ha chiarito che: che «la garantie offerte par l'article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables», e ciò implica una «protection qui [...] va au-delà du cercle familial intime et comporte également une dimension sociale»⁸⁴. Secondo la Corte di Strasburgo, nella definizione dei confini della sfera protetta, è importante considerare la percezione di "privatezza" dell'interessato e la sua legittima aspettativa di protezione da ingerenze esterne, basata sulle circostanze concrete. La giurisprudenza nazionale, a partire dalla sentenza del 1975 della Corte di cassazione che riconobbe il diritto alla riservatezza, ha ampliato la protezione oltre i confini dell'"intimità domestica", includendo situazioni e vicende strettamente personali e familiari che non sono necessariamente legate al domicilio fisico⁸⁵.

Oggi, il Garante per la protezione dei dati personali rileva l'illiceità della diffusione mediatica di informazioni relative a individui identificati, se non sono essenziali ai fini della conoscenza di fatti d'interesse pubblico, anche se non hanno un carattere strettamente privato e personale. Tuttavia, quando si tratta di informazioni riguardanti un procedimento penale, il Garante per la privacy tende a bilanciare il diritto di cronaca con la presunzione di non

⁸³ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 386.

⁸⁴ Corte e.d.u., 24 giugno 2004, Von Hannover c. Germania, § 50.

⁸⁵ V. Cass. civ., sez. I, 25 maggio 1975, n. 2129, Soraya Esfandiari.

colpevolezza, il diritto di difesa e il diritto a un giusto processo. In linea di principio, il riconoscimento di istanze di riservatezza attorno a un'accusa penale è limitato, in quanto i fatti di reato e la loro verifica giudiziaria sono considerati elementi della vita collettiva⁸⁶.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affrontato una situazione in cui una donna lamentava una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata a causa di una conferenza stampa tenuta dal magistrato inquirente e da uomini della Guardia di finanza durante il periodo in cui era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante la conferenza stampa, erano state fornite informazioni sul procedimento in corso e una foto segnaletica della ricorrente era stata data ai giornalisti, che avevano poi ripreso la vicenda. La Corte ha distinto tra le dichiarazioni rilasciate e la consegna della fotografia. Ha ritenuto che le informazioni fornite durante la conferenza stampa non costituissero un'ingerenza nella vita privata della ricorrente, in quanto riguardavano gli addebiti mossi e le vicende del procedimento penale a suo carico, che non appartengono alla sfera della vita privata⁸⁷.

La tendenza all'arricchimento dei poteri del titolare del diritto alla privacy è evidente anche nel contesto del d.lgs. n. 196/2003. Questo decreto riconosce a chiunque il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, offrendo quindi un potere di controllo sulla circolazione e l'utilizzo dei propri dati personali⁸⁸. Questo diritto è particolarmente importante in una società dell'informazione e dell'informatica, dove le informazioni sono un bene economico e strategico cruciale e le nuove tecnologie ne facilitano l'acquisizione e lo sfruttamento per vari fini, incluso il controllo sociale.

Il concetto di privacy come potere di controllo sui propri dati è legato al diritto all'identità personale, che garantisce la pretesa alla fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto all'interno della comunità. Tuttavia, questo non implica un monopolio della propria presentazione in pubblico, ma piuttosto la possibilità di assicurarsi una rappresentazione sociale di sé esaustiva e non alterata⁸⁹.

Il tema della privacy dei personaggi pubblici, soprattutto quelli che operano nel campo politico, è complesso e solleva diverse questioni etiche e legali. Queste figure pubbliche, per la natura del loro ruolo, sono inevitabilmente esposte a un maggiore livello di scrutinio da parte dei media e dell'opinione pubblica. Da un lato, è importante riconoscere che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni richiede trasparenza e la possibilità di valutare la condotta e

⁸⁶ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 388.

⁸⁷ V. Corte e.d.u., 4 settembre 2003, Sciacca c. Italia.

⁸⁸ S. RODOTÀ, *Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive*, in *Pol. Dir.* 1991, p. 522.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 526.

l'integrità delle persone che occupano posizioni di responsabilità pubblica. In questo contesto, informazioni riguardanti relazioni personali, abitudini, condizioni di salute e scelte private possono avere rilevanza per la valutazione dell'affidabilità di un politico nell'adempimento dei suoi doveri istituzionali. Dall'altro lato, esiste il diritto alla privacy di ogni individuo, compresi i personaggi pubblici. Tuttavia, questo diritto non può essere invocato in maniera assoluta, poiché il ruolo pubblico assunto comporta una limitazione naturale alla privacy. Ad esempio, le relazioni personali di un politico possono essere rilevanti se indicano un potenziale conflitto di interessi o un comportamento non coerente con i valori pubblici che dovrebbe rappresentare. La giurisprudenza europea ha riconosciuto che la vita privata dei personaggi pubblici può essere oggetto di interesse pubblico, specialmente quando queste informazioni influenzano direttamente il loro ruolo nella società⁹⁰. Tuttavia, il diritto alla privacy rimane un principio importante, e le informazioni divulgate dovrebbero essere rilevanti e necessarie per l'informazione pubblica. Il codice deontologico dei giornalisti stabilisce linee guida per il trattamento delle informazioni riguardanti personaggi pubblici. Ad esempio, si sottolinea l'importanza di rispettare la dignità della persona e di evitare la diffusione di informazioni umilianti o lesive. Inoltre, le intercettazioni telefoniche e altre forme di raccolta di prove devono essere gestite con cautela, soprattutto quando coinvolgono figure pubbliche, e i media devono valutare attentamente l'essenzialità delle informazioni pubblicate.

Inizialmente, la legge sulla privacy italiana del 1996 definiva il "trattamento" come una serie di operazioni relative ai dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, ecc. Tuttavia, vi erano divergenze interpretative su se tutte queste operazioni dovessero essere presenti simultaneamente per costituire un "trattamento" o se una singola operazione fosse sufficiente. Questa distinzione era rilevante per determinare se le attività giornalistiche rientrassero nell'ambito di applicazione della legge sulla privacy. La Corte di cassazione ha stabilito che anche senza l'utilizzo di una banca dati, la pubblicazione di dati personali costituisce "trattamento" ai sensi della legge sulla privacy⁹¹. Successivamente, il decreto legislativo del 2003 ha chiarito che le operazioni elencate nella definizione di "trattamento" si applicano anche ai dati non registrati in una banca dati e confermando che anche le attività giornalistiche rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla privacy.

⁹⁰ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 397.

⁹¹ Cass. civ., sez I, 30 giugno 2001, Valoti, in *Giur. cost.* 2001, pp. 2673 ss.

In merito alla relazione tra normativa sulla protezione dei dati personali e procedimento penale, è importante anzitutto chiarire che la legge sulla privacy, sia la legge 675/1996 sia il decreto legislativo 196/2003, non impediscono la raccolta di informazioni per fini giudiziari né ostacolano il rispetto dei requisiti di contenuto stabiliti dalle regole che disciplinano l'attività giudiziaria⁹². Tuttavia, ciò non significa che la normativa sulla protezione dei dati personali non dia indicazioni sul trattamento dei dati personali all'interno di un procedimento penale. Il Garante per la privacy richiama magistratura e forze dell'ordine alla necessità di operare con maggiore attenzione ai diritti della persona garantiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali e al dovere di evitare di arrecare pregiudizi ingiustificati, specialmente nei confronti di terzi estranei al procedimento penale⁹³, quando si tratta di divulgare informazioni all'esterno nel contesto di un procedimento penale, sia per iniziativa di soggetti istituzionali nel loro esercizio delle funzioni sia per scopi strettamente giornalistici. Anche se l'attività giudiziaria nel procedimento penale, inclusa la divulgazione di informazioni su persone identificate o identificabili, è regolata dal codice di procedura penale, la normativa sulla protezione dei dati personali dovrebbe essere interpretata in modo da rendere tale applicazione compatibile, nella misura del possibile, con l'esigenza di proteggere la dignità e la riservatezza dei cittadini⁹⁴. In particolare, l'Autorità garante richiama magistrati e forze dell'ordine a rispettare il principio secondo cui i dati personali devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti o trattati⁹⁵. Questa riflessione richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sui requisiti che le misure restrittive del diritto alla vita privata e familiare, adottate da un'autorità pubblica, devono soddisfare per essere compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo valuta se le ragioni addotte per giustificare tali misure siano pertinenti e sufficienti e se le stesse siano proporzionate agli scopi legittimi perseguiti. La gravità delle conseguenze del disvelamento dei dati personali viene considerata, in particolare quando si tratta di dati sensibili, come quelli relativi alla salute. La Corte e.d.u. distingue tra la divulgazione di informazioni a fini investigativi e di accertamento del fatto all'interno del processo, che può essere legittima, e la divulgazione delle stesse a terzi estranei al processo, che può essere soggetta a censura⁹⁶.

⁹² V. Relazione annuale del 2003 del Garante per la protezione dei dati personali, *Il diritto alla protezione dei dati personali e le nuove garanzie nel Codice*, p. 76.

⁹³ Gar. prot. d. p., 2 dicembre 1998, doc web n. 41829, in Bollettino 1998, n. 6, p. 97.

⁹⁴ Gar. prot. d. p., 2 dicembre 1998, doc web n. 39077, in Privacy e giornalismo, cit., p. 208.

⁹⁵ Gar. prot. d. p., 2 dicembre 1998, doc web n. 41829, cit.

⁹⁶ V. Corte e.d.u., 25 febbraio 1997, Z c. Finlandia.

Nell'ordinamento italiano, i principi di pertinenza e non eccedenza sono codificati nell'articolo 11 del decreto legislativo numero 196/2003, che fornisce direttive generali valide per tutti i trattamenti di dati personali, compresi quelli svolti nell'ambito giudiziario per ragioni di giustizia e dalle forze di polizia per finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. È importante applicare questi principi in modo rigoroso soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili. Se i dati di questa natura devono essere utilizzati al di fuori del procedimento penale, devono essere adottate modalità e procedure di informazione che selezionino razionalmente il contenuto da divulgare e i destinatari, basandosi sugli scopi perseguiti. Ad esempio, se il pubblico ministero consente la pubblicazione di singoli atti o parti di essi in deroga alle norme di legge, deve assicurarsi di evitare la divulgazione di dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto all'obiettivo delle indagini. Inoltre, gli atti del procedimento non dovrebbero contenere dati personali estranei agli scopi legittimi, specialmente se suscettibili di divulgazione.

Il Garante per la privacy richiama alla necessità di vigilare internamente per assicurare che la mole delle informazioni raccolte sia costantemente adeguata agli scopi, evitando la persistenza nel circuito giudiziario di dati personali estranei alla materia investigata. Tuttavia, tale vigilanza non dovrebbe trasformarsi in un sindacato sugli orientamenti investigativi delle autorità competenti. È importante riconoscere che un dato irrilevante dal punto di vista processuale può comunque essere di interesse pubblico e viceversa. Pertanto, se un dato irrilevante viene incluso in un atto giudiziario e poi divulgato dai media, la sua divulgazione giornalistica non è necessariamente illecita solo perché il dato in sé non è rilevante per il processo. È fondamentale garantire che la motivazione degli atti giudiziari sia contenuta e che contenga solo i dati personali strettamente necessari per giustificare le decisioni prese. Tuttavia, nonostante la legislazione e le norme che regolano il procedimento penale, vi è ancora il rischio di includere informazioni eccedenti nella motivazione delle sentenze. In questo contesto, si propone una riforma dell'articolo 2 del decreto legislativo del 2006, aggiornando il catalogo degli illeciti disciplinari dei magistrati⁹⁷.

Per quanto riguarda la tutela dei diritti nell'ambito giudiziario, l'interessato non può presentare ricorso al Garante per la privacy, ma può rivolgersi a quest'ultimo mediante reclamo o segnalazione. È importante notare che il Garante deve adottare modalità adeguate nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali quando effettua accertamenti nei

⁹⁷G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., pp. 411 ss.

confronti degli uffici giudiziari. Tuttavia, la validità e l'utilizzabilità degli atti giudiziari basati su trattamenti non conformi di dati personali sono disciplinate dalle norme processuali pertinenti nella materia civile e penale⁹⁸.

I principi di pertinenza e non eccedenza, quando applicati ai trattamenti di dati personali a fini di giustizia, determinano una selezione delle informazioni raccolte dall'autorità giudiziaria che potrebbero diventare disponibili per i giornalisti e quindi essere conosciute da un pubblico indeterminato. Questo "filtro" è affidato ai soggetti coinvolti nel procedimento e precede quindi l'attività del giornalista.

La disciplina riguardante i limiti alla diffusione di dati personali per finalità giornalistiche e di manifestazione del pensiero è contenuta nel titolo XII della parte del decreto legislativo numero 196/2003. Queste disposizioni mirano a conciliare la protezione della persona con il diritto all'informazione e alla libera manifestazione del pensiero. Ad esempio, i trattamenti di dati personali per scopi giornalistici non richiedono il consenso dell'interessato. Tuttavia, la divulgazione giornalistica deve rispettare i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione.

L'interessato ha comunque il diritto di essere informato al momento della raccolta dei dati, anche se possono essere previste forme semplificate per adempiere a questo obbligo. Inoltre, ha il diritto di accesso ai propri dati personali e può opporsi al trattamento per motivi legittimi. Anche nei confronti del titolare del trattamento per scopi giornalistici, l'interessato può avvalersi degli strumenti previsti per garantire i propri diritti.

Tutti i trattamenti di dati personali, compresi quelli per scopi giornalistici, devono essere effettuati in modo lecito e corretto. Per quanto riguarda il rapporto tra giustizia penale e cronaca, è importante notare che esistono divieti di pubblicazione previsti dal codice di procedura penale e che la pubblicazione di dati personali tratti da una sentenza o da un'udienza pubblica potrebbe comunque essere censurabile se non rispetta i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione.

Il concetto di "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" rappresenta il punto di equilibrio tra il diritto alla cronaca e i diritti della persona rispetto al trattamento dei dati personali. Questa valutazione si applica anche nella disciplina processuale penale, dove l'interesse collettivo alla trasparenza prevale sul bisogno individuale di riservatezza solo per i fatti essenziali all'accusa penale. Tuttavia, il giudizio del giornalista dovrebbe costituire un filtro ulteriore, assicurando che siano divulgati solo i

⁹⁸ V. la relazione per l'anno 2008, *Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione*, p. 83.

dati personali effettivamente essenziali a fini informativi. Tale concetto viene delineato dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali. Questo codice stabilisce che il rispetto delle norme riguardanti la privacy è fondamentale per garantire la legalità e la correttezza del trattamento dei dati personali. In particolare, viene sottolineato che la divulgazione di notizie di rilevanza pubblica o sociale non viola la privacy quando l'informazione è indispensabile a causa dell'originalità del fatto o della sua descrizione dettagliata, dei modi particolari in cui è avvenuto e della qualificazione dei protagonisti.

Nell'applicazione di questo codice, sia fattori soggettivi, legati alla persona interessata, che fattori oggettivi, riguardanti il contenuto dell'informazione, influenzano il giudizio sull'essenzialità dell'informazione. Dal punto di vista soggettivo, è importante considerare se la persona è coinvolta nella vicenda giudiziaria e, in caso affermativo, quale ruolo svolge e in che misura è coinvolta nel reato. Inoltre, l'età della persona coinvolta influenza il grado di tutela della privacy, se la persona coinvolta è minorenne, sarà tutelata la riservatezza a discapito del diritto di cronaca.

Dal punto di vista oggettivo, si distingue tra dati "sensibili" e "comuni", con una particolare attenzione alla tutela della dignità umana.

La protezione della privacy è particolarmente rilevante per le vittime di reati, che possono godere di anonimato o altre forme di protezione per preservare la loro sicurezza e dignità. Tuttavia, anche per altre persone coinvolte nel procedimento penale, la tutela della privacy può essere importante, e il giornalista deve valutare attentamente l'essenzialità dell'informazione prima di divulgarla.

Infine, la normativa stabilisce limiti alla divulgazione giornalistica per proteggere la privacy e la dignità delle persone coinvolte, soprattutto quando si tratta di dati sensibili o di informazioni che potrebbero ledere l'intimità delle persone interessate⁹⁹.

7. Il diritto all'onore e alla reputazione

La rilevanza costituzionale del diritto all'onore è comunemente accettata grazie a una consolidata interpretazione giurisprudenziale. Secondo tale visione, la Corte costituzionale ha osservato che gli articoli 2 e 3 della Costituzione riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona, tra cui rientra l'onore, come esplicitamente indicato negli artt. 8 e 10 C.e.d.u¹⁰⁰. Questo approccio interpretativo è stato ampiamente condiviso dalla dottrina,

⁹⁹ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., pp. 417 ss.

¹⁰⁰ V. Corte Cost., 12 aprile 1975, n. 38.

che ha sottolineato la necessità di bilanciare gli interessi contrastanti garantendo il diritto di ogni individuo al rispetto del proprio onore, il quale ha rilevanza costituzionale in base alla lettura combinata degli artt. 2 e 3 Cost. Tale diritto all'onore è considerato parte integrante della dignità del cittadino e come uno dei diritti inviolabili che lo Stato è impegnato a tutelare¹⁰¹.

È risaputo che la cronaca gode di un trattamento particolare rispetto alla libertà d'espressione quando si tratta di proteggere l'onore. La giurisprudenza ha garantito alla cronaca una protezione più ampia rispetto ai limiti imposti dall'art. 596 c.p. (reato di diffamazione) per l'offesa alla reputazione altrui, definendo l'onore come il riflesso della reputazione sociale, separato dal concetto di dignità personale. Secondo l'articolo menzionato, è vietato utilizzare la prova della verità o della notorietà dei fatti a difesa, tranne che nei casi in cui il fatto sia attribuito a un pubblico ufficiale nel corso del suo dovere o sia oggetto di un procedimento penale, o se l'offeso o il querelante richiedono esplicitamente una valutazione sulla verità del fatto attribuito. Se la verità del fatto viene provata o se la persona a cui il fatto è attribuito viene condannata dopo l'attribuzione del fatto stesso, l'autore dell'attribuzione non è punibile, a meno che i mezzi utilizzati non rendano applicabili le disposizioni dell'articolo 595, comma primo. Questa disciplina fornisce una vasta protezione al diritto all'onore nei rapporti con la libertà di espressione, specialmente quando la comunicazione coinvolge più persone, soprattutto se avviene attraverso i mezzi di stampa o di pubblicità¹⁰².

La Corte costituzionale ha stabilito che l'art. 596, comma 1 c.p., il quale impedisce al colpevole del reato di diffamazione di provare la verità o notorietà del fatto attribuito all'offeso, non si applica quando il colpevole può invocare l'esimente previsto dall'articolo 51 c.p., che esclude la punibilità se il fatto imputato costituisce l'esercizio di un diritto¹⁰³. Questo è chiaramente il caso del giornalista che, nell'adempimento del suo compito di informare garantito dall'articolo 21 della Costituzione, diffonde notizie, fatti o circostanze attraverso i mezzi di stampa che potrebbero essere dannose per l'onore o la reputazione altrui, a condizione che tale divulgazione avvenga nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di altri interessi costituzionali. Il motivo per cui la cronaca riceve un trattamento "privilegiato" può essere attribuito al suo risultato caratteristico: la diffusione più ampia delle informazioni, che di per sé rappresenta un beneficio per l'interesse collettivo di una

¹⁰¹ M. POLVANI, *La diffamazione*, Roma, 1995, p. 13

¹⁰² G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., pp. 341 ss.

¹⁰³ V. Corte cost. 14 luglio 1971, n.175.

partecipazione più informata dei cittadini agli affari pubblici, un bene di fondamentale importanza in una società liberal-democratica¹⁰⁴.

Si è già avuto modo di analizzare i criteri che la giurisprudenza utilizza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, identificando tre condizioni: la verità sostanziale della notizia, la pertinenza (interesse pubblico nel conoscere il fatto) e la continenza¹⁰⁵. Tali criteri sono i medesimi per individuare il bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all' onore e alla reputazione.

Per quanto riguarda la prima condizione la Corte di cassazione ha osservato che la scriminante della verità non può essere definita in termini generali. Pur respingendo valori sostitutivi come "veridicità" o "verosimiglianza"¹⁰⁶, ha ritenuto sufficiente la "verità putativa", a condizione che il giornalista dimostri di aver compiuto un diligente e accurato lavoro di verifica delle fonti d'informazione¹⁰⁷. È stato chiarito che il giornalista ha l'obbligo di verificare la fondatezza di tutte le notizie raccolte al di fuori delle comunicazioni ufficiali sulle indagini in corso fornite dagli organi inquirenti, comprese le informazioni fornite informalmente da un ufficiale di polizia giudiziaria impegnato nelle indagini. L'esonero del diritto di cronaca non sussiste quando il giornalista non è in grado di verificare il fatto riferitogli in modo non formale a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, poiché questa inaccessibilità implica che la notizia non può essere pubblicata¹⁰⁸.

Sotto questo aspetto, per rispettare il requisito della verità, non è né esigibile né auspicabile che il giornalista effettui una verifica autonoma riguardo alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria quando riferisce sull'adozione di un provvedimento o di un atto del procedimento penale. Il parametro della verità nella cronaca giudiziaria deve riferirsi al contenuto di tale attività giudiziaria e non alle ipotesi di reato oggetto delle indagini. Il requisito è rispettato quando il giornalista riporta correttamente gli atti posti in essere nel procedimento penale senza travisamenti. È sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Non è richiesto al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni prese in sede giudiziaria. Il criterio

¹⁰⁴ V. Corte cost. 14 luglio 1971, n.175.

¹⁰⁵ Su questo profilo, *infra*, § 2

¹⁰⁶ Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2004, n.2271., Perciballi c. Il Tempo, in *Ced Cass.*, 579526

¹⁰⁷ Cass., Sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619, Tassi in *Ced Cass.*, 271628; Cass., Sez. I, 27 settembre 2013, n.40930, T.M., in *Ced Cass.*, 2557795.

¹⁰⁸ Cass., Sez V, 8 novembre 2018, n. 3132, Lippera ed altro, in *Ced Cass.*, 275259.

della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi delle indagini e dell'istruttoria al momento della pubblicazione dell'articolo¹⁰⁹.

Il giornalista è tenuto a fornire dati "aggiornati", quindi sarebbe punibile l'offesa alla reputazione altrui se il racconto si fermasse alla notizia della sottoposizione ad un procedimento penale senza menzionare sviluppi successivi favorevoli all'interessato¹¹⁰. Rievocazioni che selezionino solo i capitoli disonorevoli della storia giudiziaria di un cittadino e non quelli riabilitativi sono considerate "rievocazioni reticenti" e mancano del requisito della "verità"¹¹¹.

Quando la cronaca riporta i risultati di attività investigative della polizia e della magistratura, il tenore della pubblicazione deve corrispondere, almeno nella sostanza, agli atti del procedimento, indipendentemente dalla "verità intrinseca dei fatti che ne emergono".

Lo stesso criterio di valutazione si applica alla pubblicazione delle dichiarazioni sui risultati direttamente rilasciate dagli inquirenti durante una conferenza stampa: la "verità" della notizia è determinata dalla corrispondenza tra quanto riportato dal giornalista e le parole effettivamente pronunciate¹¹².

Anche quando l'oggetto d'informazione è un atto destinato a racchiudere il risultato di un'attività valutativa, la cronaca deve essere veritiera, ossia deve aderire al tenore effettivo del provvedimento. L'esonero non è invocabile se il giornalista ha esagerato o travisato i fatti con una ricostruzione arbitraria e sensazionale¹¹³.

In generale, la riproduzione fedele del contenuto degli atti di un procedimento penale soddisfa la condizione della "verità" dei fatti esposti. La legittimità della pubblicazione secondo l'art. 114 c.p.p. non incide sulla "verità" della notizia. Se quanto derivabile da un atto coperto da segreto è di interesse pubblico e viene esposto senza travisamenti o artifici fuorvianti, la punibilità per diffamazione dovrebbe essere esclusa, salvo il rischio di essere considerati reato la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale¹¹⁴.

I criteri per la valutazione sull'interesse pubblico di un evento o di un giudizio, al fine di determinare se la sua diffusione sia lecita nonostante il danno causato alla reputazione altrui non sono semplicemente definibili. Tuttavia, si può dedurre dall'idea che la limitazione del diritto all'onore sia giustificata nella misura in cui la divulgazione dei fatti o delle

¹⁰⁹ F. PORCU, *Publicità e segretezza nel processo penale*, cit., pp. 391 ss.

¹¹⁰ Cass., sez. V, 6 aprile 1999, Mottola, in *Giust. Pen.* 2000, pt. II, p. 335.

¹¹¹ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 350.

¹¹² Cfr. Cass., sez. V, 29 settembre 2001, n. 43450, Del Giaccio G. ed altro, *Ced. Cass.* n. 220278.

¹¹³ Cass., sez. V, 14 dicembre 2000, Pasini, in *Dir. info. Informatica* 2002, p. 368.

¹¹⁴ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 354.

opinioni possa effettivamente contribuire a una partecipazione più informata dei cittadini agli affari pubblici. Si può dunque indicare in generale che ciò che riguarda il pubblico, ossia la collettività, e che coinvolge la vita politica, sociale, economica e culturale di una comunità, sia di interesse pubblico. Va distinto l'interesse del pubblico, sia in termini di ciò che interessa empiricamente il pubblico, sia in base a valutazioni di ciò che dovrebbe interessarlo moralmente; l'interesse pubblico riguarda oggettivamente la vita collettiva¹¹⁵.

Riguardo al giornalismo che tratta dei procedimenti penali in corso, è importante chiedersi quanto l'attenzione necessaria alla vita pubblica di fatti dannosi per l'immagine individuale possa selezionare le informazioni legittimamente diffondibili in base alla legge. Questa attenzione può fungere da filtro rispetto alla vasta quantità di informazioni ottenibili dagli atti non coperti dal segreto. Nel perseguire i suoi obiettivi, il procedimento penale può rivelare molte circostanze; quanto più queste sono estranee all'oggetto del procedimento, tanto meno giustificata è la loro diffusione, anche se non esiste un divieto legale. La necessità di un collegamento stretto tra le informazioni pubblicate e il fatto che riguarda la vita pubblica è espressa dalla "continenza" materiale, che richiede che il diritto di cronaca non sacrifichi eccessivamente il diritto all'onore, limitandosi alla quantità minima necessaria per informare correttamente la collettività su questioni di interesse pubblico¹¹⁶.

Indipendentemente dal contenuto delle informazioni emerse da un procedimento penale, la notizia stessa del suo avvio nei confronti di una persona specifica può danneggiare la sua immagine. Si è visto che le fasi iniziali di un procedimento penale sono difficili da mantenere segrete e tendenzialmente non rimarrebbero tali per molto tempo. Inoltre, i fatti criminali e l'attività giudiziaria in sé riguardano la vita della comunità, avendo un significato politico in quanto interessano la comunità politicamente organizzata e sono rilevanti per la sua struttura¹¹⁷. L'interesse pubblico nella notizia di un processo penale può essere considerato implicito, poiché la giustizia è amministrata in nome del popolo, come sancito dall'art.101 della Costituzione, più volte richiamato, che richiede che il potere giudiziario sia soggetto al controllo pubblico attraverso l'informazione¹¹⁸.

Infine, la continenza viene considerata come una forma civile di esposizione, che esclude tutte le modalità espressive che vanno oltre lo scopo informativo e che sono eccessivamente diffamatorie, indipendentemente dalla verità o falsità della notizia: i diritti della personalità

¹¹⁵ V. Cass., sez. V, 23 aprile 1986, n. 10151, Emiliani, in *Giust., pen.* 1997, pt. II, c.699.

¹¹⁶ G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 362.

¹¹⁷ D. PULITANÒ, "Potere d'informazione", cit., p.141.

¹¹⁸ D. PULITANÒ, "Potere d'informazione", cit., p.144.

devono subire solo quel "sacrificio minimo strettamente necessario per l'esercizio della cronaca giudiziaria". Certamente, è difficile distinguere con precisione tra un "giudizio offensivo" e una semplice critica dei comportamenti personali, che è legittima per sua natura. Riguardo a quest'ultima, anche se si conferma che la critica deve essere espressa in modo misurato e proporzionato, la giurisprudenza ha adottato valutazioni flessibili caso per caso: a volte ha condannato insinuazioni e dubbi sulla condotta disonorevole, altre volte ha permesso l'uso di toni oggettivamente duri e polemici¹¹⁹.

8. *Segue: il diritto all'oblio*

Il "diritto all'oblio" ha ottenuto riconoscimento come il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»¹²⁰. Di conseguenza, è necessario che l'interesse pubblico per il danno causato all'immagine altrui sia attuale affinché possa essere considerato valido nel giustificare la divulgazione di tale notizia. In questa sede, vengono esaminate le rievocazioni di eventi giudiziari passati, mentre l'art. 596 comma 3 numero 2 c.p. stabilisce una categoria di fatti il cui interesse per la collettività è dimostrato dal fatto che sono oggetto di un procedimento penale aperto o in corso.

Quando i media focalizzano l'attenzione su eventi giudiziari trascorsi da tempo, emerge il concetto di "diritto all'oblio". Quest'ultimo ha trovato impiego nel valutare le richieste cautelari avanzate da individui coinvolti in eventi giudiziari passati che si intendeva riproporre al pubblico televisivo. In alcuni casi, il "diritto all'oblio" è stato utilizzato per vietare la divulgazione delle generalità o altri dati identificativi delle persone coinvolte nei fatti giudiziari, mentre in altri casi l'interesse pubblico alla conoscenza degli eventi ha prevalso sull'interesse individuale alla protezione della propria privacy.

Per delineare i confini del "diritto all'oblio", vengono considerate due componenti: il passaggio di un notevole periodo di tempo dagli eventi evocati e l'assenza di un'utile socialmente rilevante nella rievocazione delle notizie. Man mano che il tempo passa dalla conclusione del procedimento giudiziario, l'interesse alla riservatezza dei soggetti coinvolti trova nuovo supporto nella progressiva affermazione del "diritto all'oblio". Per gli ex imputati, il riconoscimento dell'interesse a essere "dimenticati" dopo un certo periodo

¹¹⁹ F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale*, cit., pp. 397.

¹²⁰ V. Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, Fracassi e altri c. Rendo, in *Foro.it.* 1998, p. I, cc. 1834 ss.

contribuisce a creare le condizioni per il loro reinserimento sociale, spesso ostacolato dalla riproposizione pubblica del loro passato.

Tuttavia, circostanze successive potrebbero interrompere il processo di "prescrizione della memoria". Ad esempio, le vicende legate all'esecuzione della pena potrebbero giustificare un rinnovato interesse dei media per la persona condannata¹²¹. Inoltre, alcune vicende giudiziarie sono rilevanti per la storia del Paese, e quindi vi è un interesse collettivo nel mantenerne viva la memoria, si pensi ai processi per strage¹²².

Indipendentemente dall'interesse pubblico per un evento giudiziario, è essenziale rispettare l'identità personale del soggetto coinvolto. Quando si torna sui fatti del passato, è importante considerare anche i cambiamenti avvenuti nella personalità del soggetto nel frattempo. Inoltre, se l'interesse attuale riguarda un grave crimine rimasto irrisolto, i giornalisti devono fare attenzione ai diritti della persona coinvolta nelle indagini, evitando di riferire su ipotesi investigative prive di riscontro senza specificare tale situazione.

Le sfide per i diritti della persona derivanti da un "passato che non passa"¹²³ possono manifestarsi non solo attraverso nuove pubblicazioni riguardanti eventi passati, ma anche a causa delle forme di archiviazione delle notizie che permettono la loro costante e indiscriminata riproposizione. Questo fenomeno si verifica quando le informazioni precedentemente diffuse sono conservate sui siti web delle varie testate giornalistiche. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha notato questo problema con crescente preoccupazione. Secondo il testo unico che regola le operazioni sui dati personali, una regola valida per tutti i trattamenti è che i dati devono essere conservati in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato solo per il tempo necessario agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati. Inoltre, il soggetto ha il diritto di richiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali trattati illegalmente.

Queste regole e il potere di far valere l'interesse alla loro osservanza danno attuazione al "diritto all'oblio" nel campo del trattamento dei dati personali. Tuttavia, l'interesse del soggetto a non essere più ricordato in relazione a certi fatti del passato è influenzato dall'effetto prodotto dagli archivi storici online dei giornali in termini di conservazione della memoria collettiva. Secondo l'Autorità garante per la privacy, questi archivi sono strumenti che favoriscono la libera manifestazione del pensiero e la libertà di ricerca, cronaca e critica

¹²¹ Cfr. Corte e.d.u., 7 dicembre 2006, *Osterreichischer Rundfunk v. Austria*.

¹²² Trib. Roma, 1 febbraio 2001, Mikula, in *Dir. info. Informatica* 2001, pp.206 ss.

¹²³ Espressione utilizzata nella Relazione annuale del Garante della privacy del 2008, *Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione*, p. 201.

storica¹²⁴. La creazione e la messa a disposizione online degli archivi giornalistici sono considerate compatibili con la legge, e i dati possono essere trattati senza il consenso degli interessati. Inoltre, poiché lo scopo del trattamento è storico, esso è considerato legittimo e non è legato all'attualità delle informazioni fornite.

Il Garante per la privacy ha respinto richieste di cancellazione o trasformazione dei dati personali presenti negli archivi online dei giornali, anche se la notizia è stata modificata rispetto all'originale, come nel caso di una sintesi¹²⁵. Tuttavia, è considerata l'opposizione dell'interessato alla diffusione delle informazioni sui suoi trascorsi giudiziari tramite motori di ricerca esterni ai siti dei singoli editori. In questi casi, l'Autorità ha ordinato agli editori di adottare misure adeguate per proteggere i diritti dell'interessato, impedendo la diretta individuazione tramite motori di ricerca esterni.

Il trattamento dei dati personali presenti negli archivi online dei giornali deve essere limitato alla ricerca storica, mentre al di fuori di questa sfera si applica il "diritto all'oblio" che l'interessato può vantare in virtù del tempo trascorso. L'obiettivo è di evitare la perpetua esposizione dell'individuo e di proteggere la sua reputazione, senza tuttavia limitare la possibilità di ricostruire il passato attraverso la rete Internet. In sostanza, l'accesso alle informazioni sui trascorsi giudiziari di una persona dovrebbe essere possibile solo attraverso i motori di ricerca interni al sito del giornale, dove la struttura dell'archivio stesso indica il contesto storico delle informazioni.

¹²⁴ V. Gar. Prot. d. p., 11 dicembre 2008, doc. web n. 1582866 in *Bollettino* 2008.

¹²⁵ V. Gar. Prot. d. p. 19 dicembre 2008, doc. web. n. 1583152, in *Bollettino* 2008.

CAPITOLO IV

RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA CONTEMPORANEA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il processo mediatico – 3. Effetti distorsivi sul piano sostanziale – 4. Effetti distorsivi sul piano processuale – 5. La crisi della giurisdizione e la sfiducia nella giustizia.

1. Premessa

Con i precedenti capitoli, abbiamo completato l'analisi giuridica del principio di pubblicità, esaminando le molteplici sfide che il legislatore ha dovuto affrontare nel bilanciarne gli interessi. Questo capitolo, invece, si concentra sull'analisi empirico-sociologica della percezione effettiva della giustizia da parte del pubblico, nonché su tutti gli impatti generati dalla diffusione mediatica dei casi giudiziari. Il legame tra l'attività giurisdizionale e la sua percezione pubblica è da sempre una questione di notevole complessità. La relazione tra informazione e processo giudiziario è ben nota, così come le influenze reciproche che possono alterare l'accertamento della verità e compromettere il rispetto dei diritti fondamentali degli individui coinvolti. L'avvento di Internet e, più specificamente, dei social media ha intensificato i flussi informativi che ora coinvolgono anche il processo giudiziario e i suoi attori principali, quali magistrati, avvocati e parti in causa.

Tali piattaforme hanno dato origine a dinamiche precedentemente inesistenti, dalla trasmissione in streaming dei processi alle loro rappresentazioni nei media, dalle petizioni online al diluvio di commenti sui casi di maggior rilievo pubblico sui social media. Questa massiva esposizione mediatica, aggravata dalla difficoltà di verificare la legittimità delle informazioni su Internet, mina seriamente i principi del giusto processo, fondamento del nostro sistema giuridico.

2. Il processo mediatico

Il fenomeno del processo penale mediatico è riconosciuto come un "circuito parallelo" al sistema giudiziario tradizionale, con conseguenze negative significative sia sul procedimento legale che sulla vita dell'individuo coinvolto. Non soltanto, infatti, possono aversi indebite interferenze sulla formazione del convincimento del giudice, nonché sulla libertà da condizionamenti delle parti e dei testimoni, ma possono prodursi anche devastanti

(e difficilmente rimediabili) effetti sulla vita personale e sulla reputazione dell'imputato, considerato non colpevole solo dall'autorità giudiziaria, ma soggetto invece a frettolose "sentenze" di condanna mediatica¹. Un fenomeno in continuo divenire, difficilmente imbrigliabile entro i confini di una categoria dogmatica, è quello del c.d. "processo penale mediatico", espressione mediante la quale si suole definire ormai comunemente differenti situazioni accomunate dall'intersezione tra giustizia penale e media. Nell'attuale contesto, osservando il rapporto tra processo penale e informazione giudiziaria e le molteplici problematiche che risiedono tra loro, si ha l'impressione che la difficoltà principale risieda nell'individuare un corretto bilanciamento tra esigenze del tutto divergenti². Da un lato, le tutele connesse all'informazione, ossia la libertà di espressione quale pietra angolare della democrazia; dall'altro lato, i diritti individuali all'onore e alla reputazione, alla riservatezza, alla vita privata, ma anche all'equo processo e – non da ultimo – il riconoscimento della presunzione di innocenza. Come già analizzato nei capitoli precedenti, sia nel contesto italiano che in quello europeo, vi è una grande sensibilità nel definire un corretto bilanciamento delle citate esigenze.

Occorre tuttavia tracciare una rigorosa distinzione. Da una parte vi è l'informazione giudiziaria in senso stretto, la c.d. pubblicità mediata³, che, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, costituisce una rappresentazione della vicenda processuale, che avviene – di norma e con ampi margini di miglioramento⁴ – in conformità all'esercizio legittimo e socialmente utile di un diritto costituzionalmente garantito, che è il diritto di cronaca. Altro è il processo penale mediatico, inteso come un circuito giudiziario parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che si risolve in un'imitazione del processo celebrata sui mezzi di informazione attraverso una dinamica processuale, poco fedele all'originale, che è indirizzata ad un fine analogo: ricostruire il fatto e, ancora di più, attribuire responsabilità. La distinzione operata non risponde a velleità classificatorie, ma si propone di tenere rigorosamente separato un imprescindibile strumento di democrazia – la pubblicità nell'amministrazione della giustizia – dal ruolo di supplenza giudiziaria che i media (o più spesso soggetti nemmeno appartenenti agli albi professionali dei giornalisti) si sono auto-attribuiti, per rispondere all'atavico bisogno di giustizia (una giustizia tempestiva,

¹ G. CANESCHI, *processo penale mediatico e presunzione d'innocenza: verso un'estensione della garanzia?* in *Arch. pen. (web)*, 2021;

² V. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, 3, p. 114.

³ V. *supra*, cap. 1, § 1.

⁴ v. G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in *Leg. pen.*, 17 settembre 2018, p. 10-11, consultabile all'indirizzo internet www.laegislazionepenale.eu.

benché sommaria) avvertito dalla collettività dinanzi al crimine. È bene allora chiarire fin dalle premesse che oggetto della presente analisi critica è, senza dubbio, il secondo fenomeno, non il primo. Nessuno dubita, infatti, dell'effettiva rilevanza e legittimità di un'informazione giudiziaria puntuale, obiettiva e contenuta, che concorra appunto a realizzare quel canone di pubblicità su cui il nostro processo penale si fonda. Ma ben altro rispetto ad essa è la fenomenologia del processo penale mediatico: un accertamento sommario, sovente concentrato sulle primissime attività investigative, celebrato in televisione o nei social network alla presenza degli esperti di turno (criminologi, periti, etc.), nonché delle parti del processo medesimo (persone informate sui fatti, avvocati, ma anche magistrati), che spesso cedono alla narcisistica tentazione di fornire la propria versione⁵. È nell'ambito del processo penale mediatico che si assiste ad un inarrestabile mutamento di funzione della comunicazione, che da informativa diviene formativa. Non si vuole più mettere al corrente il pubblico di ciò che accade nel processo penale, bensì l'obiettivo è quello di prendere posizione sul merito del processo stesso ed indurre ad un'analogha presa di posizione l'opinione pubblica, influenzandone il giudizio. Dal nobile proposito di facilitare il controllo della collettività sull'amministrazione della giustizia si è passati all'elevare quella stessa collettività a giudice, il che rappresenta un'evidente patologia, senza dubbio connotata da stretti legami con il non meno infelice fenomeno del populismo penale e politico. Non c'è dubbio, infatti, che il processo mediatico, ponendosi quale alternativa (più rapida, pertanto percepita come più efficiente) rispetto al processo ordinario, sebbene come segnalato di quest'ultimo sia una distorsione, potrà alla lunga erodere la fiducia nella giustizia istituzionale e la propensione della collettività ad accettarne i responsi, rischiando di attentare ai presupposti dell'ordinamento democratico. Gli effetti distorsivi del processo penale mediatico si registrano sia in sede processuale, ne sono una prova i pregiudizi per l'imparzialità del giudice (di certo non messo al riparo, come si è sostenuto, dal livello di professionalità che dovrebbe preservarne la verginità cognitiva rispetto alle fonti di conoscenza extraprocessuali e che dovrebbe in qualche modo fungere da antidoto alla pressione massmediatica), ma anche per l'attendibilità dei testimoni (il cui ricordo potrebbe essere manipolato dalle suggestioni post evento) –, sia in sede extraprocessuale. A questo ultimo riguardo, è sufficiente scorrere in rapida sequenza le ricadute negative provocate nella sfera dell'interessato per il solo fatto di essere sottoposto al processo penale per rendersi conto della drammaticità del pregiudizio: discredito sociale, riverberi nella sfera privata e

⁵ G. GIOSTRA, voce *Processo penale mediatico*, in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, p. 646 ss.

familiare, ma anche pregiudizi reputazionali, riflessi negativi in ambito professionale, ripercussioni politiche ed elettorali. Da un'informazione giudiziaria distorta deriva anzitutto una percezione sociale tendenzialmente colpevolista, che "pregiudica" il soggetto per il solo fatto di essere sottoposto ad un processo penale. La morbosità con cui una certa tipologia di "cronaca" giudiziaria (nel senso sopra delimitato) ricerca scoop nelle fasi preliminari delle indagini, enfatizzando all'estremo brandelli di dati indebitamente sfuggiti al segreto istruttorio (si pensi alla divulgazione dei contenuti di intercettazioni o di verbali dichiarativi), riportandoli in maniera amplificata ed enfatizzandone i contenuti in senso colpevolista, contribuisce in maniera determinante a quel pregiudizio pesantissimo con cui il soggetto si trova a dover affrontare non solo l'esperienza processuale, ma anche la devastazione della propria vita personale⁶.

3. *Effetti distorsivi sul piano sostanziale*

Quando la separazione tra il processo legale e l'attenzione pubblica cade e la vicenda giudiziaria viene esposta ai media, le prime conseguenze si manifestano a livello sostanziale. Queste conseguenze diventano evidenti fin dalle prime fasi della divulgazione delle notizie e dell'indicazione delle accuse, e la gravità di tali conseguenze può essere valutata attraverso i principi fondamentali del diritto penale (tipicità, offensività, personalità, colpevolezza, finalità rieducativa della pena). Questi principi subiscono un deterioramento evidente o addirittura una decomposizione quando si scontrano con la narrazione mediatica, con ripercussioni che si estendono dall'inizio del procedimento fino alla conclusione, influenzando il giudizio di responsabilità e il ruolo stesso della pena⁷.

In questa prospettiva, considerando che i media, attraverso la loro rappresentazione⁸, influenzano la percezione della realtà, ci proponiamo di esaminare le discrepanze rispetto ai principi fondamentali del diritto penale per comprendere le distorsioni che possono derivarne quando la realtà viene interpretata secondo il codice tipico del sistema punitivo.

Partendo dal concetto della secolarizzazione del diritto penale e dall'importanza di separare il giudizio morale dal giudizio penale, si evidenzia come l'opinione pubblica e i media spesso non riconoscano questa distinzione, concentrando invece l'attenzione sul

⁶ G. CANESCHI, *processo penale mediatico e presunzione d'innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, cit.

⁷ Sul tema, di recente, R. DUBÉ e M. GARCIA, *L'opinione pubblica come fondamento del diritto di punire: frammenti di una nuova teoria della pena*, in *Criminalia*, 2018, pp. 537 ss.

⁸ W. HASSEMER, *Il diritto attraverso i media: messa in scena della realtà?* in *Ars interpretandi*, 2004, pp. 147 ss.

giudizio morale e sull'eticizzazione delle accuse. Questo porta a una semplificazione e moralizzazione delle vicende giudiziarie, trascurando il contesto legale e riducendo le questioni complesse a questioni di biasimo morale⁹.

È importante sottolineare come l'interesse dei media e dell'opinione pubblica si concentri sulla sostanza etica dei fatti, ignorando spesso la forma giuridica che li codifica. Ciò può portare a una pressione significativa sulle decisioni giudiziarie e a una distorsione delle fattispecie penali per conformarsi all'opinione pubblica.

Infine, l'impatto di questa pressione mediatica sulle imputazioni e sulle decisioni evidenzia come queste siano spesso influenzate dalla necessità di rispondere alle aspettative del pubblico, anche a discapito dei principi legali. Questo può portare a critiche e dissenso se le decisioni giudiziarie si discostano dall'opinione pubblica, con ripercussioni sull'equità del processo e sul risultato finale.

Il passaggio dal diritto penale tradizionale al diritto penale centrato sull'autore è breve e spesso caratterizzato da un processo che, influenzato dai media, tende a attribuire colpe in base alla personalità dell'individuo anziché agli atti commessi, seguendo una logica che rovescia il processo cognitivo e non tiene conto dei principi costituzionali fondamentali come la tipicità e l'offensività. Se un fatto suscita indignazione morale, questo aspetto tende a prevalere sulle considerazioni giuridiche, portando al predominio della prospettiva soggettivistica e al giudizio morale sull'autore. Questo spesso porta a un'eccessiva semplificazione delle condotte e a un'accusa basata su valutazioni etiche anziché su elementi giuridici, creando un disallineamento tra la percezione pubblica e la valutazione legale delle azioni¹⁰.

Questo approccio impatta anche sulla formulazione delle accuse, che vengono contestate in modo reattivo per placare l'attenzione mediatica, senza rispettare necessariamente i criteri di definizione imposti dal Codice penale. Le condotte vengono quindi decodificate in base al loro disvalore etico anziché alla loro natura legale, portando spesso a un'imputazione eccessivamente gravosa che richiede un'interpretazione e una revisione durante il processo per adattarle correttamente al contesto giuridico.

Inoltre, questa pressione mediatica porta spesso a una moltiplicazione delle accuse e delle imputazioni, alimentando un clima di overcriminalization e overprosecution¹¹ fin dalle

⁹ V. MANES, *Giustizia mediatica: Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022, p. 52.

¹⁰ V. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., pp. 56 ss.

¹¹ V. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., p. 59.

prime fasi del procedimento, con ripercussioni sul principio del *ne bis in idem* e sulla specialità delle norme. Questa tendenza si manifesta anche nella scelta delle misure cautelari e nella contestazione degli illeciti alle persone giuridiche, con l'obiettivo di soddisfare le aspettative del pubblico e dimostrare la determinazione degli inquirenti.

Le distorsioni sostanziali non riguardano solo i principi di laicità, tipicità e offensività del reato, ma si manifestano anche sui principi di personalità e colpevolezza. La narrazione mediatica e il tribunale della pubblica opinione tendono alla semplificazione e all'omologazione, trascurando le distinzioni individuali e uniformando i diversi contributi soggettivi in un'unica valutazione negativa che cancella ogni differenza e prospettiva, livellando tutte le figure su un piano uniforme di responsabilità collettiva.

Nella narrazione mediatica, questa uniformità cancella non solo le diverse responsabilità rispetto allo stesso fatto, ma anche le diverse storie individuali dei soggetti coinvolti, inglobando tutti nel fatto più grave e trascurando le differenze.

In questo contesto mediatico, si perde la distinzione tra protagonisti, complici e spettatori, tutti trattati allo stesso modo e coinvolti in una responsabilità collettiva che richiede una punizione collettiva. L'individuazione dei responsabili diventa meno rilevante, poiché conta più l'azione collettiva che quella individuale.

Inoltre, si nota un'omogeneizzazione delle responsabilità, spesso basata sul concetto di posizione di garanzia, che viene estesa in modo improprio a tutti i soggetti presenti al fatto, anche solo per sospetto di colpa. Questo approccio, alimentato dalla cultura del senso comune e dalle pressioni mediatiche, tende a confondere azione e omissione, causazione e mera agevolazione, portando a una corresponsabilizzazione generale anche solo per il sospetto di negligenza.

Nel processo di uniformità mediatica, non solo il contributo individuale di chiunque sia coinvolto nella presunta azione criminosa viene annullato, ma anche la distinzione necessaria per valutare la responsabilità in termini di personalità e colpevolezza soggettiva. Nelle situazioni criminali coinvolgenti più persone, i contributi individuali vengono ignorati e fusi insieme, così come le responsabilità oggettive, mentre i contributi soggettivi vengono ulteriormente esposti alla pressione dell'omologazione.

Prevale il concetto di coinvolgimento in attività illegali, senza distinguere se il coinvolgimento sia avvenuto in modo colposo o volontario. Questo superamento della distinzione non tiene conto dell'evoluzione culturale e giuridica che ha cercato di affrontare questa complessità, né tiene conto se l'azione sia stata compiuta in collaborazione con altri o individualmente.

Nell'iperbole mediatica, la colpevolezza per il fatto si riduce spesso a una colpevolezza intrinseca o addirittura a una "colpa d'autore", che richiede una punizione basata solo su principi etici anziché legali. Il processo deve quindi combattere le concezioni oggettivizzanti e presuntive che spesso contaminano le accuse fin dalle prime fasi cautelari¹².

Una situazione simile di degradazione del giudizio soggettivo si riscontra nella valutazione tra dolo e colpa, dove le ricostruzioni presuntive del dolo spesso si basano sui confini incerti del dolo eventuale. Questa deriva è alimentata dalla narrazione mediatica che associa sensazionalismo con intenzionalità criminale, facendo sembrare più moralmente riprovevoli coloro che agiscono intenzionalmente rispetto a chi commette semplici errori.

L'influenza dei media si riflette anche nel campo delle circostanze attenuanti e nelle scriminanti, un ambito naturalmente permeato da preconcetti interpretativi di natura etico-sociale, che i media individuano, diffondono o amplificano. È evidente che nel contesto delle forze contrapposte che definiscono i limiti della legalità delle azioni, il ruolo centrale è giocato dai diritti e dai bilanciamenti, e l'ampiezza dei diritti dipende dal sentimento sociale¹³, dagli equilibri e dai rapporti di potere che sono riconosciuti e accettati in un dato contesto: e il primo a recepire questi impulsi è il sistema giuridico, che a volte fatica persino a contenerli.

Nelle singole situazioni processuali, la linea che delimita le azioni giustificate sembra essere influenzata dal senso comune e dalla rappresentazione mediatica offerta dal sistema dei media: queste sollecitazioni vengono riconosciute o respinte, ma comunque registrate.

Un discorso a parte riguarda il ruolo e l'effetto della vittima, che identifica chiaramente il protagonista principale - se non l'autentica stella - della narrazione mediatica, spostando l'attenzione del processo in una prospettiva non più "reocentrica" ma, appunto, centrata sulla vittima.

La presenza preponderante della vittima amplifica gli effetti dannosi già evidenziati riguardanti l'interpretazione della legge, perché "le pretese delle vittime diventano fonti di definizione dei precetti"¹⁴, in funzione delle loro aspettative e della loro protezione, e questo cambia il modo in cui vengono valutati i fatti. Inoltre, la presenza mediatica della vittima può irrigidire e quasi congelare il comportamento processuale della persona offesa,

¹² V. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., p. 64.

¹³ Cfr. AA.VV., *Il penale nella società dei diritti. Cause di giustificazione e mutamenti sociali*, a cura di M. Donini e R. Orlandi, Bologna 2010.

¹⁴ F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa*, Bologna, 2019, p. 31.

portandola ad agire in conformità con l'immagine di vittima che è stata attribuita, in ogni fase del processo.

La forza mediatica e morale delle vittime spinge persino ad influenzare l'individuazione dei responsabili penalmente, contribuendo a costruire le responsabilità penali in modo che convergano sulla persona più "facile" da colpire, anche a prescindere dalle prove. Questo crea un effetto perverso del processo mediatico, che deforma il diritto sostanziale secondo una prospettiva compassionevole orientata verso la vittima, dove questa diventa titolare di un vero e proprio "diritto alla punizione", selezionando arbitrariamente i responsabili e orientando il processo verso esiti prevedibili, celebrando una sorta di vendetta pubblica o di catarsi collettiva.

La giustizia mediatica inoltre anticipa la pena nel corso del procedimento attraverso la pratica della c.d. "gogna mediatica" la quale può essere considerata, in primo luogo, come una sorta di sanzione della vergogna che implica una esposizione pubblica e una degradazione morale dell'individuo. Questa pratica mescola l'esposizione pubblica con una forma di umiliazione pubblica che può durare a lungo, se non per sempre, considerando che le informazioni rimangono accessibili nell'infinito spazio dell'infosfera, senza limiti di tempo o di spazio. Anche il fatto di essere stato coinvolto in un procedimento giudiziario, anche se poi si è dimostrato innocente, può comunque portare a una sorta di emarginazione sociale.

In secondo luogo, questa forma di sanzione contemporanea dimostra una chiara tendenza all'ineguaglianza, poiché colpisce in modo molto diverso coloro che hanno una reputazione significativa - per visibilità, ruolo sociale, economico, politico, istituzionale, professionale, ecc. - rispetto a coloro che non dispongono di un simile prestigio. In altre parole, quando si tratta di scandali mediatici, la sofferenza inflitta è asimmetrica, differenziata e disuguale tra coloro che vengono coinvolti nel circo mediatico-giudiziario, quasi ribaltando il principio di uguaglianza del diritto antico. Questa caratteristica, intrisa di una sorta di cinico piacere malizioso, potrebbe essere la ragione del successo della gogna mediatica.

Inoltre, gli effetti della gogna mediatica possono essere tangibili anche materialmente: più una persona è integrata nel tessuto economico e sociale, più profonda è la diminuzione della sua reputazione e maggiori sono le conseguenze derivanti dall'esperienza mediatico-giudiziaria. Questo può portare a una perdita immediata di lavoro, finanziamenti pubblici o linee di credito private, partnership commerciali e incarichi professionali, oltre a una perdita

di relazioni sociali. Anche solo il rischio di essere coinvolto in una tale pena può influenzare le scelte processuali e il diritto di difesa dell'indagato.

Inoltre, le ripercussioni della gogna mediatica sulla funzione rieducativa della pena possono essere significative. Se si tiene conto di questi fattori, la sanzione effettivamente inflitta dal giudice dovrebbe tener conto del danno mediatico subito dall'imputato, altrimenti si rischia di violare il principio di proporzionalità. Coloro che vengono assolti dovrebbero ricevere un ristoro per i danni subiti, mentre anche ai condannati dovrebbe essere garantito il diritto all'oblio per evitare che la loro spettacolarizzazione mediatica diventi una sorta di condanna perpetua, lesiva della loro dignità umana¹⁵.

4. Effetti distorsivi sul piano processuale

Le distorsioni causate dalla percezione della giustizia sulla giustizia reale, dal punto di vista processuale, appaiono altrettanto gravi. Queste distorsioni riguardano sia le garanzie fondamentali del giusto processo e del diritto di difesa, sia l'efficacia delle indagini e della ricerca della verità nel processo.

Quando un evento viene esposto all'attenzione dei media, è evidente che, dato che il fulcro interpretativo dell'informazione è l'accusa, la principale vittima diventa la presunzione di innocenza, che è considerata di solito come un indicatore fondamentale per valutare il grado di garanzie presenti in un sistema processuale, e alla quale sono logicamente collegate le garanzie più significative che proteggono il giusto processo¹⁶.

Questa garanzia fondamentale, che è il vero cuore del processo penale liberale, viene completamente ribaltata, soprattutto quando dovrebbe essere oggetto di una protezione estremamente attenta, poiché l'attenzione dei media si concentra generalmente nella fase iniziale delle indagini preliminari, quando il soggetto è semplicemente classificato come una persona sottoposta a indagini. Tuttavia, come si è visto, nell'ambito mediatico, l'indagato viene presentato come un "colpevole in attesa di giudizio", gravato da un'ombra di sospetto che sarà difficile da dissipare durante il processo. Questa condanna anticipata viene poi diffusa dai media ai social network, dove predominano la cultura della vergogna, la divulgazione di dati sensibili a scopo denigratorio e la cultura della cancellazione, costringendo la persona coinvolta a subire un anticipato deterioramento del proprio "capitale

¹⁵ V. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., p. 78.

¹⁶ P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., pp. 670 ss.

reputazionale", che non verrà mai riparato, indipendentemente dall'esito del processo reale. Si ha una vera e propria marginalizzazione del principio *nullum crimen sine iudicio*¹⁷.

L'esposizione mediatica di una questione giudiziaria può talvolta minare anche la presunzione di innocenza come regola di trattamento. Questa garanzia non solo informa il giudice sull'interesse sostanziale da privilegiare in caso di dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, ma impone anche che sia il pubblico ministero ad assumersi l'onere di dimostrare la colpevolezza dell'accusato "al di là di ogni ragionevole dubbio", fungendo quindi da guida metodologica per la costruzione delle prove. Tuttavia, l'influenza dei media tende spesso a modificare il corso del processo reale, invertendo l'onere della prova a discapito dell'imputato e orientando l'accertamento processuale verso una logica di "verifica" che finisce per trasformare il principio del *in dubio pro reo* nel suo opposto: *in dubio pro republica*¹⁸.

L'esposizione mediatica è tale da poter influenzare le stesse autorità investigative sin dalle fasi iniziali. Le conseguenze sono altrettanto rilevanti per quanto riguarda il diritto di difesa: da un lato, questo diritto è inevitabilmente influenzato dalla tendenza inquisitoria e "verificazionista" che di solito caratterizza un processo soggetto a una forte attenzione mediatica; dall'altro, è inevitabilmente limitato dalla diffusione mediatica di una narrazione dominante o di una "pseudo-verità" che influisce sull'intero processo investigativo e sull'opportunità di contestarla e verificarla nel contraddittorio tra le parti¹⁹.

Ancora più insidioso è il condizionamento che una narrazione giudiziaria enfatica e costante può esercitare sulle persone informate sui fatti. Gli studi di psicologia della memoria hanno dimostrato che tutto ciò che accade tra il momento in cui un evento viene percepito e il momento in cui viene ricordato influisce sulla memoria. Le informazioni post-evento possono modificare il ricordo originale in modo che il soggetto non possa distinguere le influenze spurie. La cronaca iniziale delle indagini, le interviste ai testimoni, e le congetture dei media sulla dinamica degli eventi sono tutti elementi che possono alterare il ricordo. In questo modo, il testimone può essere inconsapevolmente influenzato dalla narrazione mediatica.

Questo effetto perturbativo sembra essere ancora più grave rispetto all'influenza sul giudice e sugli inquirenti, poiché non vi è alcun rimedio preventivo o posticipato per la

¹⁷ P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 674.

¹⁸ G. MAGGIORE, *Diritto penale totalitario in uno stato totalitario*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1939, pp. 140 ss.

¹⁹ V. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., p. 87.

formazione distorta del ricordo. Mentre un testimone potrebbe essere consapevole di fornire informazioni non veritiere in una situazione di subornazione diretta, nella subornazione mediatica il testimone crede sinceramente di ricordare correttamente gli eventi, anche se il suo ricordo è stato influenzato da informazioni spurie. In quest'ultimo caso, il contraddittorio non è efficace nel risolvere il problema, poiché non può far emergere le vere percezioni originali del testimone ma può invece confermare un'elaborazione distorta del ricordo²⁰.

Il processo mediatico può quindi corrompere le dinamiche naturali del processo giudiziario, compromettendo la sua capacità di raggiungere la verità in modo efficace. Inoltre, nell'ambiente mediatico, le regole che limitano l'interrogatorio dei testimoni non sono vincolanti, e il processo di inquinamento delle testimonianze da parte dei media può essere difficile da contrastare.

Le distorsioni precedentemente menzionate sono altrettanto evidenti anche quando si considera il ruolo privilegiato del testimone principale, ovvero la persona offesa, a cui spesso viene attribuito un ruolo predominante nella ricostruzione e nella prova di determinate dinamiche criminali. In questo caso, il rischio non è tanto una sovrascrittura, anche parziale, della memoria operata dalla narrazione mediatica, o di un qualche effetto di disinformazione successivo agli eventi, che comunque non può essere escluso, quanto piuttosto un inevitabile ancoraggio della narrazione costruita dalla presunta vittima non solo alle deposizioni fornite durante le indagini preliminari, ma anche alle informazioni trapelate e poi diffuse dai media, nonché al ruolo stesso che i media hanno attribuito alla vittima nella dinamica degli eventi, ruolo dal quale la stessa persona offesa potrebbe avere difficoltà a distaccarsi senza rischiare una condanna davanti all'opinione pubblica, che potrebbe facilmente condannare qualsiasi variazione rispetto alla precedente versione come tentativo di biasimo della vittima, senza considerare le ulteriori implicazioni legali in termini di diffamazione e calunnia.

A differenza di quanto avviene con la possibile manipolazione mediatica dei testimoni, l'esame incrociato potrebbe conservare la sua funzione di verifica, ma sarà spesso oscurato dalla narrazione della vittima, che, come già accennato, diventa ancora più autorevole grazie alla pubblicità mediatica, anche più di quanto accada nei casi normali.

Come è noto, la testimonianza della vittima può costituire di per sé una prova, potendo essere, secondo una consolidata giurisprudenza, il solo fondamento della responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori conferme, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'affidabilità intrinseca del suo racconto, anche se richiede un

²⁰ G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in *MediaLaws*, n.3, 2018.

giudizio più penetrante e rigoroso rispetto a quello applicato alle testimonianze di altri testimoni. Tuttavia, tale testimonianza diventa essenzialmente indiscutibile - e il controllo giudiziario spesso perde il suo rigore - quando è supportata dall'opinione pubblico-mediatica che ritiene credibile la versione della vittima, poiché metterla in discussione o non darle credito può comportare l'accusa di negligenza nell'amministrazione della giustizia o addirittura il sospetto di complicità con il presunto colpevole agli occhi del pubblico.

Come evidenziato, la narrazione mediatica ha un impatto significativo, sia direttamente che indirettamente, sulle garanzie fondamentali dell'indagato/imputato e sul diritto di difesa, potendo influenzare anche il contraddittorio sulla prova e l'equità del processo, e quindi la stessa capacità di stabilire la verità.

In questa prospettiva, è importante analizzare gli effetti delle anticipazioni mediatiche sia sull'organo inquirente che su quello giudicante, considerando che i tribunali, come indicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non operano in un vuoto informativo e che l'opinione pubblica e le informazioni divulgate dai media possono influenzare l'imparzialità di chi conduce le indagini e, soprattutto, di chi deve alla fine giudicare fatti e responsabilità.

Dal punto di vista dell'organo inquirente, il pubblico ministero può sentirsi spinto a rispondere alla velocità con cui le notizie vengono trasmesse dai media e alla pressione per una reazione immediata, il che potrebbe portarlo a prendere decisioni affrettate, come ad esempio l'applicazione di misure precauzionali senza un adeguato approfondimento delle indagini, al fine di non rimanere indietro rispetto alla richiesta di una risposta investigativa pronta e mediatica.

Tuttavia, il rischio maggiore risiede nella possibilità che il pubblico ministero, influenzato dalla campagna mediatica o dalle segnalazioni successive, possa non seguire un percorso investigativo lineare ma piuttosto inciampare in un labirinto di opzioni intricate e stancanti. Queste influenze possono anche portare a una visione ristretta e miope delle indagini, con il pericolo di sovrastimare gli elementi di conferma e sottovalutare quelli contraddittori, influenzando così la ricerca della verità e portando a errori giudiziari. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la pressione mediatica possa accelerare le indagini e influenzare la ricerca di un colpevole, compromettendo la genuinità degli sforzi investigativi e la validità dei risultati²¹.

²¹ V. Cass., Sez. V, 27 marzo 2015, Sollecito et al., in Arch. Pen., 2015, p. (www.archiviopenale.it).

I condizionamenti subiti dal giudice, come si può comprendere, sono altrettanto dannosi, poiché egli è soggetto agli impulsi che contribuiscono alla formazione delle "realità soggettive" e rappresenta il terminale attraverso il quale ricevono pressioni mediatiche che possono accompagnare la vicenda concreta che dovrà giudicare, al punto da poter diventare vittima di una vera e propria "morsa mediatica" dalla quale non è facile liberarsi. Infatti, il processo mediatico è visto come la massima forma di manipolazione collettiva e di creazione di pregiudizi rispetto all'accertamento giurisdizionale di un fatto di reato, e si ritiene plausibile che tali pregiudizi influenzino anche il giudice nella sua decisione finale. Nonostante l'habitus professionale del magistrato sia considerato uno scudo contro tali influenze, la realtà mostra che il giudice è vulnerabile a queste pressioni e ai pregiudizi indotti dai media. La disseminazione di informazioni attraverso i media viola la "verginità cognitiva" del giudice, esponendolo a divulgazioni surrettizie di atti investigativi o materiale apocrifo che dovrebbero rimanere esclusi dal processo.

Inoltre, la pressione mediatica può influenzare il libero convincimento del giudice, che può essere condizionato dalle informazioni ricevute attraverso i media e trasformate in pregiudizi. Ritenere, come affermato talvolta dalla Cassazione²², che un giudice sia completamente immune agli effetti di una cronaca giudiziaria invadente e orientata, sembra essere un'affermazione eccessiva. È pacifico ritenere che informazioni derivanti da rappresentazioni meno dirette e accurate dell'attività investigativa, alla quale il giudice non ha partecipato, rischi di formare un convincimento viziato. Questa posizione sembra contraddire l'art. 10 C.e.d.u. e autorevole giurisprudenza che enfatizza l'importanza di preservare l'imparzialità dei giudici e l'equità del processo²³.

5. La crisi della giurisdizione e la sfiducia nella giustizia

La valutazione dei distorsivi condizionamenti innescati dalla mediatizzazione dei procedimenti giudiziari rivela una "epidemiologia" preoccupante, che potrebbe essere ulteriormente arricchita con altre patologie, tutte accompagnate da esempi concreti. Sebbene sia difficile trarre conclusioni definitive dalle correlazioni, è evidente che l'impatto reale di tali influenze, date le implicazioni in gioco, richiede una sorveglianza attenta. L'analisi dei

²² Cass., Sez. I, 8 aprile 1992, n. 1515.

²³ G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, cit.

molteplici effetti negativi suggerisce che la giustizia, senza il suo racconto mediatico, sarebbe diversa non solo nella percezione pubblica, ma anche nell'amministrazione pratica.

Le varie forme di mediatizzazione hanno effetti variabili, proporzionati alla diffusione e all'attenzione dei media. La riproduzione del processo nei media, con la sua retorica e teatralità, si distingue dalla semplice cronaca giudiziaria e dalla pubblicità mediatica, e può essere più influente e dannosa. Questa distinzione, tuttavia, si fa sempre più sfumata nell'era digitale, dove la disintermediazione dei media tradizionali permette una propagazione illimitata delle notizie e degli effetti negativi.

La degradazione qualitativa dei livelli di civiltà del diritto, evidenziata dalla mediatizzazione dei procedimenti giudiziari, è un fenomeno complesso che minaccia i diritti fondamentali e le garanzie del giusto processo. Questa tendenza è evidenziata anche dalla crescente crisi di fiducia nella giustizia istituzionale, alimentata dalla competizione tra giustizia mediatica e giustizia reale.

CAPITOLO V

ANALISI COMPARATA DI ALTRI ORDINAMENTI

Sommario: –1. Premessa –2. Sistemi giuridici di common law. –3. Francia. –4. Spagna.

1. Premessa

Il rapporto tra giustizia e informazione è generalmente considerato un tema di carattere nazionale, analizzato in base alle norme, procedure e dottrine di un sistema giuridico specifico. Questo approccio permette un'analisi dettagliata e una discussione informata dei problemi pratici di un determinato Paese, ma è limitato dalle categorie concettuali e dai modelli interpretativi nazionali, portando spesso a visioni parziali e talvolta distorte delle questioni.

Per ovviare a queste limitazioni, è stata proposta una prospettiva comparativa per l'analisi del rapporto tra giustizia e mass media. Ad esempio, la criminologia utilizza spesso analisi comparative per studiare come i media rappresentano il crimine e l'effetto di queste rappresentazioni sul comportamento sociale. Anche il principio di pubblicità nell'ambito del rapporto tra giustizia e informazione è stato studiato con metodi di diritto comparato. Tuttavia, le analisi comparative non possono cogliere tutti i tecnicismi e le sottigliezze di ogni sistema giuridico nazionale, sebbene offrano una valutazione più completa delle opzioni normative, dei valori in gioco e della fattibilità delle riforme legislative.

Un'analisi della letteratura anglo-americana mostra due principali modelli: l'approccio "neutralizzante" degli Stati Uniti e l'approccio "repressivo" inglese. Il modello statunitense sostiene che una stampa libera e un'amministrazione della giustizia senza ostacoli si rafforzano reciprocamente. La cronaca giudiziaria è vista come un mezzo per aumentare la fiducia del pubblico nella legge e promuovere la deterrenza, oltre a fornire un controllo esterno sulle autorità e proteggere dagli errori giudiziari. Le restrizioni preventive alla stampa sono quasi completamente vietate, e le sanzioni per una copertura irresponsabile sono limitate. Il sistema si basa su tecniche procedurali per neutralizzare l'effetto della pubblicità pregiudizievole, come voir dire, istruzioni speciali per la giuria e cambio di sede.

Il modello inglese pone maggiore enfasi sulla protezione di processi equi e sulla fiducia del pubblico nei tribunali, limitando la libertà di parola in relazione ai procedimenti in corso. Utilizza sanzioni penali e restrizioni preventive per impedire la divulgazione di informazioni che potrebbero pregiudicare il processo. Le leggi sull'oltraggio alla corte e sulla

diffamazione sono più favorevoli ai querelanti, limitando la libertà di stampa per proteggere l'equità processuale.

In Europa continentale, l'attenzione è posta sulla tutela della privacy, dignità personale e presunzione di innocenza dei partecipanti al processo, più che sull'equità del processo stesso. Questo riflette un diverso contesto istituzionale e culturale, con minore coinvolgimento dei laici nel processo giudiziario e una forte enfasi sui diritti fondamentali. La regolamentazione del discorso giudiziario in Europa continentale mira a proteggere la reputazione e la privacy attraverso restrizioni preventive, sanzioni penali e sanzioni di diritto privato, migliorando indirettamente la qualità della cronaca giudiziaria¹.

2. Sistemi giuridici di common law

Nell'analisi dei sistemi giuridici di common law, in particolare quelli degli Stati Uniti e del Regno Unito, è emersa una differenza sostanziale tra i due ordinamenti: quello inglese, tradizionalmente caratterizzato da un approccio rigido nel bilanciare giustizia e informazione, tende a limitare significativamente il diritto di cronaca per proteggere le indagini. Questo rende difficile considerare i due sistemi come espressione di un unico modello di riferimento, evidenziando i limiti dell'idea di un "sistema angloamericano" comune, soprattutto in ambito processuale penale².

I due ordinamenti hanno punti di partenza fundamentalmente diversi per quanto riguarda la cronaca dei processi penali. In Inghilterra, l'informazione sui processi penali è regolata dal Contempt of Court Act del 1981. Questo crea la "regola della responsabilità oggettiva", secondo la quale costituisce oltraggio alla corte la pubblicazione di qualsiasi cosa che "crei un rischio sostanziale che il corso della giustizia nel procedimento in questione sia seriamente impedito o pregiudicato", indipendentemente dall'intenzione. La posizione di default è quindi quella di una restrizione. L'eccezione a questa restrizione è un'autorizzazione per un "*fair and accurate report of legal proceedings held in public, published contemporaneously and in good faith*".

Negli Stati Uniti, invece si enfatizza di più la libertà d'espressione, grazie alle varie protezioni costituzionali. Tali tutele sostengono i principi della libertà di parola e della libertà di stampa ai sensi del Primo Emendamento, che, pur non essendo del tutto privi di

¹ G. RESTA, *Trial by Media as a legal problem: a comparative analysis*, Napoli, 2009, pp. 27 ss.

² S. FIELDER, *Trial by Media: Where fact and fiction co-exist in high profile cases*, in *Licolen Memorial right review*, 2023.

limitazioni, in America danno generalmente ai giornalisti un maggior margine di manovra su ciò che riportano e su come coprono i processi penali in corso. Negli Stati Uniti non esiste un'analogia norma di responsabilità oggettiva per i media, in quanto il sistema americano attribuisce grande valore al controllo della stampa nei procedimenti penali e considera le critiche dei media come uno strumento per responsabilizzare il sistema giudiziario. Pertanto, anche se i legali possono chiedere un'ingiunzione per limitare la pubblicazione e la diffusione di informazioni nel tentativo di limitare la copertura mediatica di un processo penale, poiché le restrizioni preventive sono generalmente considerate come una violazione dei diritti del Primo Emendamento, l'asticella per il successo di tali mozioni è alta³.

I diversi contesti di cronaca creati dai due regimi determinano enormi differenze nella cronaca quotidiana dei processi. In Inghilterra, i resoconti giudiziari si limitano per lo più a un riassunto delle prove fornite quel giorno, spesso attraverso citazioni testuali, da parte di giornalisti attenti a non cadere accidentalmente dalla parte sbagliata della regola della responsabilità oggettiva inserendo commenti. Al contrario, negli Stati Uniti, i resoconti giudiziari mentre il processo è in corso possono includere opinioni sulla forza delle prove o interviste con esperti legali sulle prospettive di successo delle linee di difesa. Di fronte a questo livello più elevato di coinvolgimento e dibattito pubblico, il tribunale statunitense utilizzerà misure alternative per proteggere il diritto a un processo equo; infatti, non è raro che in casi di alto profilo i giudici diano istruzioni alle giurie di non consultare i media relativi al processo⁴.

Un'area di distinzione particolarmente marcata tra le giurisdizioni è quella della comunicazione delle sentenze preprocessuali. Nel Regno Unito vige il divieto automatico di riferire le sentenze emesse nelle udienze preliminari fino a dopo la conclusione del processo. Tale divieto può essere disapplicato solo dal giudice che si occupa della questione, e solo se ciò è nell'interesse della giustizia. Negli Stati Uniti, invece, la stampa ha generalmente il diritto, in base al Primo Emendamento, di riferire sulle udienze preliminari. I giudici possono chiudere le udienze preliminari al pubblico su richiesta dell'accusa e della difesa, ma dovrebbero fare delle verifiche speciali sul verbale che la chiusura è necessaria per preservare valori "superiori" o "prioritari", e l'ordine dovrebbe essere strettamente mirato a servire tali valori superiori o prioritari. A questo proposito, i due sistemi sono specularmente opposti: nel Regno Unito c'è una presunzione di assenza di verbalizzazione preprocessuale

³ S. FIELDER, *Trial by Media*, cit.

⁴ CHIKAMOTO, DANYA M., *Trial by Media: The Risks to Defendants of Differing US and UK Approaches*, New York, 2022.

a meno che il giudice non la disapplichi, mentre negli Stati Uniti la presunzione è a favore della verbalizzazione preprocessuale a meno che il giudice non la limiti. Questa dicotomia ha l'effetto che il pubblico britannico di solito non sa se ci sono state udienze preliminari (o quali sono stati gli esiti di tali udienze), mentre negli Stati Uniti qualsiasi tentativo di limitare la cronaca può diventare esso stesso oggetto di un'intensa cronaca durante il processo.

Le limitazioni che un giudice può ordinare secondo la legge inglese possono in alcune circostanze andare oltre i commenti e le sentenze preprocessuali, per limitare la cronaca quotidiana delle prove rese in tribunale. (Ai sensi dell'articolo 4(2) del *Contempt of Court Act* del 1981, "il giudice può, qualora appaia necessario per evitare un rischio sostanziale di pregiudizio all'amministrazione della giustizia in quel procedimento o in qualsiasi altro procedimento pendente o imminente, ordinare che la pubblicazione di qualsiasi resoconto del procedimento, o di qualsiasi parte del procedimento, sia rinviata per il periodo che il giudice ritiene necessario a tale scopo". Tale rinvio è più comunemente ordinato quando ci sono processi sequenziali di diversi imputati relativi alla stessa questione. In pratica, quando ci sono processi in sequenza, poco o nulla viene riferito dei processi precedenti fino alla conclusione di tutti i processi. Negli Stati Uniti, invece, il sistema americano si affida a tutele - come l'esame *voir dire* dei giurati nel processo successivo per accertare la conoscenza o la parzialità del primo processo, o il cambio di sede - per combattere il rischio di iniquità⁵.

Quanto alla registrazione del *trial*, nel Regno Unito nel passato era severamente vietato registrare le udienze; il Crown Court (Recording and Broadcasting) Order 2020, entrato in vigore nel giugno 2020, ha cambiato la situazione. Ora la registrazione è possibile, ma molto limitata: può avvenire solo nella Crown Court solo il giudice può essere filmato e l'autorizzazione riguarda solo le osservazioni del giudice durante la sentenza in casi penali di alto profilo.

Va notato, tuttavia, che l'attuazione di questo ordine è stata significativamente ritardata a causa della pandemia di COVID-19. Si prevede che le prime registrazioni avverranno nel corso del 2022. Dal 2009, le riprese sono consentite nella Corte Suprema e le udienze possono essere seguite in diretta sul sito web della Corte Suprema.

In America, molti tribunali statali consentono la fotografia o le trasmissioni dalle loro aule di tribunale, con diversi requisiti procedurali. I tribunali federali, tuttavia, sono rimasti

⁵ TENZER GARFIELD L., *Social Media, Location, and the Right to a Fair Trial: Review of the Baylor Law*, Chicago, 2019.

più resistenti con solo programmi pilota che permettono le telecamere nei casi civili, ma non nei casi penali⁶.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto le richieste di permettere le telecamere durante i suoi procedimenti, anche se ora trasmette l'audio dal vivo delle argomentazioni orali.

Le preoccupazioni riguardanti le telecamere nelle aule di tribunale derivano in parte dai cosiddetti "circhi mediatici" del passato in alcuni processi di alto profilo. Il caso storico, *Estes v. Texas* (1965), servì per quasi 20 anni come base per negare alla stampa l'accesso a portare telecamere in aula. In quel caso, il giudice del processo permise la copertura televisiva e fotografica delle udienze preliminari e del processo del finanziere Billie Sol Estes, accusato di una grande truffa.

La Corte Suprema annullò la condanna di Estes sostenendo che la copertura con telecamere distrasse così tanto i partecipanti al processo da privarlo di un processo equo.

L'anno successivo, nel caso *Sheppard v. Maxwell* (1966), la Corte Suprema ordinò un nuovo processo per il dottor Samuel H. Sheppard, il cui processo per l'omicidio di sua moglie fu anch'esso segnato da un'ampia copertura mediatica.

La Corte Suprema afferma nel 1981 che il divieto totale delle trasmissioni dei processi non è giustificato.

Alla fine degli anni '70, la Florida iniziò un programma pilota in cui i media di trasmissione potevano coprire i procedimenti giudiziari in tutti i tribunali statali senza il consenso dei partecipanti al processo. I broadcaster sostenevano che le telecamere erano diventate più piccole e non avevano più bisogno di luci intense o cavi ingombranti.

Nel caso *Chandler v. Florida* (1981), la corte stabilì che la Costituzione non impedisce agli stati di permettere la copertura delle trasmissioni dei processi penali. Il rischio che i giurati potessero essere influenzati dalla presenza delle telecamere in un dato caso non era sufficiente per giustificare un divieto totale della copertura mediatica, affermava la sentenza.

La sentenza Chandler, pur non richiedendo agli stati di ammettere le telecamere nelle loro aule di tribunale, fece molto per mettere a riposo le paure espresse nel caso Estes riguardo all'influenza delle telecamere sull'equità dei processi.

Il dibattito sulle telecamere in aula si riaccese dopo la copertura completa da parte del canale via cavo Court TV del processo contro l'ex stella del football O.J. Simpson, per gli

⁶ D. HETZEL, *Cameras in the Courtroom* | *The Free Speech Center* (mtsu.edu), 2023

omicidi del 1994 della sua ex moglie Nicole Brown Simpson e di un suo conoscente, Ron Goldman, e la controversia che circondò il verdetto di non colpevolezza della giuria.

Quel processo è spesso visto come un grande passo indietro per i sostenitori delle telecamere in aula a causa della percezione che l'ambiente mediatico abbia avuto un impatto negativo eccessivo sul caso, avvenuto circa quattro anni dopo il debutto di Court TV come canale dedicato ai procedimenti giudiziari.

I critici notano che alcuni testimoni si agitano nervosamente davanti alle telecamere, potenzialmente danneggiando la loro credibilità con i giurati. Gli oppositori sostengono anche che la trasmissione dei processi spinge gli avvocati a fare spettacolo per la telecamera, diminuendo la decenza in aula.

Oggi, con l'esplosione dei canali digitali e televisivi via cavo come Court TV, la trasmissione completa dei procedimenti giudiziari è più comune, soprattutto nei casi di maggior interesse.

I broadcaster sostengono che la tecnologia odierna non è più dirompente e che sia i tribunali che il pubblico generale beneficiano delle trasmissioni dei procedimenti giudiziari. Le fotocamere digitali possono essere silenziate senza il rumore di "click" delle fotocamere a pellicola. Tuttavia, molti tribunali fanno una distinzione tra le telecamere professionali approvate per l'uso dai fotografi di notizie, vietando l'uso delle fotocamere dei telefoni cellulari e la registrazione con telefoni cellulari⁷.

Queste differenze non sono solo di interesse accademico. In un mondo in cui la criminalità dei colletti bianchi è sempre più globale e i casi di procedimenti paralleli negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono in aumento, questi diversi standard di rendicontazione possono potenzialmente causare ingiustizie. Questo rischio è particolarmente acuto quando un imputato deve affrontare un processo nel Regno Unito e c'è già un'ampia copertura mediatica di un processo precedente o concomitante per lo stesso fatto o per fatti analoghi negli Stati Uniti. Questa cronaca potrebbe non essere consentita dalla legge inglese, ma è perfettamente lecita in base alle diverse norme degli Stati Uniti⁸.

⁷ D. HETZEL, *Cameras in the courtroom*, cit.

⁸ CHIKAMOTO, DANYA M., *Trial by Media: The Risks to Defendants of Differing US and UK Approaches*, New York, 2022.

3. Francia

Il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra segreto istruttorio e libertà d'informazione nel sistema giuridico francese si basa su una regola che, pur appartenendo alla tradizione giuridica francese, è stata espressamente sancita solo con il Codice di procedura penale del 1959. Questa regola è il principio di segretezza dell'inchiesta preliminare e dell'istruzione, ora chiaramente enunciato nell'articolo 11 del codice di procedura penale, sebbene con limiti derivanti da eventuali diverse previsioni di legge e dalla necessità di non pregiudicare i diritti della difesa.

Per comprendere l'impatto pratico di questa disposizione, basta notare che essa afferma che coloro che partecipano a una delle fasi processuali devono mantenere il segreto professionale "nelle condizioni e sotto le pene previste dagli articoli 226-13 e 226-14 del codice penale". Senza entrare nelle ragioni che, secondo la dottrina francese, giustificano la segretezza delle prime fasi del procedimento, va sottolineato come questa soluzione enfatizzi la dimensione deontologica del segreto. Le conseguenze sono ovvie: il segreto non si applica a quei soggetti per i quali non è previsto un dovere deontologico di riservatezza.

Dal punto di vista strettamente esegetico, si ritiene comunemente che questa conclusione sia imposta dal dettato normativo, che vincola al segreto solo le persone che prendono parte all'inchiesta o all'istruzione, ovvero: il giudice istruttore; il pubblico ministero; gli appartenenti alla polizia giudiziaria; i periti e gli interpreti; i cancellieri e il personale di segreteria.

Restano quindi escluse le seguenti categorie: l'imputato; la persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile; i testimoni, a meno che non si tratti di testimoni in atti processuali. È quasi paradossale notare che il giudice istruttore partecipa all'istruzione interrogando l'imputato o i testimoni, mentre le persone esaminate non parteciperebbero formalmente al procedimento, pur fornendo informazioni cruciali per il progresso dell'istruzione stessa; i giornalisti; gli avvocati, sebbene siano tenuti al segreto professionale (art. 226-13 c.p.; art. 160 decreto 27 nov. 1991: «*l'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel*»). Vedi anche l'art. 5.7.2 del regolamento interno dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, che prevede che "*Le secret de l'instruction s'impose à l'avocat; toute communication de renseignements à des tiers ou publication de documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours lui sont interdites sous réserve des dispositions de l'art. 11 c.p.p.*".

La questione dell'estensione e dei limiti temporali della segretezza delle indagini merita almeno due considerazioni. Innanzitutto, secondo l'opinione unanime della dottrina, il segreto copre non solo gli atti di istruzione in quanto tali (come audizioni dei testimoni, interrogatori, perquisizioni, ecc.), ma anche ogni elemento di conoscenza acquisito durante l'istruzione, anche se non direttamente collegato al caso trattato.

In secondo luogo, è importante precisare che, in linea di principio, il segreto dura quanto l'inchiesta preliminare e l'istruzione. Se il procedimento si conclude con un'archiviazione o un non luogo a procedere, il fascicolo rimane segreto a tempo indefinito, con la possibilità di estrarre atti o documenti utili per altri procedimenti. Se invece viene disposto il rinvio a giudizio, il vincolo di segretezza cessa, lasciando spazio alla pubblicità del dibattimento.

L'articolo 11 del codice di procedura penale prevede che il segreto istruttorio possa essere derogato da altre disposizioni di legge. Alcune situazioni che giustificano la divulgazione di informazioni, altrimenti vietata, sono state considerate dal legislatore. Questo riguarda non solo la comunicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle informazioni necessarie per svolgere certi adempimenti istruttori (come attività delegate alla polizia giudiziaria o incarichi affidati a periti o consulenti tecnici), ma anche la possibilità di autorizzare la stampa a pubblicare atti o notizie relative al procedimento (articoli 38, 39-bis e 39-ter della legge sulla stampa del 29 luglio 1881). Queste norme legittimano la diffusione di identikit, appelli a testimoniare, ecc.

Secondo una circolare applicativa del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica è autorizzato a emettere comunicati stampa nell'interesse generale e per rettificare errori dei media nel riportare i fatti del procedimento. Tuttavia, la dottrina ha subito rilevato che una tale previsione normativa, contenuta in una mera circolare, viola apertamente la riserva di legge prevista dall'articolo 11 del codice di procedura penale e deve pertanto considerarsi come non scritta.

Per quanto riguarda i giornalisti, va ricordato che non sono obbligati a rispettare la segretezza dell'inchiesta e dell'istruzione. Di conseguenza, i rappresentanti della stampa possono stazionare nei pressi o all'interno di un tribunale, intervistare i testimoni o l'imputato e poi pubblicare le informazioni raccolte⁹.

I limiti alla libertà di cronaca (costituzionalmente protetta dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1948) riguardano la pubblicazione di determinati atti o documenti, oppure mirano a impedire la diffusione di

⁹ Trib. gr. inst. Paris, 31 agosto 1973.

immagini o informazioni che potrebbero turbare la sensibilità pubblica o che siano necessarie per l'amministrazione della giustizia. Più precisamente, è vietato:

Publicare gli atti di un procedimento criminale o correzionale prima che siano stati letti in udienza pubblica (art. 38 comma 1 legge 29 luglio 1881).

Divulgare i documenti trovati durante le perquisizioni (artt. 58 e 98 c.p.p.).

Alle parti, diffondere a terzi atti o documenti estratti dal fascicolo dell'istruzione (art. 114-1 c.p.p.). Tuttavia, c'è un'eccezione: copia delle relazioni peritali può essere consegnata a terzi dalle parti o dai loro avvocati "per le necessità della difesa" (art. 114 comma 6 c.p.p.).

Va sottolineato che in questi tre casi è proibita solo la pubblicazione dell'atto o del documento, non del loro contenuto. Inoltre, è vietato:

Publicare, con qualsiasi mezzo, fotografie, stampe o disegni che riproducono, totalmente o parzialmente, circostanze relative ai delitti di assassinio, omicidio, lesioni o ai delitti contro il buon costume (art. 38 comma 3 legge 29 luglio 1881).

Publicare, con qualsiasi mezzo, notizie o illustrazioni relative al suicidio di minori (art. 39-ter legge 29 luglio 1881).

Dare resoconti delle deliberazioni interne di giurie, corti o tribunali (art. 39 legge 29 luglio 1881).

Publicare, prima di una decisione giudiziaria, notizie relative alle costituzioni di parte civile davanti al giudice istruttore (art. 2 legge 2 luglio 1931).

Publicare, prima della sentenza definitiva, commenti volti a esercitare pressioni sulle dichiarazioni delle persone chiamate a deporre o sulla decisione degli organi giudicanti (art. 434-16 c.p.).

Anche in Francia si verificano quotidianamente violazioni del segreto istruttorio, mentre le condanne sono estremamente rare. Questi fatti si spiegano facilmente considerando fenomeni ben noti: in Francia è fiorita una vasta letteratura sulle conseguenze della trasformazione della cronaca giudiziaria in giornalismo investigativo; sulla nascita di un vero e proprio "mercato nero dell'informazione", molto conveniente per mass-media, organi inquirenti e difensori; e sulle grandi difficoltà di individuare i responsabili delle divulgazioni illecite.

Un magistrato è stato condannato per violazione del segreto istruttorio¹⁰ e vi è stata una sola applicazione delle norme sulla ricettazione nei confronti di giornalisti, colpevoli di aver pubblicato fotografie provenienti dal fascicolo istruttorio¹¹. Questa consapevolezza di una

¹⁰ Court d'appel, Rennes, 7 maggio 1979

¹¹ Cour. Crim. 13 maggio 1993

sostanziale mancanza di sanzioni ha probabilmente spinto il legislatore a rafforzare la posizione dell'imputato, considerato vulnerabile di fronte ai media.

Di conseguenza, è stata introdotta una norma a tutela della presunzione d'innocenza: l'art. 9-1 del codice civile afferma che "*Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence*". Questa norma non si limita a dichiarare un principio, ma offre strumenti di tutela a chi viene indicato dai media come responsabile di un reato. In particolare, l'art. 9-1, comma 2, del codice civile garantisce il diritto di ottenere rapidamente la pubblicazione di una rettifica o la diffusione di un comunicato per far cessare l'attacco alla presunzione d'innocenza, senza pregiudicare l'azione risarcitoria e altre misure previste dal codice di procedura civile.

È importante notare che, secondo la prima versione della norma (legge 4 gennaio 1993), questo diritto sarebbe stato riconosciuto a chiunque fosse stato presentato pubblicamente come colpevole prima di una condanna. Tuttavia, con le modifiche apportate dalla legge 19 luglio 1993, lo strumento di tutela può essere utilizzato solo da chi è già "*dans la moulinette judiciaire*", cioè da chi è stato posto in custodia cautelare o è stato oggetto di querela con costituzione di parte civile.

Inoltre, l'art. 9-1 del codice civile è ritenuto insufficiente perché permette di ottenere solo una riparazione morale, e non un risarcimento materiale del danno subito. Solo la minaccia di dover pagare somme considerevoli potrebbe indurre i media a comportarsi con maggiore cautela.

Parallelamente, si è previsto che: Il giudice istruttore o la *chambre d'accusation*, su richiesta dell'interessato, possano ordinare la pubblicazione della decisione di non luogo a procedere (artt. 177-1 e 222-1 c.p.p.). I termini per l'azione penale o civile in materia di diffamazione o ingiuria a mezzo stampa, nonché quelli per l'esercizio del diritto di rettifica secondo le leggi sulla stampa, ricomincino a decorrere dal giorno in cui la decisione che afferma l'estraneità.

Vi è un orientamento che suggerisce di mantenere un rispetto assoluto del segreto istruttorio solo per un periodo limitato e poi prevedere "finestre di pubblicità" durante l'istruzione. Questa direzione è stata seguita nel 1989, stabilendo che un imputato maggiorenne possa richiedere che il giudizio sulle impugnazioni riguardanti la libertà si svolga a porte aperte davanti alla *chambre d'accusation*. Tuttavia, questa modifica non sembra aver avuto gli effetti desiderati, forse perché la *chambre d'accusation* può respingere tale richiesta se ritiene che la pubblicità possa nuocere al corretto svolgimento

dell'istruzione, agli interessi di terzi, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 199 comma 5 c.p.p.).

In generale, resta da chiedersi se questa proposta non sia ingenua, confidando nel fatto che i mezzi d'informazione possano attendere pazientemente che il processo arrivi davanti alla *chambre d'accusation*.

Alcuni criticano la confusione generata nel pubblico e suggeriscono di imporre ai media, che riportano notizie su fatti oggetto di un'indagine penale, l'obbligo di segnalare che alcune notizie sono date sotto la sola responsabilità dell'organo di informazione. Si auspica, in altre parole, che la notizia sia accompagnata da un avviso, sotto forma di sovrascritta o annuncio verbale, che avverta il pubblico che la notizia è frutto esclusivamente di un'investigazione giornalistica.

Mentre queste sono indicazioni della dottrina, maggiore importanza riveste il "*Projet de Loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes*", presentato dal guardasigilli E. Guigou nel consiglio dei ministri del 16 settembre 1998¹².

Questo ampio progetto di riforma mira a riaffermare il valore della presunzione d'innocenza e a trarre importanti implicazioni da questo principio fondamentale. Si propone di aggiungere un articolo preliminare al codice di procedura penale, che proclama solennemente che "*Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire*".

Riconoscendo che il rispetto della presunzione d'innocenza richiede strumenti per impedire, limitare o riparare gli attacchi alla reputazione di chi è coinvolto in un procedimento penale, si propongono nuove fattispecie incriminatrici e modifiche alle disposizioni processuali.

Si suggerisce che dovrebbe essere penalmente rilevante la condotta di chi:

Diffonde, con qualsiasi mezzo, l'immagine di un imputato in manette;

Realizza o diffonde un sondaggio sulla colpevolezza di una persona accusata di un reato o sulla pena da applicare;

Diffonde, con qualsiasi mezzo, notizie sull'identità di un minore vittima di un reato.

Inoltre, si prevede che il procuratore della Repubblica, d'ufficio, su richiesta del giudice istruttore o di una delle parti, possa dare pubblicità a "*éléments objectifs tirés de la procédure*", senza valutazioni sul merito delle accuse contro l'imputato. Si propone di

¹² Il testo è disponibile sul sito internet (www.justice.gouv.fr).

estendere la norma che permette all'imputato di richiedere la pubblicità della discussione davanti alla *chambre d'accusation* e di rendere pubblico il contraddittorio anticipato in vista dell'applicazione di misure cautelari, se ricorrono le condizioni già menzionate¹³.

Dal 1° aprile 2022, i processi e le udienze possono essere filmati nei tribunali francesi. Questa misura, voluta dal governo e portata avanti dal ministro della Giustizia ed ex avvocato Éric Dupond-Moretti, mira a ripristinare la fiducia del pubblico nell'istituzione giudiziaria.

La possibilità di registrare i processi era fino ad allora riservata ad alcuni casi eccezionali in Francia. Una legge dell'11 luglio 1985 prevede che alcuni processi di "interesse per la costituzione di archivi storici" possano essere filmati. È in questo contesto che sono stati registrati alcuni processi con un significato commemorativo particolarmente importante, come i processi di Klaus Barbie (1987), Maurice Papon (1997-1998) o, più recentemente, il processo per gli attacchi terroristici del 13 novembre 2015, che si sta svolgendo dal settembre 2021 a Parigi.

Grazie a questa nuova legge, sarà ora possibile filmare tutti i processi e le udienze, non solo in materia civile e penale, ma anche davanti al Tribunale commerciale, al Conseil de Prudhomme (tribunale del lavoro francese) o al Tribunale amministrativo. Le autorizzazioni alla registrazione possono essere concesse anche per le udienze che di solito sono chiuse al pubblico, come quelle davanti al giudice del tribunale dei minori o del tribunale della famiglia.

Tuttavia, la registrazione delle udienze è soggetta a determinate regole, descritte nel decreto attuativo n. 2022-462 del 31 marzo 2022. Questa possibilità è quindi riservata ai giornalisti (muniti di tessera stampa) e non si applica a tutti i cittadini. La richiesta deve essere indirizzata anche al Ministro della Giustizia. La richiesta deve specificare il motivo di interesse pubblico, educativo, informativo, culturale o scientifico che giustifica l'autorizzazione alla registrazione. Il giornalista deve inoltre specificare il progetto editoriale e le modalità di registrazione e trasmissione. Un'autorità indipendente decide in merito alla richiesta; in alcuni casi, l'autorità deve chiedere il parere del pubblico ministero.

L'autorizzazione alla registrazione può anche essere accompagnata da requisiti specifici relativi alle condizioni tecniche di registrazione e trasmissione. Inoltre, è sempre necessario il consenso di tutte le persone registrate.

¹³ A. SCCELLA, *Un rapido sguardo all'esperienza francese*, in *Processo penale e informazione*, cit., p. 177.

Per quanto riguarda la trasmissione di queste registrazioni, il decreto attuativo specifica che ciò non deve turbare la serenità del dibattito. Ciò significa che il processo non deve essere trasmesso in diretta in televisione o sui social media. Inoltre, il Ministero della Giustizia precisa che la trasmissione sarà autorizzata solo una volta terminate le procedure di appello eventualmente avviate o una volta esauriti i termini per impugnare la decisione. Con questa norma, il Ministero sottolinea la volontà di garantire i diritti fondamentali delle persone sottoposte a processo, in particolare la presunzione di innocenza e il rispetto del diritto alla privacy.

L'introduzione di questa procedura sembra garantire un giusto equilibrio tra libertà di stampa e tutela dei diritti fondamentali. Questa riforma è stata accolta piuttosto positivamente dagli operatori del diritto, che in precedenza temevano che questa nuova legge avrebbe trasformato la giustizia in uno spettacolo¹⁴.

4. Spagna

La costituzione spagnola, diversamente da quella italiana, ha costituzionalizzato il principio di pubblicità attraverso l'art. 24, che garantisce il diritto a un processo pubblico, e l'art. 120, che stabilisce che le attività giudiziarie devono essere pubbliche, salvo eccezioni previste dalla legge. Tuttavia, non è specificato come debba essere attuata la pubblicità. Non è stata ancora creata una normativa specifica che regoli la pubblicità mediata in Spagna, e le soluzioni sono state trovate principalmente a livello dottrinale, dato che le pronunce giurisprudenziali sul tema sono praticamente inesistenti. L'unica volta che il tribunale costituzionale spagnolo si è espresso sull'accesso dei media al processo ha riguardato solo la stampa, senza affrontare la questione degli altri media.

Secondo l'articolo 301 del *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, la prima fase investigativa o istruttoria è segreta, per qualsiasi persona che non sia parte del procedimento e che può essere segreta, se il giudice lo decide e nei termini autorizzati dalla legge, anche per le parti ad eccezione del Pubblico Ministero. Sancisce inoltre che chiunque divulghi impropriamente il contenuto del procedimento è punito con un'ammenda. Ciò significa che, l'ordinamento spagnolo tende a bilanciare il diritto all'informazione in maniera meno favorevole rispetto all'efficacia delle indagini¹⁵.

¹⁴ S. BALL, *Filmed trials and court hearings in France*, in www.weighmans.com, 2022.

¹⁵ VINCENTE C. GUZMÁN FLUVIA, *Juicios paralelos en las redes sociales y proceso penal*, in *Revista de internet derecho y politica*, 2018.

Quanto all' accesso dei media in udienza, il tribunale costituzionale ha trattato il tema nel caso "Diario 16"¹⁶. La vicenda nasce da un procedimento presso il consiglio supremo di giustizia militare riguardo all'occupazione del congresso dei deputati da parte di alcuni ufficiali. Questo organo aveva autorizzato i giornalisti del periodico Diario 16 ad accedere alla sala di udienza per seguire il processo tramite accredito. Dopo aver scoperto che uno di questi giornalisti aveva scritto un articolo intitolato "*Así asaltamos el Parlamento*", il presidente del consiglio supremo di giustizia militare ha sospeso le autorizzazioni rilasciate a Diario 16 e ha espulso i suoi rappresentanti dall'aula. Il provvedimento si basava sull'art. 770, comma 4, del codice di giustizia militare, che conferisce al presidente un generico potere di disciplina delle udienze. Successivamente, le autorizzazioni furono riassegnate dall'ufficio informazione e relazioni pubbliche del ministero della difesa, con la condizione che né l'autore dell'articolo incriminato né il direttore del giornale potessero utilizzarle.

I due provvedimenti furono impugnati presso il tribunale costituzionale, che dichiarò la loro nullità, dando ragione al giornale. Il tribunale ritenne che i mezzi di informazione avessero un diritto preferenziale di partecipazione al processo rispetto al pubblico generale. La presenza dei giornalisti era considerata l'unico modo per garantire la conoscibilità del processo a chi non poteva partecipare per problemi di spazio. Le udienze si tenevano in una sala molto piccola, quindi era necessario organizzare l'accesso dei giornalisti con criteri obiettivi. Il tribunale esclude che il presidente potesse espellere un giornalista, se non nei casi specifici previsti dall'art. 770, comma 4, del codice di giustizia militare spagnolo: mancanza di rispetto al tribunale o commissione di reati in udienza.

Da questa sentenza emergono alcuni principi generali: l'accesso della stampa al processo ha un valore preferenziale rispetto a quello del pubblico, per la funzione costituzionale di informare la collettività in modo veritiero (art. 20, lett. d, Cost. spagnola). Le eventuali limitazioni possono essere giustificate solo da ragioni obiettive, come la capacità della sala, e i criteri per l'assegnazione dei permessi devono essere obiettivi. L'allontanamento del giornalista può essere disposto solo in caso di comportamenti che disturbino l'ordine (art. 684 c.p.p. spagnolo), come avviene per qualsiasi altra persona del pubblico.

Per quanto riguarda l'intervento della stampa la soluzione giurisprudenziale è chiara, emergono alcune problematiche in merito alla trasmissione del processo attraverso mezzi audiovisivi. A differenza del sistema italiano, infatti, in Spagna non esiste una norma

¹⁶ Tribunal supremo, 1° giugno 1982 n. 30

specifica che disciplini espressamente questa eventualità, ma il tema sta assumendo sempre maggiore rilevanza.

Le ipotesi di utilizzo di mezzi audiovisivi durante il processo includono tre tipi principali: ripresa fotografica, fonografica e audiovisiva. L'articolo 230 della legge sull'ordinamento giudiziario permette l'uso di mezzi tecnici durante le attività processuali, ma solo a fini di documentazione, senza autorizzarne la diffusione pubblica.

La questione è particolarmente rilevante per le trasmissioni televisive, che suscitano crescente interesse tra i media e maggiori preoccupazioni. Da un lato, queste trasmissioni rappresentano un aspetto del diritto all'informazione, dall'altro sorgono preoccupazioni per la serenità e l'indipendenza del giudizio. La trasmissione in diretta del processo può infatti creare un notevole rischio, soprattutto se accompagnata da programmi, interviste e commenti che possono generare un "processo parallelo" televisivo.

C'è anche il rischio che il giudice venga a conoscenza di informazioni delle indagini istruttorie che dovrebbe ignorare, compromettendo l'imparzialità del giudizio. Questo rischio è amplificato se partecipano soggetti non professionisti come giudici non togati o giurati. Inoltre, la presenza delle telecamere può influenzare il comportamento dei partecipanti al processo, inducendo timore eccessivo o tendenze al protagonismo, soprattutto tra avvocati e pubblici ministeri, alterando così i delicati equilibri del processo.

Le riprese televisive, così come quelle fotografiche, pongono problemi di rispetto dei diritti individuali, come il diritto all'intimità e alla propria immagine. La legge organica del 5 maggio 1982 n. 1 protegge questi diritti, stabilendo però all'articolo 8, comma 2, i casi in cui non si tratta di un'interferenza illegittima nell'intimità o di un attacco al diritto all'immagine. Tale articolo legittima le attività autorizzate o accordate dall'autorità competente.

Il problema preliminare è definire chi sia l'autorità competente ad autorizzare le riprese del processo. La scelta è tra il presidente del tribunale e l'organo giudicante nel suo complesso. Poiché la legge processuale non attribuisce questa facoltà al presidente e manca una disciplina organica della materia, sembra più prudente optare per l'organo giudicante nel suo complesso.

La dottrina suggerisce che il giudice dovrebbe ascoltare il parere delle parti prima di autorizzare le riprese del dibattimento. Inoltre, per riprendere l'immagine dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli altri partecipanti al processo, sarebbe necessario il consenso della persona interessata. Dopo aver sentito le parti, il giudice può concedere l'autorizzazione generale per le riprese televisive del processo, definendone eventualmente le modalità.

Il problema si complica quando uno dei partecipanti si oppone alla ripresa della propria immagine. Se si tratta dell'imputato, della parte civile, di un difensore, di un testimone o di un perito, l'art. 8, comma 2, lettera c, della legge organica n. 1 del 1982 sembra imporre il rispetto di questa opposizione. L'immagine di questi soggetti non può essere considerata "meramente accessoria" ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b, della stessa legge, e il presidente deve informare gli operatori televisivi.

Per quanto riguarda il pubblico ministero e i membri dell'organo giudicante, la questione è più complessa. Tuttavia, l'art. 8, comma 2, lettera a, sembra autorizzare la ripresa di questi soggetti anche contro la loro volontà, poiché essi svolgono una funzione pubblica durante un atto pubblico, quale è il dibattimento.

In ogni caso, è vietata la ripresa di soggetti coinvolti in misure di protezione previste dalla legge sulla protezione di testimoni e periti.

Data la mancanza di una normativa specifica, si sono fatti alcuni tentativi a livello giurisprudenziale per fornire una regolamentazione uniforme a questa materia, altrimenti soggetta alle interpretazioni dei singoli giudici. La sezione di governo del Tribunal Supremo emise il 12 settembre 1995 un "accordo" denominato "Norme sull'accesso al palazzo sede del Tribunal Supremo", basato sull'art. 152, comma 1, della legge sull'ordinamento giudiziario e sul regolamento del 7 giugno 1995 n. 4 del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Questo accordo regolamentava l'accesso dei mezzi di comunicazione sociale, stabilendo che:

L'accesso dei mezzi di comunicazione, incluse le televisioni pubbliche e private, è ammesso per l'apertura dell'anno giudiziario e per le cerimonie solenni del tribunale.

Negli altri casi, l'accesso richiede un'autorizzazione espressa della presidenza del Tribunal Supremo.

Non è permesso l'accesso con macchine fotografiche, videocamere o telecamere, salvo per le solennità ufficiali.

A seguito delle proteste dei media, la sezione di governo modificò la norma, mantenendo però il divieto di accesso per i mezzi di informazione con apparecchiature fotografiche e videocamere. Contro questa decisione, ci furono ricorsi al Consiglio Generale del Potere Giudiziario, che, con accordo del 7 febbraio 1996, stabilì che le norme interne della sezione di governo non potevano limitare la decisione sul regime di pubblicità del giudizio, competenza esclusiva delle sezioni di giustizia. Le limitazioni alla pubblicità sono riservate alla legge secondo l'art. 120 della Costituzione, quindi le norme amministrative della sezione di governo non potevano limitare la partecipazione dei media.

Due ricorsi contenzioso-amministrativi furono presentati contro questa risoluzione al Tribunal Supremo, che, con sentenza del 9 luglio 1999, rigettò i ricorsi, confermando che la sezione di governo non era competente per emanare provvedimenti generali limitativi della libertà di informazione. Tuttavia, il divieto generale di accesso dei mezzi audiovisivi al palazzo del tribunal supremo veniva mantenuto per garantire il sereno svolgimento delle udienze e la sicurezza. Il tribunal supremo ribadì che la regolamentazione dell'accesso dei media era riservata alle singole sezioni giudicanti.

Questa impostazione fu confermata dalla sentenza del Tribunal Superior de Justicia dell'Andalusia del 24 gennaio 2000, che riaffermò il divieto di introdurre strumentazioni audiovisive nel tribunale, salvo per solennità particolari, e richiedeva l'autorizzazione espressa dei collegi giudicanti.

In assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza ha stabilito che ogni organo giurisdizionale, e non il presidente, ha il compito di valutare l'opportunità di consentire l'accesso dei media, definendone portata e limiti. In Spagna prevale un'opinione contraria alla presenza di mezzi audiovisivi durante le udienze penali, sostenuta dalla mancanza di ostacoli legali. Tuttavia, il problema principale non è se ammettere tali mezzi, ma come regolarne l'uso e le condizioni.

La ripresa del processo dovrebbe rispettare le persone inquadrate, evitando tecniche televisive che ne spettacolarizzano la trasmissione. Le immagini dovrebbero informare e favorire la crescita civile, non creare pressioni indebite durante il processo. La trasmissione differita del processo, possibilmente dopo la sentenza, garantirebbe il controllo popolare e il corretto svolgimento del processo, senza cedere alle esigenze dello spettacolo televisivo¹⁷.

5. *Ordinamenti non-democratici (Russia, Cina, Iran)*

Si analizzeranno le caratteristiche di ordinamenti considerati come “non democratici” sia per quanto riguarda l'istruzione procedimentale sia per quanto riguarda l'esecuzione della pena, sotto il profilo della pubblicità. Per quanto riguarda l'Iran, teocrazia per eccellenza, tutto il sistema giudiziario è basato sui principi islamici e per quanto riguarda il principio di pubblicità, l'art 168 della Costituzione Iraniana attribuisce a determinate tipologie di reati l'obbligo di un'istruzione pubblica dinanzi ad una giuria. L' articolo recita: «Il processo per reati politici e di stampa si svolge nei tribunali giudiziari in sessione aperta al pubblico ed alla presenza di una giuria. Le modalità di scelta dei membri della giuria, i loro requisiti di

¹⁷ L. TANI, *Media e processo penale in Spagna*, in *Processo penale e informazione*, cit., p. 184

eleggibilità e la loro giurisdizione, come pure la definizione di reato politico, saranno stabiliti dalla legge in conformità alle norme islamiche». Nonostante questa norma di carattere costituzionale, il principio di pubblicità nelle udienze dove è competente il Tribunale Rivoluzionario o Il Tribunale Speciale Clericale (dall' inglese Revolutionary court e Special Clerical Court o SSC) non viene applicato. Per tutti i reati di competenza di queste corti tutta la procedura rimane segreta al pubblico e le udienze sono esclusivamente in camera di consiglio¹⁸. In Russia, invece, l'art. 123 della Costituzione Russa sancisce che «In tutti i Tribunali il dibattimento delle cause è pubblico. L'udienza di una causa a porte chiuse è ammessa nei casi previsti dalla Legge federale». L'art. 241 del codice di procedura penale russo dispone che i procedimenti giudiziari riguardanti casi penali in tutti i tribunali sono generalmente accessibili al pubblico, tranne in circostanze specifiche delineate nell'articolo in questione. La conduzione di un procedimento giudiziario a porte chiuse è permessa solo con una decisione del tribunale, e ciò avviene quando: 1) la natura del caso potrebbe implicare questioni sensibili o segrete, come segreti di Stato, protetti dalla legge federale; 2) si tratta di casi che coinvolgono minori di 16 anni; 3) la questione riguarda reati contro l'immunità sessuale e la libertà sessuale o altri reati che potrebbero coinvolgere informazioni intime o umilianti per i partecipanti; 4) ciò è necessario per garantire la sicurezza dei partecipanti al processo, dei loro familiari o delle persone vicine. Qualsiasi decisione di condurre un'udienza a porte chiuse deve essere motivata con circostanze concrete. Durante un processo a porte chiuse, vengono rispettate tutte le norme del procedimento penale e la sentenza può riguardare l'intero processo o solo una parte significativa di esso. La corrispondenza e altre comunicazioni private possono essere esaminate solo con il consenso delle persone coinvolte; altrimenti, vengono esaminate a porte chiuse. Le registrazioni audio e le menzioni scritte sono permesse durante le udienze pubbliche, mentre le fotografie e le riprese video sono consentite solo con l'autorizzazione del giudice. Le persone sotto i 16 anni possono assistere all'udienza con l'approvazione del presidente del tribunale. Le sentenze vengono pronunciate in pubblica udienza, a meno che non sia un caso di processo a porte chiuse o di reati economici, dove solo il titolo e il dispositivo della sentenza possono essere resi pubblici¹⁹. Per quanto concerne la Cina, l'art. 130 della Costituzione Cinese prescrive che «Salvo circostanze particolari previste dalla legge, tutti i processi presso i tribunali del popolo devono essere celebrati in pubblico. L'imputato ha il diritto di

¹⁸*The Iranian Judiciary: A Complex and Dysfunctional System*, in Iran Human Rights Documentation Center, 2016.

¹⁹ *In Inglese Art. 241 of criminal-procedural code of the russian federation no. 174-fz of december 18.*

difendersi». Il principio di pubblicità viene poi riconfermato nelle disposizioni di carattere generale all' interno del codice di procedura penale con l'art. 11. Tali "circostanze particolari" o deroghe sono individuate all' art 183 del codice, che sancisce: «Il tribunale popolare giudica i casi di primo grado in seduta pubblica, ad eccezione dei casi che coinvolgono segreti di Stato o privacy personale. I casi che coinvolgono segreti commerciali possono essere giudicati a porte chiuse se le parti interessate lo richiedono. Per i casi non giudicati in seduta pubblica, le ragioni del processo non pubblico devono essere annunciate in aula».Per quanto riguarda l'esecuzione della pena, Cina e Russia dispongono di pene tradizionali come il carcere, spesso collocati in zone rurali lontane dalla civiltà e quindi di difficile accesso e controllo da parte del pubblico; mentre l'Iran è noto per la celebrazione, per alcuni tipi di reati, di esecuzioni che avvengono pubblicamente, spesso in piazze principali, per il tramite di impiccagione e lapidazione, come strumento per reprimere le proteste e instillare timore nella popolazione²⁰.

²⁰ A. ALBA, *Nuova esecuzione pubblica in Iran, in Teocrazia al potere su www.rainews.it, 2023.*

CAPITOLO VI

CONCLUSIONI

SOMMARIO: –1. Riflessioni conclusive. –2. Il d.d.l. Nordio. –3. L'emendamento Costa: legge bavaglio o garanzia per l'indagato?

1. Riflessioni conclusive

Bisogna riconoscere che la cronaca giudiziaria, con i suoi attuali limiti e nell'ambito di un vasto e disordinato panorama mediatico, è gravemente inadeguata al compito che le è attribuito dalla Costituzione. Spesso si osserva anche una distorsione dei suoi obiettivi. Non ci sono soluzioni semplici, poiché la cronaca giudiziaria è strettamente legata alle norme che regolano la comunicazione oggi. Tuttavia, è possibile identificare le condizioni che favoriscono un'informazione giudiziaria all'altezza del suo importante ruolo, soprattutto attraverso norme e codici deontologici professionali. È fondamentale definire chiaramente i limiti e i modi dell'informazione giudiziaria: non si tratta solo di stabilire confini operativi, ma di un requisito essenziale per migliorare la sua qualità, in modo che prevalga una cronaca di valore piuttosto che scoop derivati da relazioni indebite tra giornalisti e operatori della giustizia.

Sul versante normativo, è necessario un accurato lavoro di aggiornamento della legislazione attuale, specialmente per garantire una chiara e ben definita separazione tra ciò che deve rimanere segreto e ciò che può essere divulgato. Questo consentirebbe ai giornalisti di rispettare il segreto e, una volta rimosso, di esercitare pienamente il loro diritto di informare.

Inizialmente, si dovrebbe estendere e includere nell'area della segretezza investigativa, oltre agli atti di indagine della p.g. e del p.m. e agli atti di richiesta e di autorizzazione con finalità investigative, le iscrizioni delle notizie di reato, le informative di p.g. e soprattutto, per una loro carica gratuitamente stigmatizzante, l'informazione di garanzia.

Successivamente, sarebbe estremamente auspicabile rimuovere la restrizione imposta al diritto di cronaca rispetto agli atti non più segreti: il legislatore dovrebbe abbandonare la distinzione –operata dall'art. 114 c.p.p. – tra atto (non pubblicabile) e contenuto (pubblicabile), estremamente inefficace sul piano pratico. Una norma che ritiene lecita la pubblicazione di un atto se si omette di usare le virgolette caporali e sostituisce alcune parole con i rispettivi sinonimi, mentre la considera illecita se riporta un rigo virgolettato induce il

giornalista a ricorrere a stratagemmi e a creare ambiguità. Bisognerebbe dissolvere questa penombra giuridica in cui è premiata la furbizia e non l'intelligenza critica, né la sapienza informativa del cronista.

Una volta definita chiaramente una distinzione precisa tra ciò che deve rimanere segreto e non divulgabile e ciò che può essere reso pubblico, è essenziale garantire che questa scelta sia effettivamente rispettata e credibile. Questo può essere realizzato implementando efficaci misure di protezione del segreto e garantendo che l'accesso alle informazioni pubblicabili sia un diritto, non una casualità fortuita.

In primis, la seconda "barriera" protettiva del segreto, rappresentata dal divieto di pubblicazione del contenuto dell'atto, sembra essere inefficace, considerando quanto sia basso il "pedaggio" previsto per coloro che la violano. Aumentare la pena prevista dall'art. 684 c.p. non è l'unica soluzione possibile: si potrebbero introdurre pene di divieto, sanzioni reputazionali o misure amministrative. L'obiettivo non è solo quello di basarsi su risposte punitive per scoraggiare il comportamento illegale, ma anche quello di superare l'immagine imbarazzante di un sistema legale che, pur imponendo divieti, sembra quasi compiacersi delle trasgressioni. Poi è importante riconoscere che l'art. 116 c.p.p., sebbene astrattamente incapace di garantire al giornalista accesso agli atti non più segreti, viene spesso applicato in modo scorretto e arbitrario. Di solito, al giornalista non viene garantito il diritto di conoscere questi atti, e quando ciò accade eccezionalmente, la disparità di trattamento può nascondere favoritismi e concessioni strumentali. Sarebbe pertanto opportuno stabilire chiaramente che tutto ciò che può essere divulgato deve essere liberamente accessibile al giornalista, in conformità ai principi 4 e 5 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2003, al fine di evitare legami poco trasparenti tra il sistema giudiziario e i media, che spesso denotano favoritismi non neutrali.

Definendo confini più chiari e ben regolamentati per la cronaca giudiziaria, dovremmo considerare l'implementazione di linee guida normative per regolare il modo in cui viene condotta. Mentre l'art. 21 Cost. stabilisce l'importanza dell'informazione giudiziaria nel nostro sistema legale, gli art. 2, 24, 27 e 111 forniscono indicazioni cruciali su come tale informazione dovrebbe essere gestita. È essenziale che la cronaca giudiziaria non comprometta il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, il principio del contraddittorio e l'imparzialità del giudice attraverso il suo tono, la sua espressione o il suo contenuto. Il rispetto di tali principi, come sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rappresenta il limite oltre il quale non si può oltrepassare nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, al fine di evitare che il processo penale diventi ingiusto secondo l'art. 6 C.e.d.u.

Inoltre, è sempre più evidente nel nostro sistema la necessità che i media, al posto di essere una fonte di intrusione ingiustificata, agiscano come un faro illuminante sugli sviluppi del processo penale senza intaccare la privacy e la reputazione individuale, come garantito dall'art. 2 Cost.

Nessuna modifica legislativa, da sola, può garantire un giornalismo giudiziario di qualità conforme ai principi costituzionali e convenzionali, se non è accompagnata da un miglioramento della professionalità e dell'etica dei professionisti dei media e del sistema giudiziario. Un segno di speranza, in un contesto culturale spesso deludente, è rappresentato dall'approvazione di un Codice Etico per i giornalisti (2016), secondo il quale i giornalisti sono tenuti, tra l'altro, a riconoscere che ogni individuo accusato di un crimine è presumibilmente innocente fino a prova contraria e, in caso di assoluzione o proscioglimento, devono darne evidenza adeguata, anche aggiornando le informazioni precedentemente divulgate, specialmente online. Devono inoltre rispettare il principio del contraddittorio, garantendo la presenza e pari opportunità delle diverse opinioni nei confronti dialettici. Devono distinguere chiaramente tra documentazione e commento, tra indagato, imputato e condannato, e rettificare eventuali informazioni errate o inesatte tempestivamente e in modo appropriato, anche senza richiesta formale. Devono verificare l'affidabilità delle informazioni ottenute dalle loro fonti e non accettare pressioni per pubblicare o sopprimere informazioni da parte di tali fonti. Questi principi fondamentali sono cruciali per garantire un'informazione giudiziaria all'altezza del suo importante ruolo. Anche se non è realistico aspettarsi che questo documento abbia un impatto immediato, poiché le tendenze culturali non cambiano rapidamente, è importante apprezzare lo sforzo della professione nel definire tali regole e riconoscere l'importanza della loro applicazione. Queste direttive, che richiedono una maggiore competenza tecnica e specializzata, si diffonderanno sempre più ampiamente nel campo giornalistico.

Anche la magistratura ha riconosciuto l'importanza di gestire i rapporti con i media. Questa sensibilità è emersa a livello europeo con un report fondamentale dell'ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) intitolato "Justice, Society and the media" (2012). In questo report si esclude l'idea tradizionale che la magistratura debba comunicare solo attraverso le sue decisioni, considerando che i media spesso disinformano il pubblico. Si raccomanda quindi di fornire corsi di formazione per i magistrati affinché possano comunicare la giustizia anche attraverso i social media e coinvolgere magistrati nella formazione dei giornalisti giudiziari. L'ENCJ ha recentemente affrontato nuovamente questo tema nel report "Public Confidence and the Image of Justice" del 2018, sviluppando

le raccomandazioni precedenti e sottolineando l'importanza di migliorare la comunicazione giudiziaria per aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

A dimostrazione dell'importanza attribuita a questo problema, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato le "Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale" nel giugno 2018. Questo documento parte dal presupposto che la trasparenza e la comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori fondamentali per il carattere democratico dell'ordinamento e sottolinea come una comunicazione chiara possa aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto.

Le linee guida offrono direttive deontologiche importanti sia per gli uffici inquirenti che per quelli giudicanti. Ad esempio, si raccomanda agli uffici inquirenti di evitare rappresentazioni delle indagini che possano far sembrare colpevoli le persone indagate, di costruire rapporti con i media basati sul rispetto reciproco e di fornire un'informazione rispettosa delle decisioni del giudice. Ai giudici si raccomanda di dare notizia delle loro decisioni in modo chiaro e comprensibile e di affidare la selezione e la rielaborazione tecnica delle informazioni al responsabile per la comunicazione.

Tuttavia, affinché queste direttive possano essere applicate adeguatamente, è essenziale fornire formazione specifica ai magistrati e garantire l'accesso degli operatori dell'informazione a tutti gli atti non coperti dal segreto. Senza questo accesso, potremmo avere una situazione in cui la magistratura controlla l'informazione, decidendo cosa e quando comunicare, con il rischio di una burocratizzazione della notizia e di un appiattimento del resoconto giudiziario.

Piuttosto che continuare a elencare i fattori che potrebbero favorire un miglioramento della credibilità e dell'affidabilità dell'informazione giudiziaria, è cruciale sottolineare quanto questo miglioramento da una parte sia difficile da realizzare, ma al contempo indispensabile e urgente dal punto di vista democratico. La sfida non è solo nel fatto che realizzare tale miglioramento richiederebbe condizioni normative, professionali e deontologiche di difficile attuazione, ma anche perché la buona informazione è destinata a perdere nella competizione con il sensazionalismo e le semplificazioni della cattiva informazione, che fornisce notizie in tempo reale senza alcuna complessità e con un carico emotivo opportunamente accentuato.

L'informazione giudiziaria sperimenta qualcosa di simile a ciò che accade in politica: lettori ed elettori desiderano notizie immediate e rassicuranti. Tuttavia, sarebbe cruciale avere un'informazione giudiziaria conforme ai principi costituzionali non solo per consentire

un controllo democratico sull'amministrazione della giustizia, ma anche perché un'informazione autorevole contribuirebbe a restituire autorevolezza alla giustizia stessa, riuscendo a rappresentare la sua complessità, affidabilità e irrinunciabilità. La fiducia del pubblico nella giustizia svolge un ruolo insostituibile nella coesione sociale, soprattutto in epoca democratica.

Negli ultimi decenni, soprattutto in Italia, c'è stato un crescente ricorso alla magistratura per decisioni che vanno al di là della sua competenza naturale, riguardanti questioni politiche, etiche, economiche, ambientali e religiose. Questo non è né positivo né trascurabile, poiché l'indipendenza della magistratura, pur essenziale, la rende inadatta a prendere decisioni che dovrebbero spettare ad altre autorità politicamente responsabili. Tuttavia, l'eccessiva centralità della magistratura è un fenomeno da affrontare con gli strumenti della democrazia, riassegnando le decisioni alle istituzioni competenti.

Tuttavia, sarebbe un errore pensare di contrastare questo fenomeno con una diffusa sfiducia nella giustizia da parte della collettività. Questi due problemi non si eliminano a vicenda, ma piuttosto agiscono in una pericolosa sinergia. Se la magistratura perdesse definitivamente credibilità, la società verrebbe privata di punti di riferimento condivisi, aprendo la strada a un pericoloso caos sociale e alla ricerca di autorità alternative da parte dei cittadini. Questo scenario potrebbe portare a un declino ulteriore delle istituzioni e ad un aumento del potere di altre autorità, compresi quelli politici, economici e persino criminali, minando la stabilità democratica del paese.

2. Il d.d.l. Nordio

Il d.d.l. Nordio, nell'ambito del rapporto tra processo e informazione, mira a introdurre diverse modifiche al codice di procedura penale.

In materia di intercettazioni, la riforma intende rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla diffusione delle comunicazioni intercettate. A tal fine, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui esso non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Inoltre, è vietato rilasciare copie delle intercettazioni non pubblicabili quando la richiesta proviene da soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori. È previsto, infine, l'obbligo per il Pubblico Ministero di eliminare dai cosiddetti brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti terzi rispetto al procedimento.

La riforma interviene anche sulla disciplina dell'informazione di garanzia. Sebbene essa sia posta a tutela della persona sottoposta alle indagini, spesso si trasforma in un'esposizione mediatica dell'indagato con effetti stigmatizzanti. L'intervento normativo si propone, da un lato, di arricchire la funzione di garanzia dell'informazione, specificando che debba contenere una "descrizione sommaria del fatto," attualmente non prevista. Dall'altro, mira a garantire che la notificazione avvenga in modalità che proteggano l'indagato da conseguenze improprie. In particolare, viene ribadita la regola generale secondo cui la consegna dell'atto, anche quando effettuata a una persona diversa dal destinatario, deve avvenire con modalità tali da garantire la riservatezza dell'indagato. L'impiego della polizia giudiziaria per la consegna degli atti è limitato alle sole situazioni di urgenza che non permettono il ricorso alle modalità ordinarie¹.

3. *L'emendamento Costa: legge bavaglio o garanzia per i cittadini?*

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento – proposto dall'On.le Enrico Costa nel 29 novembre 2022 – che, puntando a disciplinare la pubblicazione degli atti processuali intervenendo sull'art. 114 c.p.p. (disposizione rubricata “divieto di pubblicazione di atti e di immagini”), prevede il divieto di pubblicare, integralmente o per estratto, il testo delle ordinanze di custodia cautelare.

La norma ha subito scatenato fortissime polemiche, tra chi ha parlato di vera e propria “legge bavaglio” e chi vi ha visto un intervento ispirato a rafforzare la presunzione di non colpevolezza. La proposta di legge riporta testualmente:

«All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse; b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292, della quale è consentita esclusivamente la pubblicazione del nome e cognome del destinatario del provvedimento e dei delitti per i quali si procede».

Diversi professionisti, tra cui politici, magistrati, professori e avvocati, hanno espresso opinioni contrastanti sull'emendamento.

Le argomentazioni a favore dell'emendamento sulla pubblicazione delle ordinanze cautelari si concentrano principalmente sulla tutela della presunzione di non colpevolezza e sulla protezione della dignità degli indagati. I sostenitori ritengono che il divieto di

¹ Atto senato n. 808, in www.senato.it

pubblicare le ordinanze cautelari sia necessario per garantire il rispetto della presunzione d'innocenza, in quanto le ordinanze spesso contengono solo le tesi dell'accusa. Inoltre, l'iniziativa mirerebbe a proteggere la dignità degli indagati, evitando la pubblicazione di informazioni delicate che possono esporre inutilmente le vite private al pubblico. Si evidenzia come la norma potrebbe ridurre la pubblicazione di intercettazioni irrilevanti per i risvolti penali, contrastando così il sensazionalismo mediatico. Infine, la norma aumenterebbe la responsabilità dei giornalisti, costringendoli a non affidarsi al virgolettato delle ordinanze ma a tradurre autonomamente il contenuto per i lettori, valorizzando la loro credibilità professionale.

Le argomentazioni contro l'emendamento che vieta la pubblicazione delle ordinanze cautelari possono essere riassunte in quattro punti principali. Alcuni giornalisti ritengono che l'emendamento rappresenti una limitazione significativa del diritto dei cittadini di essere informati, in particolare su casi che coinvolgono pubblici amministratori o politici. Poi la necessità di sintetizzare le ordinanze potrebbe portare a informazioni parziali o fuorvianti, con conseguenze negative sulla correttezza dell'informazione. Inoltre, il divieto di pubblicare le ordinanze potrebbe rendere più difficile per i giornalisti "entrare" nella vicenda e raccontare fatti che richiedono precisione, aumentando la responsabilità del giornalista nell'interpretare e tradurre le informazioni per il lettore. Infine, viene espresso il timore che tale limitazione sia in contrasto con la giurisprudenza europea riguardante il diritto all'informazione².

² G. STAPANONE BASSI, *Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari: norma "bavaglio" o tutela della presunzione di non colpevolezza? Intervista a 10 giornalisti.*, in *Giurisprudenza penale*, 2024.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo e R.E Kostoris, Torino, 2008;

AA.VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano (ultima ed.);

AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e V. Grevi, Padova, 2005

AA.VV., *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova, 2008

AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di E. Lupo, Milano, 2017

AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di M. Chiavario, Torino, 1989-1991;

AA. VV., *Procedura penale*, Torino, 2012;

AA.VV., *Il penale nella società dei diritti. Cause di giustificazione e mutamenti sociali*, a cura di M. Donini e R. Orlandi, Bologna 2010;

ADORNO R., *sub art. 471*, in G. ILLUMINATI-L. GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano, 2020;

ADORNO R., *Sulla pubblicazione del contenuto di atti di indagine coperti dal segreto*, in Cass. Pen., 1995;

AMODIO E., *Estetica della giustizia penale, Prassi, media, fiction*, Giuffrè, Milano, 2016;

ANDOLINA E., *sub art. 114 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. TRANCHINA, tomo I, Milano 2008;

APRILE E., *Prova penale e indagini difensive*, in E. APRILE-P. SILVESTRI, *Strumenti per la formazione della prova penale*, Milano, 2009;

- BALDASSARRE A., *Privacy e Costituzione*, Roma, 1974;
- BARTOLI C., *Introduzione al giornalismo. L'informazione tra diritti e doveri*, Pisa, 2017;
- BECCARIA C., *Dei Delitti e delle pene*, Milano, 1764;
- BIANCHI G., *Il dibattito penale e le riprese audiovisive: un connubio possibile?*, in *Dir. Inf. e inform.*, 1997;
- BIANCO R., *Il diritto del giornalismo. Guida alla professione. Cronaca giudiziaria. Segreto investigativo. Tutela della privacy. Banche dati*, Padova, 1997;
- BOCCHINI B., voce *Pubblicità delle udienze*, in *Dig. disc. pen.*, V Agg., Utet, Torino, 2010;
- BORGOGNO R., *Segreto professionale e riservatezza. Profili penali e implicazione sistematiche*, Roma 2011;
- BUSIA G., *Deontologia parametro di liceità delle operazioni*, in *Guida dir.* 2003;
- CAMALDO L., *sub art 114 c.p.p.*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008;
- CAMON A. –DANIELE M. –NEGRI D.– CESARI C. –DI BITONTO M.L. –PALESU P.P., *Fondamenti di procedura penale*, Milano, 2019;
- CANESCHI G., *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza : verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen.*, 2021;
- CANESTRERARI R., *Reazioni psicologiche differenziali e spettacolarizzazione del processo*, in *Quad. Avv.*, 1995;
- CARNELUTTI F., *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir proc.*, 1955.;
- CASTELLUCCI L., *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in *Trattato di procedura penale*, diretta da G. Spangher, vol I, *soggetti e atti*, tomo II, *Gli atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2008;

CAVINI S., *È incostituzionale il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Cass. Penn.*, 1995;

CERESA GASTALDO M., *Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento*, in *Giur. Cost.*, 1995;

CERESA-GASTALDO-LONATI, *Profili di procedura penale europea*, Milano, 2021

CERRI A., *Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione: Diritto all riservatezza: fondamento e limiti*, in *Giur. cost.*, 1974;

CHIAVARIO M., *Diritto processuale penale*, Torino, 2022;

CHIAVARIO M., *Diritto Processuale Penale*, Torino, 2023;

CHIAVARIO M., *Processo e garanzie della persona*, tomo II, *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984;

CHIKAMOTO, DANYA M., *Trial by Media: The Risks to Defendants of Differing US and UK Approaches*, New York, 2022.

CIAPPI M., voce *Pubblicità (principio della)*, vol. X, Torino, 1995;

CIAPPI M., voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XII, Torino, 1997;

CONSO G. - GREVI V. - BARGIS M., *Compendio di procedura penale*, Padova, 2023;

CONSO G. - GREVI V. - NEPPI MODONA G., *Il nuovo codice dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VI, tomo I, Padova, 1989;

CONSO G., *Contro l'uso perverso del mezzo televisivo*, in *Dir. pen. proc.*, 1997

CORDERO F., *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 2017

- CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2012;
- CRESPI A., *Il segreto di confessione e consenso alla rivelazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1954;
- DALIA A.A. - FERRAIOLI M., *Manuale di diritto processuale penale*, 7 ed., Padova, 2010,
- DE CARO A., *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, in A. GAITO (a cura di), *I principi del processo penale*, Roma, 2016;
- DE MARTINI C., *Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza*, in *Dir. inf. e inform.*, 1997;
- DE SANCTIS, *sub art. 684*, in *Codice penale commentato*, a cura di M. Ronco e B. Romano, 4° ed., Torino, 2012;
- DE VERO G., voce *Pubblicazioni arbitrarie*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988;
- DI CHIARA G., *Processo penale e pubblicità mediata tecnologica: rileggendo le premesse della "sentenza Cusani"*, in *Foro.it.* 1998;
- DI CHIARA G., *Televisione e dibattito penale e problemi della pubblicità mediata "tecnologica" in Italia*, in *Foro.it.*, 1988;
- DI EDDA E., *Il consenso delle parti nel processo penale*, Cedam, Padova, 2002;
- DUBÉ R. e GARCIA M., *L'opinione pubblica come fondamento del diritto di punire: frammenti di una nuova teoria della pena*, in *Criminalia*, 2018;
- EUSEBI L., *sub art. 684*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di A. Crespi-G. Forti-G. Zuccalà, 5^a ed., Padova, 2008;
- FASSONE E., *Il giudizio*, in E. FORTUNA-S. DRAGONE-E. FASSONE-R. GIUSTOZZI, *Manuale pratico del processo penale*, Cedam, Padova, 2007;
- FIELDER S., *Trial by Media: Where fact and fiction co-exist in high profile cases*, in *Licolen Memorial right review*, 2023

FIORAVANTI L., voce *Segreti* (contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei), in Dig. disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997;

FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire*, Parigi, 1975;

FURFARO S., *La pubblicità dell'udienza nel sistema del «giusto processo»: un problema da risolvere*, in F.R. DI-NACCI (a cura di), *Processo e Costituzione*, Milano, 2010;

FURLOTTI P., *Le contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-M. Papa-A. Manna, Parte speciale, vol. XI, *Le contravvenzioni*, Torino, 2012;

GARUTTI G., *Il giudizio ordinario*, in O. Dominoni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-N. GALANTINI-L. FILIPPI-G. GARUTTI-O. MAZZA-G. VARRASO-D. VIGONI, *Procedura penale*, 7 ed., Torino, 2020;

GIALUZ M., *I concordati atipici*, In F. PERONI- M. GIALUZ, *La giustizia penale consensuale, Concordati, mediazione e conciliazione*, Torino, 2004;

GIOSTRA G., *La televisione nei dibattimenti penali*, in Gazz. Giur., 1989;

GIOSTRA G., *Processo penale e informazione*, Milano, 1989;

GIOSTRA G., *Processo penale e informazione: proposta di riforma e materiali di studio*, Macerata, 2001;

GIOSTRA G., *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”*, in *Leg. pen.*, 17 settembre 2018;

GIOSTRA G., voce *Processo penale mediatico*, in *Enc. dir.*, *Annali*, X, 2017;

GIUNCHEDI F., *Informazione e processo*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010

GRASSO A., *Retorica, televisione e processo*, in A. TRAVERSI (a cura di), *Arte della persuasione e processo*, Milano, 1998;

- GUALTIERI P., *Le investigazioni del difensore*, Padova, 2001;
- HASSEMER W., *Il diritto attraverso i media: messa in scena della realtà?* in *Ars interpretandi*, 2004;
- HETZEL D., *Cameras in the Courtroom / The Free Speech Center* (mtsu.edu), 2023.
- KOSTORIS R.E., *Manuale di procedura penale europea*, 2022;
- LA REGINA K., *Le disposizioni generali sul dibattimento*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. SPANGHER, Torino, 2009;
- LAGO A., *sub art. 684*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, 3^a ed., tomo III, Milano, 2011;
- LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2023;
- LUPARIA L., *Pubblicazione di atti e di immagini*, in *Dizionario sistematico di procedura penale*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008;
- LUPO E., *La pubblicabilità degli atti d'indagine preliminare*, in *Leg. Pen.*, 1995;
- MAFFEO V., *Il contributo della giurisprudenza sovranazionale all'evoluzione del principio di pubblicità*, in *Proc. pen. giust.*, 2016;
- MALACARNE A., *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188*, in www.sistemapenale.it, 2022;
- MALINVERNI, *Voce Oralità - II) Principio dell'oralità e pubblicità*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990;
- MANES V., *Giustizia mediatica: Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna 2022;
- MANES V., *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediale*, in *Dir. pen. cont.*, 2017;

MANNA A., *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Dir. inf. e inform.*, 1999;

MANTOVANI F., *appunti in tema di pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960;

MANTOVANI G., *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Napoli, 2011;

MANZIONE D., *sub art. 471*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1991

MAZZA O., *voce Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, cit., I Agg., 2000;

MAZZUCA T., *Il mito del segreto istruttorio*, in *Giustizia e informazione, Atti XV Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati*, a cura di N. Lipari, Roma, 1975;

MELCHIODA ACH., *sub art 147*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare, vol I, Norme di attuazione*, Torino, 1992;

MELE V., *Il segreto istruttorio*, Napoli, 1959;

MOLINARI F.M., *Il segreto investigativo*, Milano, 2003

NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971;

NUVOLONE P., *Reati di stampa*, Milano, 1951;

PACE A., *Problematiche delle libertà costituzionali*, Padova, 1984;

PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009;

PERGOLA E., *sub art. 684*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, 5° ed., tomo II, Milano, 2011;

PISANI M., *Gli atti*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*, 8 ed., Bologna, 2008;

PISAPIA G.D., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Giuffrè, Milano 1960;

- POLVANI M., *La diffamazione*, Roma, 1995;
- PORCU F., *Pubblicità e segretezza nel processo penale: tra indicazioni normative e profili attuativi*, Milano, 2019;
- PORCU F., *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva*, in www.ilpenalista.it, 9 dicembre 2021;
- PULITANÒ D., "Potere d'informazione" e "giustizia", Torino, 2009;
- RANZATTO F., *Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale*, in *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore. Investigazioni private-Difesa d'ufficio-Patrocinio per i non abbienti*, a cura di L. Filippi, Padova, 2001;
- RESTA G., *Trial by Media as a legal problem: a comparative analysis*, Napoli, 2009;
- RIVELLO P.P., *Prevedibili incertezze della distinzione, ex art 114 c.p.p., tra l'atto e il suo contenuto*, in *Riv. It. Proc. Pen.*, 1990;
- RIVELLO P.P., voce *Pubblicazione arbitraria di atti processuali*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991;
- RODOTÀ S., *Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive*, in *Pol. Dir.* 1991;
- ROSSI N., *il diritto a non essere "additato" come colpevole prima del giudizio. la direttiva ue e il decreto legislativo in itinere*, in www.questionegiustizia.it, 2021;
- SAITTA A., *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della corte costituzionale*, Milano, 1996;
- SCARPARONE M., *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali*, Milano, 1999;
- SCARPARONE M., *Procedura penale*, Torino, 2010;
- SGUBBI F., *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa*, Bologna, 2019;

SILVESTRI P., *sub art. 684*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XIII, *Le contravvenzioni* (Libro III - Artt. 650-734 bis), Milano, 2010;

SPAGNOLO P., *Il segreto giornalistico nel processo penale*, Milano, 2014;

TENZER GARFIELD L., *Social Media, Location, and the Right to a Fair Trial: Review of the Baylor Law*, Chicago, 2019.

TONINI P., *Manuale di Procedura Penale*, Giuffrè, 21esima edizione, Milano, 2019;

TOSCHI A., voce *Segreto (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XLI, Milano, 1989;

TRIGGIANI N., *Giustizia penale e informazione*, Cedam, Torino, 2012;

TRIGGIANI P., *Informazione e giustizia penale*, Cacucci Editore, Bari, 2022;

TURCHETTI S., *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014;

UBERTIS G., *sub artt 114-115*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, vol III, Milano, 1989;

UBERTIS G., voce *Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale*, in *Dis. disc. pen*, 1989;

VALENTINI C., *Stampa e processo penale: storia di un'evoluzione bloccata*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2011,

VALENTINI E., *Le riprese audiovisive del dibattimento*, in *Ind. Pen.*, 2005;

VARRASO G., *sub art. 471*, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., Wolters Kluwer, Milano, 2017;

VINCENTE C. GUZMÀN FLUVIA, *Juicios paralelos en las redes sociales y proceso penal*, in *Revista de internet derecho y política*, 2018;

VISENTINI G., *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2019,

VOENA G.P., *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Giuffrè, Milano, 1984;

VOENA G.P., voce *Udienza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1992;

ZACCARIA R., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 1988,

ZENCOVICH V.Z., *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004;

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo ed emozionante percorso.

In primo luogo, il mio ringraziamento più sentito va al Professor Mitja Gialuz, il cui costante supporto, guida e competenza sono stati fondamentali per il successo di questo lavoro. La sua passione e dedizione per la materia sono state per me una fonte di grande ispirazione.

Un ringraziamento speciale va anche al Dottor Malacarne, per avermi fornito le risorse e le conoscenze necessarie per approfondire i temi trattati nella mia tesi.

Non posso dimenticare di ringraziare la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto con amore e comprensione. In particolare, un ringraziamento speciale va alla Mamma, che mi ama incondizionatamente anche quando do il peggio di me.

Un sentito ringraziamento va anche ai miei amici, che hanno reso questi anni di studio indimenticabili.

Infine, un ringraziamento del cuore va alla mia fidanzata Sofia, il cui affetto in questi anni difficili è stato essenziale per la mia sanità mentale.

A tutti voi, il mio più profondo e sincero ringraziamento.

Con gratitudine,

Ciro